RAGIONI

A PRO

Della Fedelissima Città,
e Regno di Napoli

CONTR'

Al procedimento straordinario nelle cause del Sant' Officio,

DIVISATE IN TRE CAPI.

Nel I. Si ragiona del grave pregiudicio della Real Giuridizione, introducendosi nel Regno Editto, o altro Statuto di Roma senza l'exequatur.

Nel II. Si tratta dell' ordinaria maniera di giudicio, che tener si dee nel Regno nelle cose pertinenti alla Religione.

E nel III. Si dimostra il pregiudicio, che fa alla Real Giuridizione, ed al Regno un Editto, in cui si stabilisce il Tribunal della 'nquisizione, tentato di pubblicare, senza l'exequatur, intorno agli anni 1692.

Digitized by Google

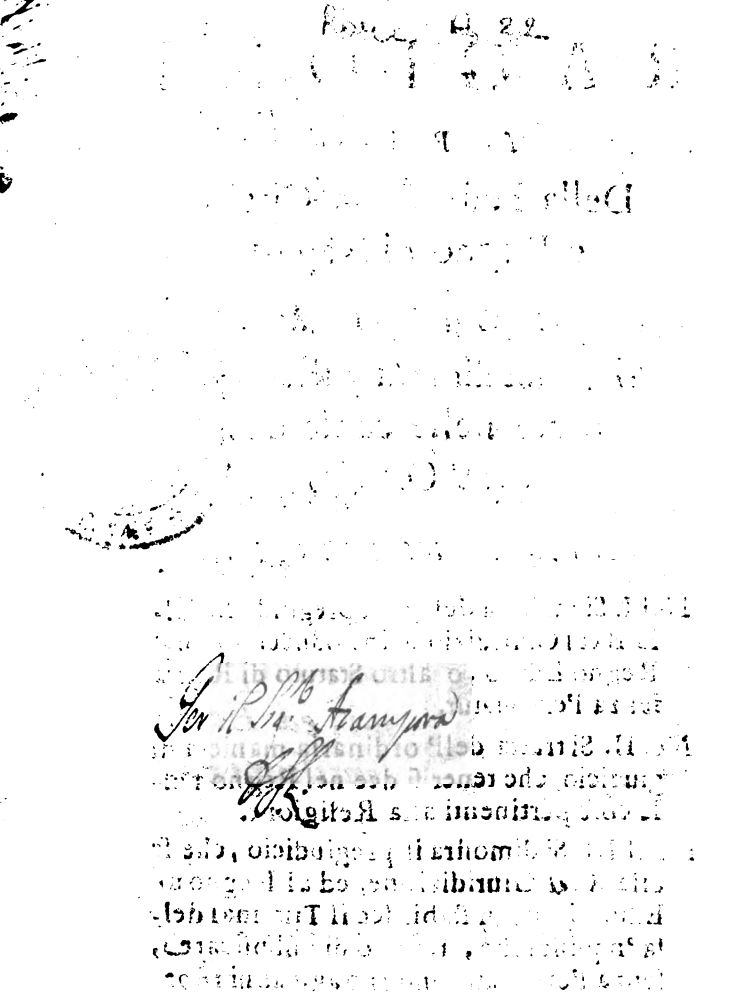

Digitized by Google

Agl'Illustriss. ed Eccellentiss. Signori,
e Padroni Colendissimi

II

LI SIGNORI DEPUTATI
Della Fedelissima Città, e Regno di Napoli,

Per li pregiudicj, che dal preteso Tribunale del S. Officio risultano

GIOVANNI ACAMPORA.

Ra le molte, e diverse scritture, Illustrissimi, ed Eccellentissimi miei Signori, che, parecchi anni addietro, furon cacciate in campo, per le con-

Digitized by Google

controversie tra venerandi Cherici, ed il nostro Comune per la maniera di punire i malvagi miscredenti; una ne pervenne delle piu nominate, comechè sezzaja in ordine, alle mani di alquanti valentuomini, composta con l'opportunità di certo editto della Romana corte, il qual tentarono essi cherici pubblicare in alcuna di queste diocesi negli anni mille seicento novantadue, o circa. Si faceva chiara in quella la ragion di questo regno a pro della maniera ordinaria nel procedimento delle cause ecclesiastiche predette, e quella della real Giuridizione per

l'exe-

Digitized by Google

l' exequatur, che si ricerca a gli ordinamenti di Roma: e fu dall' Eccellenze Vostre al Signor Vecerè di quel tempo, ed a' Signori Reggenti presentata. Questa scrittura, che gli uomini giudiciosi, e dabbene commendarono assai, e magnificarono in sommo grado, stimandola elli non meno utile per la materia, la qual pertrattava, che soda per la dottrina, ed ornata per la pulita dicitura, ed, imbrieve, fine opera, e ben rispondente nelle sue parti, in cui niente di sazievole, o soperchio si discerneva, niente detto per vana pompa, o sbracio, ed insomma de-

gna

Digitized by Google

gna di quella sovrana lode, che alle scritture di Demostene fu data da un'antico savio, cio fu, che niente vi mancasse: Questa scrittura, dico, per le turbazioni mosse a questi tempi da' detti reverendi chierici, col tentar di belnuovo d'introdurre nel Regno la Romana inquisizione, ho stimato ben fatto, pubblicarla alle stampe, per satisfar di questo debito alla patria, onde tanti beni abbiam ricevuti. E con cio mi fo io a credere di poter peraventura sottrarla in tutto agli aspri marosi, che per tal cagion pruova, e di continuo l'agitano: sembrandomi quella la piu ac-

con-

Digitized by Google

concia, ad informar di nostra ra-
gione ogni gente: anzi, per me'
dire, la più atta per far ritrarre
di loro impresa li reverendi mi-
nistri della Inquisizione. Imper-
ciocchè, se riguardiamo esser l'
uomo dotato d'intendimento,
che non può contrastare al vero,
se non per avvolontato disordi-
ne; degna cosa fiè credere, che
animi di verace pietà cristia-
na fregiati, quali si sono i nostri
Padri, e Pastori, e pieni di fer-
vente Zelo del servigio di Dio, e
del bene, e stato della lor gregge,
sì debbano a verità, per chiaris-
sime ragioni conosciuta, arren-
dersi, e tosto ricondurci il primo

tran-

Digitized by Google

tranquillo ſereno, e la pace. Con queſta fidanza dunque ho cerco in tal guiſa pubblicarla a ciaſcuno, con grado, e conſentimento voſtro; che a cotali faccende preſiedete. E comechè per ſe ſteſſa debba non poco piacere, che per la propria ſua fineZZa, che per lo diritto intendimento dello autore, che, oltr' a cio, per la maniera riverente, con cui fu diſteſa; pur convenevol coſa ho riputato porle, com'ho fatto, il ragguardevole nome voſtro in fronte, e col voſtro appoggio renderla piu graZioſa, e degna di favore. E certo potreſte avere alquanti compagni, che varreb-

bono

Digitized by Google

bono a farla pur ſicura contr'a' rabbioſi morſi della maladicenza, ed allo 'mpetuoſo vento della inuidia, ſe contro le ſi levaſſe: ma neun'altro meglio di voi potrebbe renderla non ſo che piu gradevole, e piu ragguardata, ed oltre al proprio valore ſublimarla. Voi, dico, i quali, oltre all'alto legnaggio, ed al grado, e ſtato nobile, e magnifico, avete maturo ſenno, e provvidenza veloce, e fermo animo, e grande, e (quel che piu monta a noſtro pro) pietà incomparabile, ed amor fervente della patria: per gli quai riguardi dalla parte migliore, e piu ſana del

nostro Comune trascelti foste, perchè vegghiate in un' affare, per lo suo stato, sì spirituale, e sì temporale, gravissimo, e che trae seco l'affezion del cuore di ciascun Napoletano. Senzachè questa pur' era di vostra giuridizione, anzi vostra, come quella, che di vostro comandamento fu compilata, e col vostro approvamento pubblicata, con averne l'Autore, e grazia, e merito della sua opera. Anzi in questo ho seguitato io l'avviso di lui, sì come compresi a piu suoi detti, li quali, come anche tutte le sue operazioni, ho in luogo di regola, e di maestro: serbandomi

gli

gli altri piu debiti, e ſpezioſi ti-
toli, a piu larga materia. Egli ſo-
venti volte (non gia ſolo nella
ſua ſcrittura) con piena lode
commenda i voſtri lodevoli fat-
ti, e la ſollecitudine, che tenete
in queſto affare, e del bene, che
quinci ſpezialmente agli uomi-
ni letterati proviene: i quali ve
ne rendono continuo ne' loro at-
ti, e per la ſua lingua, e grado, e
grazia. E ben queſto rendimen-
to di grazie, e le commendazio-
ni di coſtoro, e tra coſtoro di lui,
vi debbono eſſer care, e per pie-
na ricompenſa averle delle
voſtre fatiche. Imperocchè eſſi,
per tacer quì gli altri lor pregi,

Digitized by Google

onde avemo lume, ed ammaestramento, essi soli son quelli, che deono mantenere in tutti i secoli la ricordanziane delle nostre obbligagioni alla vostra cura, e Zelo. Essi, oltr'acio, sono la tromba sonora della clemenza del nostro invitto, e glorioso Monarca, che col suo favore lontana da noi la violenza, e la tranquillità ci rende, come novellamente cõ nuove graZie ha fatto: e tra essi il nostro Autore, non so se lor compagno, o duca, che con le opere, e con la voce, della usata sua veracità infiammata, scalda loro a ben fare. Così ha egli a se rivolta l' emmirazion de' mi-

glio-

gliori, non pur solo per gli singo-
ari doni del suo animo, e per
quelli del suo ingegno verame-
e raro, e miracoloso, giunto alla
varia cognizion delle cose, ed a
uella pronta, e graziosa loque-
a, armata di vero savere, e di
rudenza, con la quale sempre
' fianchi videlo ciascuno, o
onsigliando, o giudicando, in
enato. Prendete dunque a gra-
lo questo atto della mia reve-
enza verso di voi, e conesso il
esiderio, e la prontezza di ser-
ir vi, ed onorarvi, e di far
mpre cosa, che grata vi sia, in
gno della riconoscenza delle
omuni obbligazioni, e di rendi-

men-

Digitized by Google

mento particulare di grazie. E faccendovi profonda reverenza, vi priego da chi puo darlavi, intera felicità. Napoli li dì 16. di Novembre, 1709.

Digitized by Google

TAVOLA

DELL' OPERA.

CAP. I.

DEl pregiudicio, che alla Real giuridizione fa lo 'ntrodurre in queſto Regno editto, o altro ordinamento di Roma ſenza il R. exequatur: e che tal pregiudicio non mai ſi ſcompagna da quello del Regno. a fac. 11

CAP. II.

Che per alcune parole, ed ordinamenti, che ſi contengono nell' editto di Roma, ci ſi fa uno ſpezial torto intorno all' ordinaria maniera di giudicio, che ſola nel Regno tenerſi dee. a f. 51

CAP. III.

Si conſiderano partitamente le parole dell' editto, per le quali ſi comprende, quanto il tribunal della inquiſizione, che nello editto ſi ſtabiliſce, ſarebbe contrario al bene del Regno, ed alla Real giuridizione, che aſſai ſcemata rimanerebbe per lo editto: ſecondo il quale i miniſtri della inquiſizione proceder dovrebbono in quei misfatti, ne' quali proceder debbono ſolamente i Reali miniſtri. a fac. 137

Digitized by Google

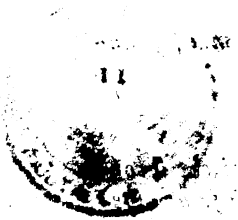

Digitized by Google

EDITTO

DEL SANT' OFFICIO.

Noi Alderano Vescovo d'Ostia Cybo, Paluzio Vescovo di Palestina Altieri, Gaspare del Titolo di Santa Maria Trastevere Carpegna, Francesco del Titolo di S. Matteo in Merulana Nerio, Girolamo del Titolo di S. Silvestro in Cap. Casanate, Galeazzo del Titolo de' SS. Quirico, e Giulitta Guerriero, Bendino del Titolo di San Pancrazio Panciatichi, Preti: Pietro di S. Lorenzo, e Damaso Ottobono, e Giovan Francesco di S. Adriano Albano, Diaconi, per la Misericordia di Dio, della Santa Romana Chiesa Cardinali in tutta la Repubblica Cristiana contro l'eretica pravità Generali Inquisitori dalla Santa Sede Apostolica specialmente Deputati.

ESsendo a Noi per continua esperienza manifesto, che molti per malizia, altri per inobbedienza, & altri per ignoranza non sodisfano all'obligo, che hanno, di denunciare al Santo Officio li delitti spettanti ad esso, e che perciò succedono grandissimi inconvenienti, & errori, non solamente contro li buoni, e cristiani co-

* stu-

Digitized by Google

ſtumi, ma ancora contro la fede cattolica; Noi per tanto, a' quali ſpecialmente deve eſſere a cuore la gloria di Dio, la conſervazione, & augumento della fede Cattolica, e ſalute dell' anime, volendo provedere a tanto diſordine, con autorità Apoſtolica a Noi commeſſa, comandiamo in virtù di Santa Obbedienza, e ſotto pena di ſcommunica di lata ſentenza, oltre l'altre pene preſcritte da' Sagri Canoni, Decreti, Conſtituzioni, e Bolle de'Sommi Pontefici, per tenore del preſente Editto a tutte, e ciaſchedune perſone di qualſivoglia grado, condizione, o dignità, così Eccleſiaſtica, come Secolare, che fra il termine di un meſe, diece, de' quali per il primo, diece per il ſecondo, e diece per il terzo termine peremtorio, ſi debbiano rivelare, e giuridicamente notificare al Sant' Oficio, o vero agli Ordinarj tutti, e ciaſcheduno di quelli ſappiano, o abbiano avuto, o averanno notizia.

Che ſiano eretici, e ſoſpetti, o diffamati d'eresia, o credenti, o fautori, o ricettatori, o difenſori loro, o abbiano aderito, o aderiſcono a' Riti de' Giudei, o Maomettani, o de' Gentili, o abbiano apoſtatato dalla Santa Fede Criſtiana.

Che

Digitized by Google

Che abbiano fatto, o facciano atti, da'quali si possa argomentare patto espresso, o tacito col demonio, esercitando incanti, magie, sortilegj, porgendoli suffomigj, incenzi, per trovare tesori, ed altri intenti, cercando da lui risposta, consecrando a questo effetto pentacoli, libri, spade, e specchi, con prometterli obbedienza, oltre altre cose, nelle quali intervenga il nome, & opera sua.

Che senza licenza dovuta ritengono libri, che contengono eresia, che trattino, o professino sorte di magia, con entrare ne' circoli, o vero li abbia letto, o tenuti, o stampati, o fatto stampare, o li leggono, tengono, stampano, fanno stampare, introducono, difendono, sotto qualsifia pretesto, o colore.

Che siano ingeriti, o s'ingerisconо in fare esperimento di negromanzia, o d'altra qualsifia sorte di magia con entrare ne' circoli, far l'esperimento della caraffa, del crivello per trovare medesimamente tesori, o cose rubbate, o perdute, o fare altre simili, e superstiziose azzioni, & ad altri fini, massime con abuso de' Sagramenti, o cose sagre, e benedette.

Che abbiano libri di negromanzia, magia, o continenti in essi sortilegj, o simili super-

Digitized by Google

ſtizioſi, maſſime con abuſo di coſe ſagre

Che contro il voto ſollenne fatto nella profeſſione in qualſivoglia Religione approbata, o dopo preſo l'ordine ſagro, abbiano contratto, o contrahano matrimonio.

Che vivendo la prima moglie, pigli la ſeconda, o vivendo il primo marito pigli il ſecondo.

Che contro i decreti, e conſtituzioni Apoſtoliche abbiano abuſato, o abuſino il Sagramento della Penitenza, ſervendoſi della Confeſſione, o Confeſſionarj a fini diſhoneſti, ſollecitando in eſſi i Penitenti *ad turpia*, & avendo con eſſi diſcorſi di coſe illecite, e non convenienti al fine, per il quale è ſtato iſtituito.

Che abbiano proferito, o proferiſcono biaſteme eretticali contro Dio, la Beatiſſima Vergine, e Santi, o procedano a qualche atto d'offeſa, o diſprezzo l'Imagini, e Figure rappreſentanti il medeſimo.

Che abbiano introdotto qualche Criſtiano ad abbracciare il Giudaiſmo, o altra ſetta contraria alla fede Cattolica, o impedito i Giudei, o Turchi a battezzarſi.

Che non eſſendo ordinati Sacerdoti, con ſacrilego ardire uſurpano, & hanno uſurpato di celebrar meſſe, ancorche non abbiano proferito le parole della conſecrazio-

zio-

Digitized by Google

zione, o abbiano presonto di ministrare il Sacramento della penitenza a' fedeli di Cristo, ancorche non siano venuti all'atto dell'assoluzione.

Inoltre si dichiara, che quelli, li quali non denunciando, come s'ordina col presente Editto, non possano essere assoluti da alcuno, se non dal Santo Oficio, dopo che averanno in esso giuridicamente rivelati i delinquenti, al che non possono sodisfare con bollettini, o lettere senza nome, e cognome dell'Autore, o altri nomi incerti, delli quali non si tiene conto alcuno nel Santo Tribunale.

Si dichiara ancora, che per la sudetta espressione de' casi, di sopra da Noi specificati da rivelarsi, non si escludano l'altri casi spettanti al Santo Oficio, che per altro sono compresi nelli Sagri Canoni, Constituzioni, e Bolle de' Sommi Pontefici, nè meno per il presente Editto, s'intendano derogate l'altre provisioni Canoniche, Apostoliche, & altri Editti dell'Ordinarj Inquisitori.

Et a fine, che del presente Editto non si possa pretendere ignoranza, comandiamo, che sia affisso per i luoghi soliti di Roma, e si notifichi alli Vescovi vicini della Citta di Roma, quali non sono Inqui-

Digitized by Google

quisitori, acciò lo pubblichino, con ordinare alli Parochi delle loro Diocese, lo legghino ogn' anno la prima Domenica dell'Avvento, e Quadragesima: e parimente vogliamo, che si facci dalli Parochi, e Regolari di Roma nelle loro Chiese in tempo, che si troverà in esse congregato maggior numero di Popolo, e poi farne attaccare avanti la porta della Chiesa, e Sagristia di essa un esemplare del medesimo, per osservare quello in esso s'ordina. Dal Palazzo del Santo Ofizio questo dì primo di Febraro 1695.

Loco ✠ Sigilli

Joseph Bartholus Sanctæ Romanæ, & Universalis Inquisitionis Notarius.

Anno à Nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo sexcentesimo nonagesimoquinto, Indictione tertia; die verò prima Februarii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri Innocentii, Divina Providentia Papæ XII. supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad Valvas Basilicæ Principis Apostolorum Cancellariæ Apostolicæ in acie Campi Floræ, & in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Par-

Digitized by Google

Parrinum Sanctiſſimi Domini Noſtri Papæ, & Sanctæ Inquiſitionis Curſorem.

In Roma, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apoſtolica MDCXCV.

Digitized by Google

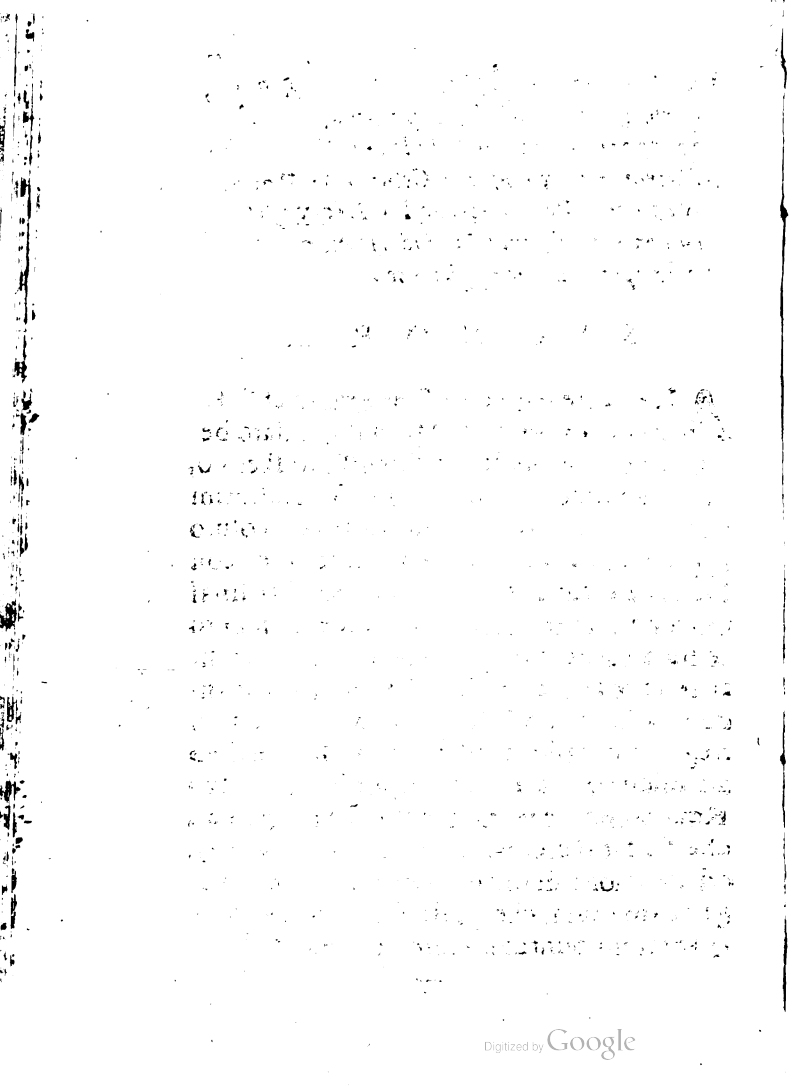

Digitized by Google

Muy Reverendo en Christo Padre Cardinal Grimani, mi mui cbaro, y muy amado Amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virrey. Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Por partel de los Deputados de esta mis fidelissima Ciudad, se me hà hecho la instangia del tenor siguiente.

SIGNORE.

ALle tante segnalatissime grazie, ch'il Paterno amore di V.M. ha dispensato benignamente a questo suo fidelissimo Regno, ha (seguitando l'orme de' suoi Gloriosissimi Predecessori Atagonesi, ed Austriaci) voluto aggiungere anche quella di far sapere, con suo Dispaccio, diretto a questo Cardinal Grimani, nostro dignissimo Vicere, quanto le sia a cuore la protezione di questi Sudditi nelle materie del Sant'Officio, incaricandogli a stare non solamente alla mira d'un negozio di tanta conseguenza, ma anche ad assicurare la nostra Deputatione in suo Real nome, che non permetterà giamai, che sia fatto alcun pregiudizio a' Privilegj, ed esenzioni di questo suo fidelissimo Regno, anzi farà, che quelli siano osservati, e mantenuti puntualmente: E benche il medesi-

Digitized by Google

desimo Cardinal Vicerè consapevole dell' intenzione di V.M. sempre inclinata a nostro favore, e persuaso della giustizia delle nostre domande, ci abbia anche prima di ricever il mentovato Dispaccio, fatto sperimentare gli effetti della sua assistenza, e stela opportunamente la mano contro a' tentativi degli Ecclesiastici, in tutte le congiunture, che si sono rappresentate, dovemo però riconoscerlo dalla M. V. che havendo manifestato una così grande amore-volezza verso di Noi, i suoi Ministri, prevengono gli ordini, per contribuire a' nostri vantaggi, laonde soprafatti da tante, e sì rare obligazioni, non avendo espressioni valevoli a rendere a V.M. quelle grazie, che sarebbero corrispondenti alla sua Real Munificenza, ci portiamo humilmente a' suoi Piedi, ed in nome Nostro, e di questo Publico, le offeriamo i cuori di quelli suoi fidelissimi Sudditi, pronti a sagrificar la vita, e gli averi al suo Real servigio; Supplicandola non solamente a palesare a questo Cardinal Grimani il suo Real gradimento, per l'efficacia, con la quale ha sostenuto le nostre ragioni, ma anche ad imporgliene la continuazione, per liberarci dalle soverchierie degli Ecclesiastici, sempre in-

ten-

Digitized by Google

tenti à coglier le occasioni, d'introdurre fra noi il preteso, e tanto abborrito da questi Popoli, Tribunale del Santo Officio, ed in vece d'ubbidire a' giusti, e riveriti ordini contenuti nella mentovata Cedola di V.M. ci fanno anche dopo la publicazione di essa provare le più gravi oppressioni, e violenze, che si possono imaginare in questa materia, e che si praticano nel detto preteso Tribunale, in guisa tale, che in vece di migliorare andiamo sempre più peggiorando; e quanto più siamo favoriti dalla M.V. altretanto siamo pregiudicati da'loro procedimenti; Che perciò supplichiamo V.M. ad imporre al medesimo Cardinal Vicere, che usando della Suprema, ed Economica Autorità, che tiene V.M. in questo Regno, usi tutti quei mezzi, che saranno più confacenti, per sottrarci da questi aggravi, a fin, che gli Ecclesiastici cessino pure una volta di tormentarci, e si proceda dagli Ordinarj, per la via ordinaria, conforme si procede negli altri delitti comuni, e stà disposto da' Sagri Canoni, leggi naturali, e divine, da' reiterati ordini de' nostri Augusti Monarchi, predecessori di V.M. alla cui Reale, e Cattolica Persona preghiamo dal Cielo con ardentissimi voti, che lunghi

anni, che la Cristianità tiene di bisogno. Napoli dal Capitolo di S. Lorenzo Maggiore li 31. Luglio 1709. Di V. M. Cattolica, Umilissimi, devotissimi, e fedelissimi Vassalli, che a suoi Reali Piedi s'umiliano. Li Deputati circa l'operazioni, e pregiudizj, che risultano dal preteso Tribunale del Sant' Officio. D. Carlo Brancaccio per Nido. Marc'Antonio Cioffi Marchese dell'Oliveto per Porto, D. Fabio di Dura per Porto. D. Camillo Severino per Porto. D. Mario Montalto per Nido. Francesco Pignatelli Duca della Rocca per Nido. D. Gio: di Guevara per Nido. Muzio di Majo per Montagna. Giuseppe del Ponte Duca di Flumari per Portanova. D Gio: Battista Caracciolo per Capuano. Francesco di Ligoro per Portanova. D. Giuseppe Serra per Portanova. Ascanio Rossi per Montagna: Gio: Francesco Caracciolo Duca di Castelluccio per Capuano. D. Giuseppe Russo per Montagna. Giuseppe Antonio de Marino Eletto del fidelissimo Popolo. Giuseppe Valle per il fidelissimo Popolo. Cesare Ruvano per il fideliss. Popolo. Filippo Ruvano per il fideliss. Popolo. Nicola Corvo per il fideliss. Popolo; Haviendo visto la

refe-

referida instancia; y considerado la materia, con la atencion que requiere su importancia, y hecho; examinarla de Ministros doctos, y zelantes del servicio de Dios, y mio, me ha parecido declarar mi Real voluntad, que es, que se mantengan firmes, y inviolables, siempre los Privilegios, y ordenes, que sobre este punto, se hallan concedidos de mis Reales Predecessores, y especialmente, las del Señor Rey Philipe Secundo en virtud de las quales, no permitireis de ninguna manera, que en las Causas, pertenecientes a nuestra Santa Fee, procedan sino los Arzobispos, y demas ordenarios, y con la via ordenaria, que se practica en los otros delictos, y causas criminales Eclesiasticas, sin permitir en esto la menor novedad, que se oponga a la disposicion referida, castigando severamente a los que intentaren perturbarla, y sino fueren sugetos a mi Real Iurisdicion, practicareis todos los medios, de que yo puedo usar, en virtud de la Real Politica, y Economica, Potestad, que Dios me ha concedido, pues tratandose de un negocio tan grave, y que desde el tiempo del Señor Emperador Carlos Quinto hasta el del Rey Don Carlos Secundo mi Tio, ha producido tan escandalosos

Digitized by Google

losos inconvenientes, a los quales se ha procurado siempre, por mis Predecesores, de ocurrir con los remedios mas eficazes, respecto de ir comprendido en el el Servicio de Dios, y la quietud publica de este Reyno, que tanto desseo, y es de mi obligacion mantener, no es razon, que estos mis fidelissimos Subditos experimenten la menor omision en protegerlos, y assistirlos, quando tienen de su parte el favor de la Justicia, y el de mi Real animo, tan inclinado, a que reciban todo el consuelo que corresponde a su fidelidad, y a mi Real animo, tan inclinado a que reciban todo el consuelo, que corresponde a su fidelidad, y a mi Real gratitud a ella. Y en consequencia de esta mi Real deliberacion, os mando, que comuniqueis este Despacho, a mi Consejo Colateral, y a la Junta de Iurisdicion, que otimamente se formò de mi Real orden, y que con acuerdo del Colateral, y de la misma Junta, procedais a quanto tocare a su execuzion, y los medios que se juzcaren convenientes, para su puntual observancia: Y a los referidos Diputados comunicareis la resolucion que he tenido por bien tomar, en vista de la mencionada instancia. Y sea, Muy Reverendo en Chri-

sto

ſto Padre Cardinal Grimani, mi muy charo, y muy amado Amigo, Dios nueſtro Señor en vueſtra continua Guardia. De Barzelona a 15. de Setiembre de 1709.

YO EL REY.

D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz.

Sacoſe de ſu Original, de que certifico yo ſubſcrito D. Antonio Diaz, y Guemes Cavallero de Orden de Santiago del Conſejo de Su Mageſtad, y ſu Secretario, que de orden de Su Eminençia ſirvo el Empleo de Seeretario de Eſtado, y Guerra de eſte Reyno de Napoles a 13. de Noviembre 1709.

D. Antonio Diaz, y Guemez.

Digitized by Google

Digitized by Google

Per la pietà cristiana, e'l zelo ardente della nostra sacrosanta religione, di cui, non men che i Venerabili sempremai Cherici, e Cattolici, e glorioſi nostri Principi, gli uomini tutti di questa Città, e Regno oltremisura abbondano, avvien, che questi altresì, come quelli, con grandissima indegnazion d'animo, ed abbominaron sempre, ed abbominano chiunque duro, e protervo coll'empio ferro dell' eresia osa squarciare il seno della Cattolica Chiesa (di quella pia, e tenera madre, da cui col dolce latte della divina parola semo tutti nutricati) e che con ogni studio procurato abbiano, che sien que' tali, per togliere l'esempio di sì nocevole, e temerario ardimento, severamente puniti. Sicchè ben possiamo dire, che maggiore in alcun modo sia l'odio nostro contra l'abominevole miscredenza, che quello, il quale dimostrò, e dimostra la Chiesa. Imperciocchè ella, pensando al comandamento in persona degli Apostoli fattole dal suo sposo, dicente: *Apprendete da me, che sono umile, e mansueto, e non presummiate di signoreggiare altrui, come li Principi signoreggiano lor Vassalli*, tenne sempre, e tiene verso gli eretici assai dolce maniera.

Quella, ch' ella tenea primieramente,

Digitized by Google

la espresse il Padre Sant' Agostino, il quale, essendo tutta la Chiesa d'Affrica dagli empj Donatisti, non sol col veleno della lingua, ma col ferro, e con ogni crudeltà fieramente straziata; ed usando perciò i ministri dello Imperadore di quelli un poco duramente castigare; si scrisse loro, che ne egli, ne gli altri Vescovi suoi compagni dinunziarebbono mai piu davanti da loro niuno eretico, se essi non lasciassero l'uso di'mporre a quelli altre pene, che salutari: perocchè essi sapevano, che un ministro di Giesu Cristo dee amar meglio di spargere il sangue egli, che di vederlo spargere agli altri. Ed espressela Grisostomo nel trattato del Sacerdozio, dicendo: *Neque licet tanta cum auctoritate homines curare cum quanta Pastor oves curat. Hic enim potest & vincire, & a pabulo arcere, urere, & secare: cùm illic medicina, ac curationis suscipiendæ facultas posita minimè sit in illo, qui medicinam adhibet, sed in eo tantùm, qui laborat. Hoc enim admirandus ille vir cùm intelligeret, sic Corinthios alloquitur: Non quòd dominemur vobis nomine fidei, sed adjutores sumus gaudii vestri. Christianis enim minimè licet peccantium lapsus corrigere: exteri quidem judices cùm facinorosos homines leges transgressos fuisse deprehenderunt, magna se præditos auctoritate, ac potestate ostendunt, eosdemque vel invitos suos ipsorum*

mo-

Digitized by Google

mores mutare cogunt. Hic verò, non vim efferre, sed suadere tantùm oportet, atque hac ratione meliorem efficere quemadmodum susceperis: neque enim nobis facultas nostra a legibus data ad delinquentes coercendos, ac, ne si dedissent quidem, haberemus ubi vim ejusmodi, patentiamque exercere possemus, cùm Christus eos æterna corona donet, non qui coacti, sed certo animæ proposito a peccato abstineant. E ricevettela ella dal Beato Pietro Principe degli Appostoli, principale tra gli evangelici Pastori, capo visibile della Chiesa: il qual nella prima sua pistola dice così: *Pascite qui in vobis est gregem Dei, non coactè, sed spontaneè secundùm Deum*: e similmente dal venseesimo canone degli Appostoli, dicente: *Episcopum, qui fideles delinquentes, vel infideles injuriam inferentes percutit, & terrorem ipsis propter hujusmodi vult incutere, deponi præcipimus: nusquàm enim Dominus hoc nos docuit: imò verò contrà, cùm ipse percuteretur, non percutiebat, cùm lacesseretur convitiis, non segerebat convitium, cùm pateretur, non comminabatur.* Ed erale dalla ragion commendata, la qual mostrava, questa differenzia essere tra la spirituale, e temporal potestà, che questa, nelle sollecitudini della quale è sol la pubblica quiete, non si cura, se a forza, o di volontà, altri sia ritratto dal turbar la pubblica pace: ma quella, il cui finale intendimen-

Digitized by Google

to si è di conducere ciascuna anima a Dio, sol cerca, che l'uomo col cuore si volga a Dio: e se all' empio toglieffe la vita, perderebbe la speranza, che colui si convertisse, e così perderebbe tutto il suo fine, e'l suo disiderio. Imperò San Grisostomo disse: *In Principibus movet metus, in his verò nequaquàm:* affermando, *Idcircò excellentiorem esse potestatem Episcoporum potestate Principum, quòd majus sit imperare volentibus, quàm invitis.* E Lattanzio: *Non est opus re, & injuria, quia religio cogi non potest; defendenda est, non accidendo, sed moriendo, non sævitia, sed patientia.* E'l santissimo, e savissimo successor di Piero, Gregorio il Grande, scrisse a Giovanni di Gerusalemme: *Quid autem de Episcopis, qui verberibus timeri volunt, canones dicent, benè vestra fraternitas novit: Pastores enim facti sumus, non persecutores: & egregius Prædicator dicit: argue, obsecra, increpa cum omni patientia. Nova verò, atque inaudita est ipsa prædicatio, quæ verberibus exigit fidem.* Poi ha ella in alcuni tempi, ed in alcune parti mutato stile: ma nondimeno ha servato sempre il suo spirito, e voluto, che' malvagi sieno con le pene alcuni rivolti alla buona via: ma per non torsi la speme di convertirli, facendoli punire al giudice laico, sempre dice, che non vuol, che sieno puniti con pena di sangue. E così la Chiesa castiga bene

Digitized by Google

bene i suoi figliuoli, e scacciali da se, e dichiarali suoi nimici, ove pertinaci dimorino: ma quando sono gia suoi nimici divenuti, opera verso loro cio, che insegna a noi, che dobbiamo fare verso i nimici nostri, cioè, non solamente non nuocer loro, ma proccurare ogni lor verace bene. Ma noi, li quali non semo da tal riguardi ritenuti, allarghiamo piu liberamente il freno del giusto nostro sdegno contra gli empj: e disideriamo, che essi, li quali offendono la maestà di Dio in ambedue le sue immagini, che sono in terra, cioè nella Repubblica Ecclesiastica, e nella civile, dall'una, e dall'altra, dalla spirituale, e dalla temporale spada sieno rigidamente puniti. E giugne a tanto in noi il zelo, e l'amore verso la nostra verace, e santa fede, e l'odio contro l'abominevole miscredenza, tanto oltre s'avanza, che niuna pena, comechè aspra, e severa, fora, per nostro avviso, giammai sufficiente a punire, chi con gli alti tenebrosi dell'eretica pravità il puro candore della nostra fede osa in qualche parte macchiare: anzi spinto ciascuno da una quasi pietosa crudeltà, sarebbe ben pronto, per lo sterminio, e struggimento de' miscredenti, ad apprestare e ferro, e fuoco.

Non creda dunque alcuno, che, se tra noi, e' venerandi Cherici sopra'l fatto del punire gli cre-

Digitized by Google

eretici è qualche discordia d'opinioni, ciò avvenga per cagione delle pene, con cui si debbon gli eretici punire: anzi avvien solamente per la maniera di giudicare. Ad un certo disusato, e strano modo di giudicar le cause di eresia, che da qualche tempo in qua si cominciò ad usare in alcune parti della Cristianità, e'l quale par, che veramente i reverendi Cherici tentassero, che si stabilisse nel Regno, i nostri Cittadini si sono ragionevolmente opposti, avvisando, che qui tal maniera di procedere fosse senza niuno dubbio per recare, non bene, e avanzo, ma grandissimo pregiudicio al servigio di Dio, alla sua santa, e giusta legge, ed al pubblico bene. Onde sol da noi si difidera l'usitata maniera di giudicio, dagli antichi sacri Canoni, con la scorta della divina legge, stabilita: la quale, lasciamo star, che toglie via tutti i predetti mali, ancora fa, che piu sicuramente si dia giudicio de' falli de' rei, e per conseguente sieno quelli de' loro misfatti, per esempio altrui, piu severamente puniti. Imperocchè è da notare, che verace, e comune sentenza de' savj Canonisti si è, che allorchè si procede contro altrui per modo disusato, non si dee contro i rei usar la pena usitata, ma altra minor di quella, per cagion della dubbietà delle pruove, sì come noi, nel processo di questa

Digitized by Google

sta scrittura, a suo luogo, faremo piu chiaro. Dichè, a chiunque ha sentimento, di leggieri puote apparere, quello, che ardentemente difidera questo Comune, sì è, che gli eretici sieno aspriſſimamente puniti, in quanto egli presumme, che non s'abbia a tener quel modo di giudicio, secondo il quale non si possono i malfattori castigar severamente. Ne desia egli, ne presumme, ne chiede, che passeggi impunita l'empietà, ma sol vuole, che non rimanga abbattuta, ed oppressa l'innocenza. Vuol, che si strappino i logli dalla nostra terra, se talora ci allignano, ma non alla cieca, strappando ancor le fruttifere spighe. Vuol, che vibri feroci i colpi della sua spada contro i miscredenti la giustizia, ma con la visiera alzata, acciocchè, in vece dei rei, ancor gl'innocenti ella non fera, ed uccida.

E ci diamo senza fallo a credere, che se i venerabili Cherici, da cui s'avvisa, potersi mettere in pratica la disusata maniera di giudicare (lasciando l'altre ragioni) avesser posto mente ad alcune circunstanze, che forse qui, e non altrove concorrono, e che a noi, come piu vicine, sono elle piu sensibili; senza verun dubbio, essi, si come coloro, che saggi, e prudenti, e zelanti sono, sarebbon contenti, che tra noi l'usitata maniera, come piu sicura, e certa, si praticasse, si come per

tanti

Digitized by Google

canti trasandati secoli si è sempremai felicemente tra noi praticato; ne ora la Sacra Congregazione della Inquisizion di Roma avrebbe comandato, che qui si pubblicasse un'editto, di cui al presente siamo per ragionare: gli ordini del quale recano alla Real giurisdizione notabile, e grave pregiudicio, in se racchiudono la disusata maniera di giudicio, e grave danno al pubblico bene apportano. Sono elli pregiudiciali alla Real giurisdizione, in quanto(acciocchè tacciamo or dell'altre ragioni) si son pubblicati quì senza il R. exequatur. Contengono la maniera non consueta di giudicare, perciocchè, secondo l'antico costume procedendo, non potrebbon giammai quelli praticarsi. Ed al pubblico bene grave danno arrecano, per esser'elli così ampj, generali, ed indeterminati, e distendere oltremisura i lor confini, obbligando i fedeli, per picciole ombre di vani sospetti, ad accusare le buone persone al Tribunale della Inquisizione, partorisconsenza fallo, se non altro, infamia all'innocenza, agitano, e tormentano le coscienze de' pusillanimi, sciolgono il freno alla malvagità degli scellerati uomini, con apprestar loro largo campo d'infamare a torto, ed a lor grado, i buoni, e con cio la bella, e dolce quiete dello pubblico stato sconvolgono, e turbano.

La-

Digitized by Google

Laonde da questa credenza mossi gl'Ill. Deputati per gli affari appartenenti alla Inquisizione di questa fedelissima Città, e Regno, per non esser manchevoli all'incarco da questo Comune, mediante le sue Piazze, loro impostò, sono ricorsi a S. Ecc. ed a' Sig. del R. Collaterale, lor divisando i pregiudicj, che l'editto con seco trae, porgendo loro fervenți prieghi, acciocchè vi metteſſer tosto salutevol compensamento. Perchè, speriamo altresì, che le nostre ragioni, mediante l'Eccellentissimo Sig. Vicerè, e' Sig. del Collaterale, a S. S. manifestandosi, ella pietosamente, e benignamente riguardandole, non fia per sofferire, che così pia, e religiosa Città, in cui ella ebbe sì nobil cuna, nella più viva, e sensibil parte, qual si è la pietà, e la religione, per cui oltremodo sen va fastosa, così forte, aspra offesa, e sconvenevole riceva.

Ed acciocchè le ragioni di tutto quel, che abbiamo proposto a S. Ecc. ed a' Sig. del Collaterale fien chiaramente conte; partiremo in tre capitoli la nostra scrittura.

Nel primo diviseremo, quanto grave pregiudicio alla Real giurisdizione faccia l'introdurre editto, o altro ordinamento di Roma senza il R. exequatur, il qual pregiudicio giammai non si scompagna da quello di questo Comune.

Digitized by Google

Nel secondo dimostrerremo, che l'editto contenendo alcune cose, per le quali si presuppone, che s'abbia a tener tra noi la via disusata, questo Comune ne riceverebbe gran torto nella sua ragione di non soggiacere ad altra maniera di giudicio, che la usitata: ed a questo proposito faremo compendiosa memoria delle ragioni, per cui avvisiamo, non potersi qui porre in pratica la maniera disusata di procedere contra gli eretici, ne l'occultamento de' nomi de' testimonj, ne simili cose.

Nel terzo esaminando minutamente alcuni capitoli dell' editto, dimostrerremo, che altri offendono la Real giurisdizione, ed altri come ripugnanti, e contrarj alla maniera usitata, non si debbano tra noi praticare.

CAP.

Digitized by Google

CAP. I.

In cui si dimostra, quanto grave pregiudicio alla Real giurisdizione faccia lo introdurre editto, o altro ordinamento di Roma senza il R. exequatur, il qual pregiudicio giammai non si scompagna da quello di questo Comune.

EGli è veramente sì manifesta cosa, che niuno statuto della podestà ecclesiastica si possa pubblicare senza il consentimento della podestà temporale, che non par, che se ne dovesse pur ragionare, nonchè dubitare. Ma, poichè altri ci costrigne pure a favellarne, fia buopo, che noi mostriamo, non solamente così dovere essere, ma ancora le ragioni, perchè, guardando agli principj delle cose, così debbe essere. Fieno dunque il fondamento, e la forza del nostro ragionamento le parole della santa scrittura. Nella quale noi troviamo, che l'Appostolo, scrivendo a cherici, e laici, ond'era composta la Chiesa di Roma, disse loro: *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas, nisi a Deo: quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt. Itaque qui resistit Potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. Non enim sine causa gladium portat, Dei enim minister est. Ideò necessitate subditi estote, non*

Digitized by Google

solùm propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideò enim & tributa præstatis ministri enim Dei sunt. E piu volte quello medesimo dice. Dalla qual parola molte verità si pigliano a favor nostro: ed una ne noterremo ora, cioè che' Principi, stabiliti da Dio, sono con perfetta potestà stabiliti. *Quæ autem sunt, à Deo ordinatæ sunt.* Ed è la lor possanza sopra tutto quello, che alla salute de'popoli appartiene: la quale dipende, non sol da'civili, ma ancora da' sacri ordinamenti: perchè, se gli Principi non avessero il potere di por mente agli ecclesiastici statuti, non sarebbe la lor potestà ordinata, e compiuta, e non potrebber'essi convenevolmente provveder la salute de' soggetti. Non, che debbia il Principe laico fare, o disfare leggi spirituali, ma che solamente vegghiare, e stare attento, e studiarsi, che quelle, che il legittimo facitor di quelle va faccendo, non sieno per alcuna cagione contrarie al felice viaggio, ed alla sicurtà della nave, al governo della quale da Dio è stato posto. La natura della loro autorità la conobbero, e spiegaro i Principi: tra' quali uno de'piu santi, cioè Teodosio, di quella parlando, disse così: *Reipublicæ nostræ constitutio ea, quæ in Deum est pietate præcipua, nititur, multaque inter hanc, & illam cognatio, ac familiaritas intercedit. Nam ex se invicem pendent,*

Digitized by Google

dent, & utraque prosperis alterius successibus incrementa sumit: quandoquidem ut vera religio justa actione perficitur, ità Respublica, utriusque ope nixa, floreſcit. Cum itaque Deus Imperii habenas nobis tradiderit, iisque, qui Imperio nostro parent, pietatis, & securitatis quoddam quasi vinculum nos esse voluerit; harum inter se societatem providentiæ, & hominibus nos præbentes, indivulsam perpetuò conservare contendimus. E più avanti: *In id operam damus, ut ecclesiasticus status ejusmodi sit, qui & Deum deceat, & temporibus nostris quam maximè congruat, idemque ex omnium concordia, & consensione suam tranquillitatem obtineat, tum per ecclesiasticarum controversiarum a turbis, & seditionibus liber existat, tum demum, ut pia religio ab omni reprehensione immunis perseveret, eorumque vita qui inter Clericos censetur, vel magno quoque inter illos sacerdotio funguntur, omni prorsus nævo, & culpa vacet.*

E la conobbero similmente i Santi Pastori della Chiesa di Dio, perciocchè il Sacro Concilio di Efeso la lettera di Teodosio, in cui egli cio scrisse, approvò, e polela tra gli atti. E San Leone, scrivendo allo 'mperadore, sì gli disse: *Debes incunctanter advertere, tibi non solùm ad mundi regimen, sed etiam maximè ad Ecclesiæ præsidium esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, & quæ bona sunt statuta defendas &c.* An-

Digitized by Google

Anche S. Agostino, scrivendo contra Cresco, disse: *In hoc Reges, sicut eis divinitus præcipitur, Deo serviunt, in quantum Reges sunt, si in Regno suo bona jubeant, mala prohibeant, non solùm quæ pertinent ad humanam societatem, verùm etiam quæ pertinent ad divinam religionem.*

E diciamo più, che' Santi Padri riconobbero ancora, potere i Principi, ove gran bisogno il richieggia, far leggi intorno alle cose ecclesiastiche, ed impedire in alcun modo l'ecclesiastica libertà. Questo dimostra chiaramente il savissimo, e santissimo Pastor della Chiesa Gregorio il Grande, il quale, avendo lo'mperadore fatta una legge, con cui comandava, che non fossero ammessi nello stato monacale i soldati; e parendo a lui degnamente, tal legge, per esser contraria alla libertà ecclesiastica, opposta alla divina legge; non per tanto credette, che suo dovere fosse farla pubblicare, e scrissene allo'mperadore una lettera, e sì è nel libro secondo delle sue pistole, in cui dice così: *Ego quidem eandem legem per diversas partes transmitti feci, & quia lex ista omnipotenti Deo minimè concordat, ecce per suggestionis meæ paginam serenissimis Dominis nuntiavi. Utrinque ergo quod debui exolvi, qui & Imperatori obedientiam præbui, & quod sensi minimè tacui.* Che dun-

Digitized by Google

dunque diremo di San Gregorio? peccò egli, tenendo mano ad una legge, la quale *Omnipotenti Deo minimè concordabat*? Unqua a Dio non piaccia, che cio di quel grande, e santo Papa si creda. Certo egli sapeva, che *digni sunt morte, non solùm qui faciunt mala, sed etiam qui consentiunt illis*: ma sapeva ancora, che questa legge, la quale a lui pareva ingiusta, tal non fosse per qualche necessità dello 'mperio, la qual solo il Principe potea sapere. E così ci diede a divedere, che solo il Principe, il qual siede al governo del vasello del Regno, puo conoscere, quali cose s'oppongano al diritto, e tranquillo viaggio di quello: onde potrebbe avvenire, che alcuna legge fatta dal Papa, avvegnachè santissima, per alcuna cagione, al solo Principe nota, fosse al pubblico bene contraria, e conseguentemente non fosse da pubblicare.

Senzachè non è impossibile, che'l Papa, e la Chiesa faccia alcuna legge, credendola giusta, e quella tal non sia, ma dannosa: quello, che tutti i Santi, e Dottori ci'nsegnano, ed insegnolloci nuovamente l'Autor del libro fatto a pro di Roma contra la libertà della Chiesa Gallicana, il qual da un santo uomo, ricevuto dal santissimo Papa Innocenzio XI. sotto la sua protezione, fu composto: e credesi comunemente, che

Digitized by Google

che partecipasse nel lavoro il piu caro ministro di quel santo Papa. In questo libro, fatto, come appare, non per iscemar nulla dell'autorità del sommo Pastore, ma per crescerla, leggiamo distesamente sposta la sentenzia, che'l Cardinal Madruccio sostenne gia in pieno Concilio, cioè: *Quemcunque Pontificem in judicanda lege conducibili, vel non conducibili, falli posse*, perocchè dice egli cosi: *La luce dello Spirito Santo non discuopre sempre a' sommi Pastori gl' inganni degl' ipocriti, le lusingherie de' cortigiani, le menzogne de' malvagi: Ne gli libera sempre dagli errori, in che possano cadere per la importunità degli ambiziosi, per la sollecitazion de' Grandi, per li ma' consigli de' loro uficiali. Che se il Papa per se stesso si lasciasse signoreggiare alla passion di vendicare qualche sue proprie ingiurie, o d'ammassar denari, o d'avanzar li suoi, o d'altro poco cristiano intendimento (quantunque cio non si debbia senza grandi ragioni sospicare) e perciò comandasse alcuna cosa oltr'al suo potere, ovver contraria alla giustizia (il che ben puote avvenire, perciocchè l'altezza, e la santità della sedia non rende altrui ne santo, ne impeccabile) chi dubita, ch'egli non dovesse esser licito di non fare il suo comandamento? Or quello, che si potrebbe fare verso un particolar comandamento, puosi altresì verso le leggi generali.* E potrebbe oltraccio uno statuto del Papa essere

Digitized by Google

sere per se giusto, ma contrario a' costumi del paese, per lo qual fosse fatto (si come avviene appunto ora dell' editto, di cui parliamo) il che sarebbe sufficiente renderlo nullo, secondochè ci'nsegna San Tommaso. Ancora potrebbe essere per se giusto, e conforme a' costumi del paese, ma tale, che non avesse le condizioni richieste alle leggi ecclesiastiche, cioè che appaja la loro utilità. Imperocchè è da sapere, che questa differenza ha dalle leggi civili alle sacre, che quelle son giuste, perchè son leggi, ma queste Cristo comandò, che contengano evidente utilità: ed in questo volle, che stesse la varietà della legge evangelica di libertà dalla legge antica di servitù, la qual servitù era, come dice S. Agostino, questa, che' Giudei erano oppressi dal peso di molte osservanze legali, delle quali non iscorgevan l'utilità. Il che non volle Nostro Signore che fosse così nella legge di libertà: onde disse: *Io non vi chiamerò più oggimai servi, perocchè il servo non sa quello, che fa il Signore: ma io vi ho nominati miei amici, percioccchè vi ho dato ad intendere tutto quello, che ho appreso da mio Padre.* Or quando ciò avvenisse, il Papa non potrebbe essere senza grave rimorso di coscienza per l'aver fatta legge, che avesse cagionati sì fatti mali. Perchè molto gli dovrebbe esser caro, che altri insieme

Digitized by Google

col pubblicar della legge impediſce que' mali, e lui ne faceſſe accorto. E certo queſta è la loro intenzione, ſiccome ci fa certi una decretale di Papa Aleſſandro III. il quale ſcriſſe così ad un Veſcovo: *Si quando aliqua tuæ Fraternitati dirigimus, quæ animam tuam exaſperare videntur, turbari non debes. . . Qualitatem negotii, pro quo tibi ſcribitur, diligenter conſiderans, aut mandatum noſtrum reverenter adimpleas, aut per litteras tuas, quare adimplere non poſſis, rationabilem cauſam prætendas: quia patienter ſuſtinebimus, ſi non feceris quod prava nobis fuerit inſinuatione ſuggeſtum.* Egli è adunque coſa cara a' Sommi Pontefici, che ſia chi conſideri tutti li ſuoi ſtatuti, e bolle, e brevi, per vedere, ſe in quelli, per iſciagura, ſi trovaſſe alcun de' predetti difetti, ad ammonirnelo. E queſti niun' altro può eſſere, che il Principe del paeſe, e' ſuoi miniſtri, li quali ſono appieno informati dello ſtato, e de' biſogni di quello. E che cio ſia vero, guardiſi, come i Santi Padri uſaron ſempre di mandare a' Principi gli loro ordinamenti, acciocchè quegli li faceſſer pubblicare. Così fece il ſecondo Concilio generale, il quale nella piſtola Sinodica a Teodoſio così favella: *Rogamus itaque tuam clementiam, ut per litteras quoque tuæ pietatis confirmetur Concilii decretum, ut ſicuti litteris, quibus nos convocaſti,*

Ec-

Digitized by Google

Ecclesiam honore prosecutus es, ita etiam finem eorum quæ decreta sunt obsignes. Così il Concilio d'Efeso allo stesso Imperatore: *Jubeatis, ut ea, quæ constituta sunt ab Oecumenica, & sancta Synodo ad pietatis confirmationem contra Nestorium, & ejus impium dogma, suum robur obtineat assensu vestræ pietatis stabilita.* Così sempremai si è usato di fare in questo Regno, cioè a dire, che ciascuno ordinamento, o breve, che dir vogliamo, di Roma ha sempre, ad esser pubblicato, avuto bisogno del R. exequatur. La qual ferma legge dalla ragione insegnata, dall'autorità de' Santi Padri confermata, ed alla conservazion de' Regni necessaria, non si lasciò mai quì di praticare, non solamente verso le Bolle, ed altri ordinamenti fatti per Breve Apostolico, ma le lettere, che da Roma a' Vescovi, o ad altri Prelati si mandano, come rendono ben chiara testimonianza gli scrittori antichi, e moderni, così Ecclesiastici, come laici. (1) Ne' quali ancora chia-

(1) Reg. de ponte de R. exequatur in manuscrip. Menoch. in tract. de jurisdict. lib. 1. c. 19. novitèr imptes. Cabedo dec. 3 n. 7. Cancer. par. 3. var. n. 6. Cutell. ad l. Federici not. 45. & ad l. Mart. not. 64. quo loci notat formulas Siciliæ; Borrell. de præst. Reg. Cathol. cap. 51. n. 3. & 4. Anton. de Amat. ref. 82. n. 28. Jac. de Graffis lib. 4. decisio. aurear. casuum consc. super explicat. Bullæ Cœnæ cap. princ. 18. n. 20. P. Diana var. res. par. 4. tr. 1. de immun. Eccles. res. 9. qui putat non ex potest. ordinaria sed ex privilegio Sedis Apost. ita statutum: opponitur tamen Salgad. de supplicatione ad Sanctissimum par. 1. cap. 2. a n. 36. latissimè Chioccarell. in manuscr. sub tit. de R. exequatur.

Google

mente si scorge, che questo usato siesi tenuto in tutto il mondo Cristiano, e spezialmente nell'Italia, nella Francia, e nelle Spagne, sì come mostrano i Dottori allegati dal Reggente de Ponte, dicente: *Sed isthæc consuetudo sunt statuta, & leges universales in universa Christiana Repub. & sic practicatur in universa Christiana Rep. in Italia, Gallia, Hispania, aliisque mundi partibus. Et in aliis Regnis practica est durior; nam non utuntur hoc vocabulo EXEQUATUR, prout in hoc Regno, ad finem exequendi, vel consulendi, & certiorandi; sed consuetudo, & statuta sunt, quæ dicunt requiri PLACET, & quando non placet, reiiciuntur provisiones, & non tractatur de alia consultatione.* (2) E forse ad alcuni alquanto strana cosa sembrerà l'udire, che non solamente per la pubblicazione delle lettere missive, ma delle Indulgenze, e de' Giubilei altresì, siesi il R. exequatur nel nostro Regno praticato: ma ben tosto fie sgombra la lor maraviglia, se prenderanno la briga di volgere non molte carte di Chioccarello, del Reggente di Ponte, ed alcuni atti della Reale Cancellaria, ne' quali, fra l'altre cose, si conserva lettera, scritta a' dì 3. di Luglio 1500. dal Re Federigo, in cui si legge, che, per consentimento de' Papi, non siesi

(2) Reg. de Ponte nu. 22. ubi supr. cum quibus concordant Menoch. cit. loco, aliique passim ab eo allegati.

Digitized by Google

fiesi giammai nel Regno messa in esecuzione provisione veruna di Roma, o sia Bolla, o scomunica, o altro simigliante ordinamento, senza precedere il R. exequatur: Copia della lettera si legge ne' manuscritti di Chioccarello. (3) In esecuzione del quale stabilimento, essendo mandata un'inibitoria di Roma, acciocchè non procedesse in una certa causa il Mastrodatti del Vicario Capuano; dal Collaterale ne fu impedita l'esecuzione, perciocchè non si era dimandato il R. exequatur. Anzi in quel tempo, che governava questo Regno il Gran Capitano, oltr' a molti ordini, che si leggono dati, affinchè non si desse la possessione a' Vescovi, ed Abbati, insino ad essersi impedita la possessione de' beneficj conferiti a' Cardinali, per non esser preceduto il R. exequatur, si leggono altresì gli ordini dati, acciocchè si castigassero rigidamente alcuni, i quali aveano avuto ardimento di pubblicare nella Città di Cosenza una scomunica, ed interdetto mandato da Roma contro di Suor' Angelica Ferraro Monaca dell'Ordine di S. Bernardo, perchè preceduto non era il R. exequatur. (4) quantunque chi coll'acutezza dello 'ntelletto divide lo indivisibile, e truova distinzioni nell'identità,

(3) Chioccarell. ubi sup. fol. mihi 64.
(4) Chioccar. fol. 73.

Digitized by Google

tità, avrebbe potuto, per avventura, dire, che essendo quegli ordini contro di persona Ecclesiastica, ed immediatamente a' ministri Ecclesiastici sottoposta, non dovessero esser compresi ne'generali stabilimenti del R. exequatur. Ma tal ragione avrebbe senza dubbio, come nebbia per Sole, dileguata la infinita moltitudine di contrarj esempj, de'quali a noi sol pochi mestier fia qui porre in nota. Certo videsi nel tempo del mentovato Vecerè praticato il R. exequatur con Niccolò Panico Commessario Appostolico, a cui era stato imposto da S. S. e dal Vescovo di Mileto, che'nquirisse, e procedesse contro alcuni Preti della medesima Diocesi di Milero(5) E qui è da notare, che quantunque il Vescovo avesse potuto dare i medesimi ordini, per la potestà ordinaria, e commettere la informazione contro de' Preti suoi soggetti; non però di meno, perchè non volle questa autorità, ma quella del Papa delegata, usare; fu di mestiere, che precedesse il R. exequatur.

E perciocchè forse, come si puo credere, soventemente i Cherici si sono ingegnati di sottrarne alcuni de' loro ordinamenti al R. exequatur; affinchè si togliesse per innanzi questa al Regno dannevole presunzione, il Duca d'Alcalà nel mese d' Agosto 1561. for-

(5) Ghioccar. fol. 82.

Digitized by Google

formò pragmatica con intervento, e maturo parere del R. Collaterale, per la quale ordinò, che nel Regno non si pubblichino giammai rescritti, brevi, ed altre provisioni Apposto liche senza che preceda il R. exequatur, e licenza di S. E. in scriptis: copia della qual pragmatica leggesi nello stesso Cocchiarello (6) le quali parole, cioè rescritti, brevi, ed altre provisioni, perchè di lor propria natura, sono atte a comprender tutto senza restrizione, o limitazione alcuna, furono perciò atte, e valevoli a comprendere anche li Giubilei: conciosliecosachè troviamo, che a' dì 14. e 15. di Dicembre 1568. il Vecerè di quel tempo con lettere circolari fe consapevoli tutti li ministri delle Provincie del Regno, che il Nunzio di S.S. negli giorni passati gli avea presentato memoriale, dimandando il R. exequatur al Giubileo mandato nel Regno, acciocchè lo potesse pubblicare: il quale exequatur egli avea gia conceduto; e perciò ordinava, che con tal notizia non ne impedissero la pubblicazione. (7)

Ma troppo nel vero malagevole impresa fora l'annoverare una menoma parte degl'innumerabili esempli, che in fortificamento di questa pur troppo invecchiata pratica in

(6) Chioccar. fol. 97.
(7) Chioccar. fol. 100.

Digitized by Google

in dodici ben ampj volumi di Chioccarello, ed altrove contengonsi. E nondimeno alcune notizie intorno a sì fatta materia fia d'uopo toccare, le quali nell'allegato Autore solamente si ravvisano: le cui opere non essendo alla luce delle stampe uscite, a molti sono senza dubbio ascose. E spezialmente egli dee saperfi, che dal Duca d'Alcalà fu fatta una consulta nell'anno 1569. (8) diretta al Re nostro Signore, ove si dimostra, essere il R. exequatur passato in costume da tempo antichissimo, a fine di conservare la Real giurisdizione, la pubblica quiete, e la preeminenza, che nel Regno tengono i nostri Re: ed è costume questo sempremai tenuto, anche per lo comandemento della pragmatica pubblicata dal Re Ferdinando I. nel 1473. E nella sopratoccata consulta si dice, conchiudendo, non doversi dare l'exequatur alla Bolla de' censi, come pregiudiciale al pubblico bene, ed al commercio, la qual perciò non fu giammai in Regno ne ricevuta, ne praticata, ne ora si pratica. (9.)

Conservasi altresì una lettera scritta da S. M. al Duca d'Alcalà nell'anno 1568. a dì 19. di Dicembre, (10) in cui si legge, che dal Nun-

(8) Chioccar. fol. 105.
(9) Reg. Rovi. aliique passim sup prag. 1. de censib.
(10) Quam refert idem Chioccarell. fol. 107.

Digitized by Google

Nunzio in nome di S.S. le si erano presentati tre brevi Apposolici intorno alla riforma de' Frati Conventuali di S.Francesco, acciocchè il Re stesso imponesse, che quì si pubblicassero dal Vecere: onde egli ordina, che si adempia cio, che in essi si contiene, con ammonimento scritto di sua mano in una postdata, che v'interveniss l'exequatur nella forma solita.

In una lettera data a' dì 19. di Luglio 1569. (11) scritta dalla medesima Maestà al Duca d'Alcalà leggesi, che il Nunzio di S. S. gli avea proposti tre punti, uno de' quali riguardava il R. exequatur, intorno a cui disse il medesimo Nunzio, non mai presummersi, che non si dovesse usare; ben conoscendo, esser necessario per la conservazione del Regno, giusta l'antichissimo costume: ma desiderarsi solamente, che, dovendosi concedere, si trovasse qualche modo di concedersi tosto, e senza dilazione.

Da S.M., per la pubblicazione del nuovo Calendario, al Principe di Pietrapersia, allora Vecerè in questo Regno, con lettera del dì 21. d'Agosto 1582. (12) fu comandato, che si concedesse il R. exequatur, ammonendolo, che si facesse sì, che non ne venisse

D egli

(11) Refert idem Chioccar. fol 112.
(12) Idem Chioccar. fol. 115.

Digitized by Google

egli in niuna pur menoma parte nella sua Real giurisdizione pregiudicato.

Forsechè non si leggono molte lettere (13) dell' anno 1596. alcune del Papa, e del Cardinal Gesualdo, altre del Re, e del Vecerè, la materia delle quali si era l'impedimento opposto da' Reali Ministri all'esecuzione d'alcuni ordini da Roma qui mandati, li quali chiedean, che si togliesser via i Frati dal governo d'alcuni Monisteri di Monache, quantunque non Reali? la qual cosa, perciocchè non fù da' R. Ministri permessa, il Cardinal Gesualdo adoperossi sì, che i Frati in man sua, come Arcivescovo, rinunziasser o il governo, e da lui, sì come Ordinario, fu la rinunzia accettata. Indi, volendo il medesimo Arcivescovo visitare quei suoi Monisteri, domandonne al Vecerè la licenza, il quale glie le concedette, ordinando alle guardie ivi assistenti, che, ritirandosi, lasciassero spedita, e libera al Cardinale l'entrata.

Ma tralasciando d' annoverare altri esempli ben degni di matura considerazione, li quali leggonsi in una consulta, dal Conte di Benevento a S. M. inviata, ed altri di sì fatta guisa; fia sufficiente riducerci a mente, che sì antico, nobile, e profittevol costume interrotto in questo Regno giammai non

13) Quos refert Chioccar. ubi sup. fol. 125.

Digitized by Google

non si vide, mercè la vigilanza de' R. Ministri, alimentata da' saggi, e giusti sentimenti de' nostri Re, i quali con voce chiara hanno sempremai risonato agli orecchj de' lor ministri, essere il R. exequatur la base piu salda, e forte del dominio, la piu fida scorta, e verace regola del governo, e la pupilla degli occhj della Real Maestà.

Sol produceremo qui in mezzo alcuni esempli d'altri paesi, li quali tutti simile usato tengono, come veracemente afferma il Reggente di Ponte. E quantunque il notare alcuno particolare esemplo paja anzi diminuzion, che accrescimento di pruova; e meglio sarebbe per avventura dire, che a chi non è celato esser nel mondo la Francia, la Spagna, la Fiandra, non puo esser celato, che quivi non si pubblica mai niuna scrittura di Roma, senza che'l Principe, o' suoi Ministri ne diano licenza; pur ne toccheremo alcuno, il qual ci faccia pensare a tutti gli altri.

Noi troviamo addunque, che l'anno 1653. avendo il Papa dannate per una Bolla espressa alcune teologiche proposizioni, le quali non potean punto toccare niuna cosa temporale; e volendo quella far pubblicare in Francia, quantunque ella dal Re fosse disiderata, e fosse ben noto, che in lei non si contenevano altre cose, che spirituali; pure il

Digitized by Google

Papa al Re la mandò prima di farla pubblicare: ed il Re prima la fece attentamente considerare, e poi concedette, che si potesse pubblicare, e nella scrittura della concessione leggonsi queste parole: *Ed avendoci l'Arcivescovo d'Atene Nunzio di essò Santo Padre appo Noi, presentandoci il suo breve, richiesto da sua parte, che facciamo pubblicare la detta bolla; Noi avendo veduto, che in quella non si contiene niuna cosa contraria alla libertà della Chiesa Gallicana, ne alle ragioni di nostra Corona, &c.* Dunque ancor per pubblicare le determinazioni di dogmi di fede i Papi domandano la licenzia, e' Principi non la concedono, se non dopo matura considerazione. Questo è'l costume fermamente tenuto in que' paesi: il quale chi non sa, convien, che non sappia, che sia al mondo la Francia.

Simile della Fiandra diciamo, laddove una volta, tra l'altre (cio fu l'anno 1668.) avvenne uno assai notevol fatto, il qual fu questo. Aveano alcuni saviissimi, e santissimi Preti volgarizzato il novello Testamento di Giesu Cristo, e fattolo stampare a Mons, la qual translazione fu riputata migliore, che alcuna delle molte altre, che quivi correano, intantochè in una sola Città se ne venderono in sei mesi oltre a cinquemilia. Perciò alcuni potentissimi nimici di que' Preti con maligni istiga-

menti

Digitized by Google

menti conduſſero il Santo Padre a dannare per una ſpezial Bolla quel libro. Ma perchè ſapeano, che in Fiandra, dove forſe la ſantità, e bontà degli Autori, e del libro era conoſciuta, non ſarebbe lor venuto fatto di far ricevere tal Bolla; ſi miſero ad una inuſitata impreſa, cioè di far quella pubblicare in alcune Chieſe. Commoſſe sì ſtrana impreſa il Real Conſiglio: laonde fu fatta dal General Proccuratore del Re la richieſta, e dal Conſiglio la ſentenzia, che ſeguono:

Il Proccurator Generale del Re ſi duole, che quantunque ſecondo la PRINCIPAL RAGIONE DELLO STATO, *l'eſempio de' vicini Reami, l'uſo continuo di molti ſecoli, e gran quantità di pragmatiche di tempo in tempo compoſte da' noſtri Principi, egli non ſia lecito a' Veſcovi, o a' lor Vicarj, vacante la Chieſa, di ricevere, far pubblicare, o altramente far diſcorrere per loro Dioceſi niuna Bolla, o ordinamento di Corte di Roma, ſe prima non ſia quella ſtata eſaminata per li Reali Uficiali a cio diputati, ed avutone da loro il debito* PLACET: *e queſto s'uſi per giuſtiſſima ragione, acciocchè la Real poſſanza, e ſovranità del Re noſtro ſignore non ſia per tal via annullata, e' ſuoi buoni Vaſſalli coſtretti a neceſſità di dovere ubbidire que' tali ordinamenti, li quali ben potrebbe avvenir, che foſſero contrarj agli uſi, e coſtumi del paeſe; che nondimeno colui, che tiene l'uficio d'In-*

Digitized by Google

d'Internunzio, abbia fatta ricevere a' Vescovi, o Vicarj delle Chiese vacanti la quì inchiusa Bolla del Santo Padre, fatta addì 20. del passato Aprile, nella quale è dannato un libro, chiamato Nuovo Testamento di Giesu Cristo volgarizzato secondo l'edizion vulgata con le differenzie del testo Greco: non ostantech' e' sia stampato nella Terra di Mons con la debita licenzia dell' Arcivescovo di Cambrai, seguitata dall'approvamento del Vescovo di Namur, e del Dottor Pontano, e confermato ogni cosa per lettere di concessione del Consiglio privato del Re addì 24. di Luglio 1666. senzachè la Bolla predetta sia stata sottomessa al giudicio d'essi Reali Uficiali, ne ottenuto il PLACET: *Il quale mostra veramente, che non debbia esser conceduto giammai. Addunque concios siecosachè esso Procuratore per lo suo uficio non possa sufferer, che la detta Bolla sia ricevuta nella presente diocesi, che è della giurisdizion di questo Consiglio, ne in alcuno altro paese sottoposto al Re nostro signore; si supplica alla Corte, che imponga al Vicario Generale di questo Arcivescovado vacante, che abbia a mettere nelle sue mani tutte le copie, che egli avrà ricevute di tal Bolla, vietandoli il farla ristampare, pubblicare, o discorrere per lo suo distretto sotto pena d'essere staggiti, ovver sequestrati i suoi beni temporali, od altra maggiore, che al Consiglio piacerà. Il che facendo ec.* *B. A. Van d'en zipe*

Ve-

Digitized by Google

Veduto ogni cosa ec. si vieta al Vicario Generale il far pubblicare essa Bolla ec. In Malines, dì 10. di Luglio 1668. *Reugrande.*

Questo decreto non ha mestier di sposizione, anzi dimostra sì chiaramente il detto costume, e la ragion del costume, che meglio non la potremmo far noi, quantunque lungamente ne ragionassimo: ed è da notare, che le pramatiche, delle quali in esso si fa menzione, costringono anche noi, che viviamo sotto il medesimo Regno.

E certo, quanto sia questo costume necessario, e ragionevole, ne fa chiara testimonianza l'autorità de' Papi, i quali si son sempremai contentati, che le Bolle, e gli ordini da loro mandati, non si fossero nel Regno pubblicati prima di presentarsi nel Collaterale, e senzachè prima si fosse lor dato l'exequatur, come si è dimostro, e tutto giorno qui, ed altrove fermamente s'usa. Ne questo costume diminuisce in qualche parte l'autorità del sommo Pastore pur'in quelle faccende, che sono altutto spirituali, ed ecclesiastiche, e le quali direttamente all' Appostolica Sedia appartengonsi: imperciocchè a S.Ecc., ed al R. Collaterale non cade certamente in pensiero di togliere altrui l'autorità, che si dee, ma essi non in altro pongono tutta lor cura, che in por mente all'essenza, ed alle pro-

Digitized by Google

proprietadi degli ordinamenti, che da Roma vengono : e se per avventura gli scorgono al pubblico bene salutevoli , ed al diritto altrui non pregiudicanti, non solamente concedono loro incontinente l'exequatur, ma se il bisogno lo richiedesse , impiegano ogni lor potere, acciocchè di presente si pubblichino, ed a ciascuno sien noti : e così per contrario , se essi li ravvisano al pubblico bene alquanto dannevoli , ed alla Real giurisdizione pregiudiziali , ne trattengono l'esecuzione sol per rappresentare al Santo Padre le ragioni, per cui si mossero a dar dimora all' esecuzione de' suoi ordini , acciocchè egli benignamente riguardandole, siccome amorevol Pastore , cui altra brama non stimola, e punge, che quella del bene del suo divoto gregge, determini quel , che giusto , e convenevol gli sembri. Perchè è manifesto, che per una maniera così umile , e ragionevole , non solamente non ne vien la Papale autorità diminuita, anzi, mercè del reverendo , e supplichevol ricorso , riceve quasi alcuno accrescimento . E che cio sia vero, riguardisi , come i Vescovi , i Prelati , ed i Ministri tutti Ecclesiastici, che sono immediatamente, e per ogni verso sottoposti al Papa, non mettono gli ordini di Roma in esecuzione allorchè sorrettizj , o nojosi alla ragione altrui gli scorgono,

Digitized by Google

no, ma riscrivono, ed informano il Santo Padre della verità, ed impongono altresì alle parti, che a lui ancor elle ricorrano, acciocchè, mercè della nuova, e più vera informazione, considerate in altra guisa le cose, gli ordini primieri si rivochino, o modifichino. (14) *Et quotidie practicatur* (scrisse il medesimo Reg. de Ponte) *ut iidem Summi Pontifices informati, multoties provisiones revocant, & suspendunt, melius de facto, & de juribus tertii certiorati: intantum quod Canones voluerunt, quod etiamsi mandatur subdito Papæ exequutio provisionis sub pœna excommunicationis ipso facto incurrendæ, quod nihilominus potest supersederi, & replicari, causa consultationis, non autem impediendi, & opprimendi libertatem Ecclesiasticam, juxtà disposita in cap. si quando, ubi Abbas, omninò videndus, & latiùs Felinus, de rescript. & in hoc adducit glossam notabilem in §. deinde vers. si quis autem ver. Nuncius.* Or dunque, se di ciò fare a' Ministri Ecclesiastici si concede, e senza pregiudicio della Papale autorità, i quali son molto più sottomessi all'autorità del Papa; quanto maggiormente fia giusto, e lecito a' ministri del Re, se essi avvisano, gli ordini di Roma esser talora per qualche cagione a que' della

E Corte

(14) Cum Reg. de Ponte concurrunt alii plerique citati ab eodem, & Menoch. de jurisdict., alleg. locis.

Digitized by Google

Corte del Papa nascosta, al pubblico bene dannevoli?

Appresso, chi non iscorge, quamo sia alla ragion contrario il dire, che l'edito, di cui trattiamo, non racchiudendo in se cosa, che sia al diritto, al convenevole, alle buone leggi, al pubblico utile, ed alla Real giurisdizione opposta, che perciò, non a ragione, per essersi questo pubblicato senza l'exequatur, si possa alcun lagnare? Propositione senza fallo è questa, sia ci lecito il dire, quanto falsa, altrettanto audace, e temeraria: imperocchè, lasciando ora stare, che l'editto, di cui si ragiona, è pregiudicante alla Real giurisdizione, alla fama, ed alla pace del Comune, siccome a suo luogo dimostreremo; Dunque chi d'altrove manda gli ordini, sarà Giudice, se possano essi apportar danno, o nò. Dunque quelli di fuori sapranno lo stato delle nostre cose, e non quei di entro? Dunque a il Re, il Vicerè, e' suoi ministri, a' quali, per ogni legge, e divina, ed umana, appartiensi il divisare, quali sieno le cose utili, o dannose a' popoli, al cui governo destinolli il Cielo, si staranno con le mani alla cintola, ed altri, a cui non appartiensi, il giudicheranno? E puossi dire cosa giammai di questa più strana, ed alla ragione più contraria? Gli spirituali ordini a' reverendi Chierici appartien-

si il farli secondo il bisogno, e mandarli: ma a S. Ecc. ed al Collaterale s'appartiene il permettere, e giudicare, se elli, giusta lo stato presente delle cose, possano praticarsi. A S. Ecc. ed a' Signori del Collaterale tocca di vedere, se gli editti, o qualsisia scrittura contenga cosa giusta, convenevole, alla Real giurisdizione non pregiudicante, ed all'utile onesto del pubblico non opposta: e se tale per avventura si troverà, allora si concederà l'exequatur, e dopo questa concessione, e non prima, licitamente potrà pubblicarsi: e se, per contrario, cosa, che la Real giurisdizione diminuisca, e che la pace pubblica perturbi, nella scrittura si legga; egli è ben giusto, che le s'impedisca l'esecuzione, per informare il concedente degli scandali, e del pregiudizio, che potrebbono da questa prodursi. Così richiede il giusto: così ogni dovere: così da una immemorabile consuetudine si è qui stabilito, e praticato, e presentemente si pratica, e si praticherà sempremai, mercè della giustizia, e della vigilanza di chi governa questo Regno.

E veramente, qual cosa mai sarebbe più strana, e sconcia a udirsi, che altri, senza sapere lo stato presente delle cose del Regno, la necessità de' sudditi altrui, gli accidenti, che attualmente accadono, voglia no, a

Digitized by Google

chiusi occhj, ed a lor posta, mandare editti, pubblicare ordini, che, lasciamo stare il pregiudicio della Real giurisdizione, possono turbare la pubblica quiete, sol perche da loro si stimi, non poter cio nuocere alla quiete del Regno, ed al pubblico bene; quando, Dio buono, gli ordini di S. M. (Dio guardi) che dee credersi informata del bisogno de' suoi Vassalli, non hanno veruna esecuzione, senzachè S.Ecc. e'l R. Collaterale gli riconosca: e cio ben' a ragione, perciocchè i ministri, che sono piu vicini, veggono piu distintamente, se quelli al pubblico, o alle private persone arrechino danno. E qual cosa piu dannosa alla Real giurisdizione, ed alla quiete, ed al bene de'sudditi di S. M. sarebbe mai, che'l non por mente a una cosi fatta machinazione della Corte di Roma, come è il secreto pubblicar di questo editto, e passarsene tacitamente? perocchè, oltre agli moltissimi altri inconvenienti, che da cio nascerebbono per sì nocevole esempio, le scritture venute da Roma in Regno alcune volte avrebbono bisogno dell'exequatur, ed alcune volte no: e quando questo bisogno ci fosse, e quando non si richiedesse, non da S.Ecc. e da'Signori del Collaterale, ma da' Vescovi stessi, e dalle parti interessate sarebbe giudicato, e stabilito. Sicchè avverrebbe per innan-

Digitized by Google

nanzi, che indistintamente tutte le scritture, o buone, o ree, che elle fossero, si potessero pubblicare ugualmente, e mandare ad esecuzione, e la stessa sorte avrebbono li buoni ordinamenti, che permetter giustamente si debbono, che li rei, li qua' giustamente dovriano vietarsi: e lo stesso valore, e la stessa efficacia avrebbe l'una, e l'altra, il buono, e'l male, il dannoso, e'l salutevole, ne a noi modo rimarrebbe da richiamarcene. Le quali cose, quanto sieno sconce, e dannevoli, solamente nol conosce, chi non ha intelletto da conoscere.

Diciamo addunque da capo, che gli ordini di Roma, acciocchè giustamente possano praticarsi, convenga, esser giusti, e ragionevoli, ed, oltracciò, deono, secondo l'allegata sentenzia di San Tommaso, allo stato presente delle nostre cose non esser contrarj: ma l'esaminare, e'l giudicare, se sieno tali, appartiene a S. Ecc. ed a' Signori del Collaterale. Ed annullandosi sì bel salutevole, ed invecchiato uso, si sconvolgerebbe l'armoniosa ordinanza delle cose, onde sorgerebbe una rea, e sempremai dannosa confessione: che ben potrebbe talora a'Cherici sembrare utile quel, che, secondo la verità, fosse dannevole: e perchè, stando essi di lunge, non potendo minutamente, siccome i vicini, la di-

Digitized by Google

disposizione delle cose vedere; non possono altresì prevedere qualche sinistro accidente, che li loro ordinamenti poteser forse, di leggieri, trarsi dietro.

Ed acciocchè meglio la verità apparisca del nostro detto, poniamo un'esempio. Se il Papa, avendo ol riguardo alla salute delle nostre anime, mandasse qui un Giubileo, ed in questo mezzo nascesse nella nostra Città (tolgane il Ciel gli augurj) un sospetto di peste, non sarebbe egli cosa giusta, e convenevole, che S. Ecc. ne impedisse la pubblicazione, acciocchè nel convenirne, che facessero le molte persone in poche Chiese, con l'urtarsi l'una l'altra, il malore non s'avanzasse? Or può egli essere cosa più profittevole, più santa di un Giubileo? e pur talora può avvenire, che sia cosa giovevole, e santa altresì l'impedirne la pubblicazione. Dichè pensiamo, che debbia a ciascuno esser manifesto, che di leggeri potrebbe avvenire, che i venerandi Cherici, stando da lungi, e non informati di quelli accidenti, che tratto tratto possono qui accadere, mandassero ordini, da essi creduti a noi senza fallo giovevoli, li quali a volerli praticare farebbero, non utile, ma graviſſimo danno: onde per fuggire questi dannevoli pericoli, egli è bene il diritto, che gli ordini tutti passino sotto gli occhi

di

Digitized by Google

di S. Ecc.a, e R. Collaterale prima che si pubblichino, toccando a loro l'esaminarli, e giudicarne; e perchè ciò è di loro giurisdizione, come ancora, perchè essendo essi i Nocchieri di questa Nave, ben possono, e debbono sapere, qual venti sono a lei favorevoli, e qual contrari.

Mi sia ancor bene di rispondere in poche parole ad un'altra obbiezzione, la quale potrebbe essere a noi fatta da chi pensa più a quel, che vuole, che a quello, che è ragionevole: ed ella si è, che per le Bolle Papali, e specialmente per la Bolla Cenæ sotto pena di scomunica si comanda, che non s'abbia a dare impedimento veruno all'esecuzione degli ordini di Roma. Ma a chi non è nota la vanità di tale opposizione? Imperciocchè le Bolle intendono, che incorrano nella scomunica coloro, i quali ingiustamente, ed irragionevolmente impediscono gli ordini di Roma, e non chi, armato di ragione, e di giustizia, si come siam noi, si fa loro davanti. Che se generalmente, e senza questa eccezione si intendesse, chi non vede, che rimarrebbe in alcun balia d'usurpamento della Real giurisdizione, ed affatto si torrebbe a' Re l'autorità, da Dio benedetto sovra i lor popoli loro conceduta? Imperciocchè, essendo le spirituali, e le temporali cose, quantunque

Digitized by Google

que diverse molto per natura, nientedimeno tra di loro molto vicine, potrebbe egli forse talvolta avvenire, anche disavvedutamente, che fra gli ordini di Roma si tramischiasse cosa, che la Real giurisdizione toccasse: ed in questa guisa, non potendosi gli ordini di Roma, per timor della scomunica, impedire; ne seguirebbe, senza verun dubbio, che tratto tratto la Real giurisdizione si ridurrebbe al verde.

E quanto è alla Bolla Cœnæ, oltre alle cose dette, rispondiamo, che ella non fu giammai ricevuta nel Regno: anzi, essendosi pubblicata nel 1565. incontanente dal Vecerè di quel tempo, e dal Collaterale fu comandato, che non mai se ne permettesse per innanzi la pubblicazione, nonchè l'esecuzione, come si trova presso Chioccarello, (15) ove si leggono molti, e molti ordini, dati per lo sequestro de' beni di que' Vescovi, che la pubblicavano, ed altri ordini, dati per asprамente castigar certi laici, che aveano tenuto mano nel pubblicarla: benchè per detta cagione si fosse fortemente disputato, alla per fine si vide terminata la controversia con aver ceduto il Papa la impresa, come si comprende per una lettera scritta nell'anno 1569. da S. M. al Vecerè di quel tempo, ove si legge:

(15) Chioccar. latissimè circa finem tractatus.

ge: Mas de que se ha tenido a qui secreto lo que el Nuncio os dicho cerca de la orden, que Su Santitad havia dado paraque no se publicasse la Bulla in Cœna Domini hasta otra orden suya y nos avisareys sieſto se continue.

E quantunque la detta Bolla si soglia leggere ogni anno, egli tuttavia è da notare, che si come i ministri del Re Nostro Signore non si curano, che si legga, così similmente i ministri Papali non si son curati, che ella non si pratichi: onde veggiamo tutto il dì, che le cose ivi contenute, col consentimento del Papa, non si praticano, ponendosi quando occorre nuovi dazj, tuttochè in essa, sotto pena di scomunica ipso facto incurrenda, si proibiscano: non permettendosi estrazione per Roma di cosa proibita dalle pragmatiche, benchè nella Bolla, sotto pena di scomunica, si legga espressamente ordinato; sì come non si praticano altresì molti altri capi ivi contenuti, che sono al ben pubblico, ed alla Real giurisdizione nocivi. E brevemente, per recare le molte parole in una, gli Cherici si contentano di leggerla, e si contentano altresì, che non si pratichi: anzi domandano ogni anno le tratte a fin d'introdurre nello stato Ecclesiastico, ed in Roma le vettovaglie, ed altre cose vietate, tuttochè, per la Bolla non si potesse cio loro impedire.

Digitized by Google

Pagano essi i dazj, e ricorrono sempremai a' Reali Ministri, affinche lor si tolgano quelli impedimenti, che avvisano, ritardare il corso alla libertà Ecclesiastica.

Ne fia ragionevol cosa l'affermare generalmente, che gli ordini da Roma mandati, e spezialmente questo editto, quando contengono cosa, che alla potestà ordinaria de' Vescovi appartenga, non ci bisogni l'exequatur: e tutto cio forse per cessar quelle imperciocche, lasciamo stare, che tutti gli editti, che vengono dalla Congregazione dell'Inquisizione di Roma, sono alle volte ristretti, ed alle volte ampliſſimi, come appunto è questo, di cui ora si tratta: ma il vedere, se le lettere, e gli editti, o altre scritture contengan solamente cosa, che alla potestà ordinaria de' Vescovi si appartenga, o altrimenti: l'esaminare, se quegli ordini recar possano pregiudicio alla Real giurisdizione, o no: e'l conoscere, se per essi s'intorbidi la quiete de' Vassalli; egli è uficio di S. Ecc. e del R. Collaterale, da cui si concederà l'exequatur, ove le lettere, e gli editti sieno sgombri di cosa alla Real giurisdizione, ed al pubblico bene contraria: e quando altro non contengano, che quello, che a' Vescovi, di potestà ordinaria, s'appartiene. (16) Non cade

(16) Notant communiter DD. à nobis citati sup. n. 1.

Digitized by Google

de certamente nell' animo a S. Ecc. ed a' Signori del Collaterale inframetterſi, ne eziandio volger gli occhj, e'l penſiero nelle coſe, che ſono di poteſtà ordinaria de' Veſcovi: ma vuole ſolamente S. Ecc. ed i Signori del Collaterale, allorchè di Roma s'introduce ſcrittura nel Regno, quantunque creda chi la introduce, che altro non contenga, che quel, che appartiene a' Veſcovi di poteſtà ordinaria, non altro, che vedere, ed eſaminare, ſe così ſia la verità, come altri avviſa. Imperciocchè ſe S. Ecc. ed i Signori del Collaterale, ſenza vedere le ſcritture, ſapeſſero quel, che nelle ſcritture contienſi, forſe non ſi curerebbono di vedere quell' editto, che altro non conteneſſe, che coſa a' Veſcovi di poteſtà ordinaria appartenente. Ma perchè di cio, ſenza verun dubbio, non ne hanno ſcienza, ſenza vederlo, ed eſaminarlo; perciò è convenevole, che'l veggano, che l'eſaminino, che'l conſiderino. Forſe ſarebbe egli impoſſibile, che alcuno editto portaſſe nella fronte il titolo della poteſtà ordinaria, e poi nel corpo vi fuſſe qualche coſa ſtrana? certo non è impoſſibile. E che cio ſia vero: queſto editto, che al preſente ci dà materia di ragionare, egli medeſimo ne rende chiara, e manifeſta teſtimonianza. Ed in verità, ſarebbe egli ragionevol coſa, ſe ſolamente, perchè ſi dice,

Digitized by Google

che gli ordini di Roma altro non contengano, che quel, che a' Vescovi, per la loro potestà ordinaria, conviene, che perciò il R. exequatur non fosse necessario? E chi non vede chiaramente, che sotto questo sì dolce protesto, si potrebbono introdurre pian piano, e pubblicare tutti gli ordini, che da Roma si mandano, con certo, ed evidente pregiudicio della Real giurisdizione, e forse della quiete, e del ben pubblico? Ma dall'altra parte non sappiamo noi conoscere, per qual cagione, acciocchè i Vescovi mandino ad esecuzione quelle cose, che loro appartengono per potestà ordinaria da essi praticata sempre mai, vi si richieggano nuovi editti, e nuovi ordini di Roma. Il perchè degna cosa è a credere, o almeno ragionevolmente, e non senza cagion suspicare, che gli editti contengano cosa non usitata: ed è tal suspezione raffermata dalla gran sollecitudine, con che i Cherici cercano di fuggir lo incontro dell'exequatur.

Ma prima di giungere alla fine di questo primo capitolo, non fia fuor di proposito il considerare una opposizione, tratta dalla più folta selva de' vani, e falsi scrupoli, senza pur una volta avere alzati gli occhi a rimirare l'idea del vero: ed ella si è, che la Real giurisdizione sia una cosa da noi distinta, e per con-

Digitized by Google

conseguente il pregiudicio di lei noi non tocchi, ma solamente a' Reali ministri sia commesso il peso di vegghiar sopra cio, e stare attenti: e così la nostra querimonia di cio non debbia essere intesa.

La quale obbiezione, quanto vana, e fanciullesca sia, il conoscerà di leggieri, non solamente chi tenderà tutto l'arco della intelletto verso l'essenza del Comune, e della Reale giurisdizione, ma ancora chi di passaggio vi volgerà lo sguardo.

Scorgerà egli senza fallo, che ben fora dura impresa il rinvenire tra noi due cose, sì come il Comune, e la Real giurisdizione, tanto tra di loro giunte, e rispondenti, avvegnachè ciascuna ha per se stessa natura diversa: perocchè questa a comandare, quegli ad ubbidire: questa a dar legge, e regola, e quegli a riceverle son nate. Ma se poi queste parti nel tutto, che amendue armoniosamente compongono, si considerano, tanto fra di loro unite si ravvisano, che quasi una medesima cosa senza dubbio sembrano. Sicchè non potrebbe cosa niuna apportare all'una alcun nocimento, senzachè l'altra non ne sentisse similmente il danno. Alla quale unione guardando li scienziati uomini, acciocchè più chiaramente la divisassero, con materiali esempli hanno cercato di presentarla alla nostra fan-

Digitized by Google

fantasia: onde la Reale sovranità ad alcuni esser sembrò come un capo, ed i Vassalli le membra, che a quello unite compongono il corpo. Altri sono stati di parere, che quella sia immagine dell' amorevole autorità paterna, ed i Vassalli rappresentino i figliuoli. Il che diciamo noi, acciocchè si comprenda, che si come egli ben'è diritto, che alle membra sia cura del conservamento del capo, ed agli figliuoli della paterna dignità, così è giusto, e convenevole altresì, che i Vassalli pongano ogni loro studio nella conservazione, ed accrescimento della Real giurisdizione, da cui ogni lor bene dipende.

Ma a nostro credere, non è cosa la quale questa sì perfetta unione più al vivo dimostri, quanto quella del nostro animo, e del corpo. Sono, senza fallo, la Real giurisdizione, e'l Comune di questa Città, e Regno, cose tra loro così fortemente congiunte, che una immagine viva, e vera dell'animo, e delli uman corpo rappresentano. Imperocchè si come l'animo è di tutto il corpo, e duce, e regola, e legge, e vita, così dalla Real giurisdizione tutto il gran corpo del Regno lume, legge, norma, e vita riceve; e come se talora l'animo da qualche nojosa, e molesta passione vien travagliato, di presente al corpo quel male si trasfonde: e così in contrario, se il corpo

Digitized by Google

po grave morbo addolora, e tormenta, l'animo altresì, quantunque forte, ne prova aspra doglia, e pena: così, se alla Real giurisdizione qualche pregiudicio fassi, sopra il Comune quel pregiudicio cade bentosto: e se il Comune pregiudicasi, in un tratto la Real giurisdizione diviene di quel pregiudicio certamente partecipe.

E quanto sia cio vero, evidentemente lo dimostra l'editto, che ora a ragionar n'è cagione. Egli al diritto ferisce la Real giurisdizione, perciocchè senza la divisa del R. exequatur si fa pubblicamente vedere: ed ecco, che questo pregiudicio immantenente passa a questo Comune: imperciocchè nell'editto contengonsi ordini, li quali, praticati, turberebber la nostra quiete. Or questo turbamento, non è egli, senza dubbio, una seguela infallibile del pregiudicio della Real giurisdizione? imperciocchè, se l'editto, prima di pubblicarsi, fosse passato sotto gli occhi di S. Ecc., e del R. Collaterale, certo non si sarebbe da lor permesso, ch'e' si pubblicasse, se non tolti via prima que' punti, offenditori della giusta nostra libertà. Dunque si scorge chiaramente, che quel pregiudicio, che ferisce la Real giurisdizione, per pubblicarsi l'editto senza l'exequatur, cade di repente sopra gli omeri del Comune, e, per contrario poi, per-

cioc-

Digitized by Google

ciocchè l'editto alcune parti contiene, le quali sono tanto ampie, e generali, che se si mandasser ad esecuzione, quasi tutti gli uomini dabbene verrebbono a torto infamati, incarcerati, ed innocentemente maltrattati (si come noi a suo luogo dimostreremo) ne segue perciò un grave pregiudicio al Comune, e di questo medesimo pregiudicio ne vien tosto partecipe la Real giurisdizione, perciocchè altri sotto varj, e vani protesti cerca procedere contro i laici tutti, usurpando al Re la sua ragione. Per la qual cosa chiaramente si scorge, essere la Real giurisdizione, e'l Comune, cose così fra loro congiunte, ed unite, che non si può una offendere senzachè l'altra similmente s'offenda. E noi, usando nostra vigilanza inverso la Real giurisdizione, facciam lo stesso, che por mente al nostro bene, e alle nostre ragioni: e dolendoci del pregiudicio fatto a lei, ci dogliamo di quel, che si fa a noi: dolendoci del male altrui, ci dogliamo del nostro. Laonde possiamo in questo caso con verità affermare, che il mal proprio è d'altrui, e quel d'altrui è proprio. Perchè speriamo, che la Real giurisdizione, prestando rimedio al suo male, guarisca il nostro, e curando il nostro, dia valevole medicina ancora al suo.

Or ecco dileguata la scrupolosa opposi-

zio-

Digitized by Google

zione, fondara sopra questa credenza, che il Comune, e la Real giurisdizione fosser cose non unite, ma separate, non convenevoli, ma contrarie, non unisone, ma dissonanti, non dependenti, ma disparate. Ma, Dio buono, qual vincolo, qual'unione, qual convenienza, qual dipendenza richiedesi, acciocchè, quando il bisogno viene, non possa fare accorti i Reali Ministri del pregiudicio, che altri tenta alla Real giurisdizione apportare? Non fora dunque sufficiente, quando pur' altra cosa non vi fosse, il legame della gratitudine verso il suo gran Principe, onde questo Comune oltremodo è costretto, per gli abbondanti beneficj, che tutto dì ne riceve. Non è forse a ciò bastevole il debito di fedel vassallo, il cui uficio, sì come le sentinelle nelle fortezze, o nel campo, è sempre di star desto in guardia dell'onore del suo Signore? E non sarà dunque sufficiente il caldo, e verace amore, che questo Comune sempremai nutre nel petto verso il suo, quanto grande, altrettanto benigno, giusto, e pietoso Principe, e'l fervente desìo della sua gloria, per cui sarebbe ad ogni ora disposto, e pronto a diffondere infin l'ultima stilla del sangue, che per le vene discorregli? Non sarebber per avventura queste cose sufficienti, quando ogni altra cagione mancasse, a far, che senza scrupolo

Digitized by Google

questo Comune non potesse disinfignersi di non vedere uno nascente pregiudicio alla Real giurisdizione? Queste considerazioni, insieme con le altre, che addietro toccammo, hanno ben'a ragione mossi i zelanti nostri Patrizj, a cui fu dato lo incarco delle cose al S. Ofic. appartenenti, di fare ricorso a S. Ecc., ed al R. Collaterale, acciocchè in su'l principio appresti a questo male valevole rimedio, il quale se per la dimenticanza crescesse, ogni medicina, perchè tardi, o di poco, o di niun valore ella certamente sarebbe.

CAP.

Digitized by Google

In cui si dimostra, che per alcune parole, ed ordinamenti, che si contengon nell'editto, ci si faccia uno spezial pregiudicio intorno alla ordinaria maniera di giudicio, che sola nel Regno tener si dee, ed in niuno atto da quella allontanarsi.

EGli non fia meſtiere di molto inchieſta per ritrovare nell'editto le parole, in cui tal pregiudicio ſi contiene: perciocchè ſu'l principio di quello ci ſi parano innanzi: e ſi ſon queſte: *Si debbano rivelare, e giuridicamente notificare al S. Ofizio, ovvero agli Ordinarj*: le quali, chi non vede, che preſuppongono, poter tra noi eſſere altro Tribunale per conto delle coſe della Religione, che l'Ordinario de' Veſcovi ſecondo l'antica ordinaria maniera giudicanti? E vedeſi oltracciò così fatta preſuppoſizione per tutto l'editto ſparſa. Onde leggiamo ancora in eſſo quelle altre parole: *Ne meno col preſente editto s'intenda derogato all'altre proviſioni canoniche Appoſtoliche, ed agli altri editti degli Ordinarj, e degl'inquiſitori*. Le quali preſuppongono ſimilmente, che ne' luoghi, dove s'oſſerva l'editto, abbiano autorità gli ordinamenti della Inquiſizione, e che vi s'oſſervi la non ordina-

Digitized by Google

ria maniera di giudicio, comandata per la Inquisizione di Roma. Onde perche'l comportare, che qui si pubblicasse l'editto dovesse esser quasi un tacito assentire alla intenzion de' Cherici, i quali vorrebbono, che s'usasse tra noi la non ordinaria maniera; è questo un graviſſimo, e ſtrano pregiudicio, ch' altri col maggior torto del mondo ci vuol fare: imperciocchè tra noi la ragion naturale, e divina, e l'antichiſſima uſanza non mai variata, vuol, che ſola l'ordinaria maniera di giudicio ſi oſſervi: ſiccome ben dovrebbe ad ognuomo eſſer manifeſto per tante ſcritture da piu valentuomini fatte ſopra queſta materia, laddove con ineſpugnabili ragioni ſon difeſe le noſtre parti. Delle quali farem noi qui una compendioſa raccolta, con aggiugnervi alcuna noſtra brieve conſiderazione, acciocchè chi forſe quelle ſcritture lette non aveſſe, ſcorga almeno in queſta la noſtra giuſtizia, e la ſtranezza di chi, non ſappiamo penſar, perchè cagione vuol turbare la pace d'un gran Reame: il quale ſol forſe in creder ſoperchio dir ſi potrebbe, che falliſſe, ma di poca credenza certo non peccò mai. Stenderemoci addunque alquanto, moſtrando la verità di queſto noſtro detto, che

Digitized by Google

Nel Regno la ragion naturale, e divina, e l'antichissima, ne mai variata usanza, vuol, che nelle cose pertinenti alla Religione non si tenga altra maniera di giudicio, che l'ordinaria, da' Vescovi, secondo l'universal disciplina della Chiesa, usata.

EGli è cosa certissima, che la piu malagevole impresa della umana mente, e quella, in cui piu di leggieri, e piu gravemente offender si puo il sommo Signor nostro Iddio, il quale è il Dio di verità, e'l protettor della innocenza, si è il giudicar degli atti umani. Che non dipende questo giudicio dalle generali verità impresse nella nostra mente, ma da particulari fatti involti sempre tra molte tenebre. Perchè considerando gli uomini, che questo, per lo pubblico bene della Città, e delle Provincie, pur'è alcuna volta necessario di farsi; hanno provveduto, che cio si faccia almeno con tanta cautela, che si cessi, il piu che si puo, il pericolo di giudicar male. Di cio son procedute tutte quelle osservanze imposte a' giudici per la divina scrittura, e per le civili leggi degli uomini, si fedeli, e si ancora pagani. Tra le quali la principale si è quella, che troviamo espressa nel libro degli Atti degli Appostoli cap. 25. dove si legge, che avendo i Giudei accusato dinanzi a Festo,

Digitized by Google

sto, Romano Governator della Provincia, l'Appostolo Paolo, che non era allora quivi presente; il Governator rispose: *Non è questo il costume de' Romani di condannar niuno senza ascoltarlo prima in presenzia de' suoi accusatori, acciocchè egli possa difendersi, e giustificarsi de' falli appostigli*: quasi sdegnato si fosse, che coloro avesser presunto di farli trapassare una legge, senza la quale impossibile del tutto si è giudicar dirittamente: imperocchè saper non si puote, se vera sia l'accusa, o la scusa, per niuna miglior guisa, che ascoltando insieme l'accusatore, e'l reo, il quale non potrà negare il suo fallo in presenzia di colui, a cui esso sa, esser quello manifesto: siccome non potrà l'accusatore altresì essere sì sfacciato, che rimproveri ad alcuno un fallo, ch'e' sa, non aver colui commesso. Senzachè necessario è molte volte investigar l'animo del malfattore, il quale non si conosce, se non per particolari circonstanze, non note ad altrui, che al reo, ed all'accusatore, e questi non l'ispiegherà mai tutte, se non quando la risposta del reo gli fa conoscere, quale circonstanza sia necessaria a provare questo punto dell'accusa, e quale a provar quell'altro. Sempre dunque tennero gli uomini questo uso, imposto loro da Dio, o con lo 'nterno lume naturale, o con espresso comandamento, siccome è fatto a noi,

Digitized by Google

noi, a cui, in persona degli antichi Ebrei (perciocchè le leggi date da Dio a quel popolo, ove non sieno prette cerimonie, ma sien fondate sopra la legge naturale, sono date a noi ancora, come insegna S. Tommaso nella quistione centoquaterestima della prima seconda) fu da Dio comandato Deuter. 19. 16. e 17. che ove alcuno sia accusato di qualche fallo, e sopra tutto intorno alla Religione, non si giudichi, se non facendo, che l'accusatore, e'l reo *stieno amenduni dinanzi al Signore nel cospetto de' Sacerdoti, e de' Giudici.*

Ma nelle accuse riguardanti la Religione un'altra cautela ancora la ragione, e'l divino precetto ci comanda, che s'osservi: cioè a dire, che, conciossiecosachè gli misfatti intorno alla Religione non si commettano, quanto agli atti esteriori, se non con parole, debbono tutti gli uomini avere a mente la buona ammonizion del savio Ecclesiastico, dicente c. 19. v. 16. *Molti peccano con la lingua, ma rei non sono perciò nell'animo*: e considerare, che pericolosa cosa è molto a giudicar dell'animo dell'uomo per le parole, e credere, che tal sia quello, qual queste suonano. Certo noi veggiamo tutto'l dì persone sincere, e dabbene quistionar d'alcun concetto, il qual l'una afferma, se avere udito, e l'altra nega, se averlo detto, e l'una, e l'altra essere

Digitized by Google

essere in ciò veritiera, perciocchè questa con verità dice, se non aver ciò detto, e quella con verità afferma, che a lei l'è paruto udirlo. Anzi avvenir questo nello scrivere ancora, quantunque questo assai più pensatamente si faccia, che'l parlare, lo ci mostra la cura degli scrittori, li quali continuamente vanno rimutando, ed ammendando le loro parole, accorgendosi, che potrebber quelle altro sonare, che essi non intendevano quando le scrissero. Senzachè con tutta questa cura, egli avvien pure tutto'l giorno, che le parole degli scrittori con tanta cautela, con tanto studio dette, e rimutate, sono altramenti dalla gente intese, che lo scrittor non pensò quando le scrisse. Che dunque addivenir dovrà de' ragionamenti fatti senza niuna cautela, senza niuno studio? Ne' quali oltracciò arrogeno i falsi intendimenti per un'altra cagione, cioè che'l concetto dell'uomo non suole esser mai tutto racchiuso nelle parole, con cui e' lo esprime, anzi suol dipendere da alcun precedente favellare, da alcuno atto del favellatore, o dalla maniera della voce, o dalla mena del volto, con cui si dice: o pure peravventura da alcun pensiero, che il dicitore crede essere nell'ascoltante, e secondo il quale e' giudica, le sue parole debbiano essere intese. Perchè se l'uditore non ha ascolta-

Digitized by Google

to quel precedente ragionamento, o non vi bada, o non attende a quello atto di colui, che parla, a quella maniera di voce, a quella mena del volto, o pure per avventura non ha quel cotal penſiero; di neceſſità l'uomo crede, che'l dicitore abbia detto quello, che non mai colui penſò, ne volle dire. Imperò (laſciando ora ſtare l'uſo de' pagani, del qual nell'altre ſcritture diſteſamente è parlato, a fine d'empier di ſalutevol vergogna la faccia de' criſtiani, veggendo eſſi che, tanto più che alcuni di noi non vogliono eſſere diligenti oſſervatori, furono i pagani delle leggi date loro da Dio, ſol mediante il lume interno, dalla tenebria de' peccati, e dalla falſa religione offuſcato, laddove a noi, mediante il lume interno della grazia, purgato, e mediante le ſpeſſe ſcritture è dato) nella Chieſa ſi è ſempre oſſervato il precetto di Gieſu Criſto, il qual, come ſi legge nell' Evangelio di Matteo cap 18. comanda, che *peccando il noſtro fratello, noi andiamo a riprenderlo ſegretamente, e s'e' non s'emenda, andiamo un'altra volta ad ammonirlo con due altre perſone: e ſe ne allora altresì e' riconoſce il ſuo fallo, dicianlo alla Chieſa, cioè al Paroco, o al Veſcovo.* Queſto è adorabile comandamento, uſcito dalla divina bocca di Noſtro Signore, il qual chi non reverisce, e non adempie, non mo-

Digitized by Google

stra, che molto abbia caro l'esser servidore, e figliuolo di Giesu Cristo. Il quale imposeci questo per un'altra ragione ancora, oltr'alla mostrata, come ne 'nsegnano i Santi, cioè, che molte volte piu muovono le caritevoli, e secrete ammonizioni, che ci facciam l'uno all'altro, che non farebber quelle de' Pastori. Il perche Iddio, il quale non vuol la morte del peccatore, ma che si converta, e viva, non vuol, che lasciamo ancor questo modo di *guadagnare*, come egli dice, *il nostro fratello*, cioè trarlo dell'errore, e convertirlo a via di verità: conciossiecosachè, se questo non giova, possiamo sempre ricorrere al modo della dinunziazione: e chi ricorresse da prima a questa, certo non gli carrebbe a questo tale molto della salute del prossimo suo, quando non vorrebbe tentare tutti i modi da convertirlo, che Dio ci comanda. Certo i Santi Dottori, a cui grande empietà sarebbe paruto il trapassare un così espresso comandamento dell' Evangelio, tutti credetter sempre, che unquemai non si potesse la fraternale ammonizione intralasciare. Ascoltiamo sopra cio, non un qualche antico Scrittore (poichè la miseria, e malvagità de' nostri tempi fa, che l'antichità, la qual sola dovrebbe seguitarsi nella Chiesa, poco è a capital tenuta) ma il venerabile Dottor Santo Antonino, il qual visse

visse nel quindecimo secolo, e fu Frate Predicatore, ed Arcivescovo di Firenze. Egli nella terza parte della sua Somma tit. 9. c. 7. §. 5. dice così: *Item sciendum, quod in NULLO CRIMINE potest procedi ad inquirendum ex denunciatione, nisi præcesserit fraterna correctio, ut habetur in d. cap. Licet*: e nel margine del libro, dirimpetto alla detta parola, troviamo scritto: *Notandum*: acciocchè sappia ognuomo, di quanto peso si è tal dottrina. Ed è da notare, che dalla decretale *Licet Hely*, allegata da Santo Antonino, la quale è sotto la rubrica *de simonia*, abbiamo, che la fraternale ammonizione tanto è necessaria, che un certo Abbate, di cui in quella Decretale si parla, che era stato accusato senza prima ammonirlo, affermava, sol perciò esser nulla la dinunziazione. Così fatta è dunque la maniera di giudicar nell' opera della Religione, tenuta nella Chiesa universalmente nel suo cominciamento. Sol da qualche tempo in qua, per Costituzion d'alcuno Imperadore, si cominciò in alcune parti della Cristianità a tenere altra maniera: la quale, secondo lo stato, in cui è stata ridutta in que' paesi, ne' quali si pratica, brevemente è questa. Ognuomo, avvegnachè empio fosse, infame, scelerato, sì tosto, che li pare, che altri abbia detto, o fatto alcuna cosa, per cui possa cre-

Digitized by Google

derſi,o pure per avventura leggeriſſimamente ſuſpicare,che quel cotale in poca reverenza aveſſe la Religione; sì puote, e dee andarlo a dinunziare dinanzi ad un Giudice, detto Inquiſitore. Il quale incontanente fa prendere il cattivello, e giudicalo, e dannalo alle piu aſpre pene, ſiccome il fuoco,e ſimili,ſenza dirli, ne chi l'ha accuſato, ne di che. Sì ſtrana maniera di giudicio, ben vede ognuomo, quanto alla natura, all'umanità, all'Evangelica legge, ſia contraria: e meglio vedraſſi ancora, ſe ſi guarderanno le ſue ſeguele. Imperciocchè ben veggono gli 'nquiſitori, che procedendo in tal via ucciderebber tutti gl' innocenti: e però per non eſſer così empj, caggiono in un' altra non minore empietà, cioe, che per informarſi del vero, tengono, prima di far la ſentenzia, piu anni il miſero in prigione: concioſſiecoſachè a'loro prigioni non permettano gl'Inquiſitori di parlare a niuno, ne di vedere la luce, perchè dicono, che ogni coſa della'nquiſizione dee ſtar ſecreta. Senzachè mirabile coſa ſi è il vedere, quanto eſſi hanno ſteſa queſta loro giuriſdizione: perciocchè, ſotto quel proteſto, di leggiermente ſuſpetti di reſia, ognuomo, il qual pecca,o fa coſa,che agl'nquiſitori ſembri peccato (il che avvien molte volte delle piu licite coſe, come ſono lo ſtudiar matema-

ti-

Digitized by Google

tica, il dire, che Aristotile non fu infallibile, e simili cose) vogliono giudicare. Il che, quanto sconcia cosa sia, chiunque ha sentimento, leggiermente il conosce: ed oltracciò in molte scritture ampiamente è provato, e noi ancora alcuna paroletta ne diremo appresso. Ora diciam solamente, che tutta questa fabbrica della 'nquisizione dal solo Evangelico comandamento è distrutta. Comanda l'Evangelio, che non si dinunzi alcuno, se prima non s'ammonisce. Dunque gia non possono testimonj esser secreti, perciocchè colui, che sa chi l'ha ammonito, sa di necessità chi l'ha accusato: e similmente non dee esser negato al reo ogni modo di difendersi, il quale gli si toglie, tenendolo secreto. Anche distrugge il medesimo evangelico precetto il vano protesto di leggiermente sospetti: perciocchè, quando io, suspicando della credenza d'alcuno, vado ad ammonirlo, scorgerò di necessità l'animo suo: e così, o troverrò che 'l suo animo è diritto, e buono, ed allora non potrò dinunziarlo: o troverrò, che 'l suo animo è malvagio, ed allora non sarà piu sospetto leggiermente. Per simile modo potrebbesi andar discorrendo per tutte le parti di questa nuova maniera di giudicio, mostrandole all'Evangelio, alla Tradizion della Chiesa, a' sacri Canoni contrario. Ma noi lascerremo

Digitized by Google

or cio, e venendo al caso nostro particolare, diremo, che, qualunque si sia questo Tribunale, noi, tra cui e' non fu mai, non vogliamo altresì, ch'e' ci sia ora. Se ferma regola della Sacrofanta Tradizion della Chiesa si è, che debbiasi ciascuna Chiesa lasciar vivere pacificamente nelle sue Consuetudini, ove non sieno queste all'Evangelio contrarie, e cio ci'nsegnano tutti i Santi Padri: se di cio solennissimo esempio leggiamo appo Eusebio lib. 5. c. 24. laddove e' narra, come molti Vescovi scrissero al Papa Vittore, non approvando, che si desse alcuna briga alle Chiese d'Asia, le quali servavano altra consuetudine, che le Chiese Occidentali, intorno alla celebrazion d'alcune feste: se cio ci'nsegna Firmiliano, scrivendo a Papa Stefano: e Dionigi similmente di quella medesima materia ragionando, ed allegando quella parola, la quale dice: *Non commutabis terminos proximi tui*: se questa è la sentenzia di San Cipriano, e Sant' Agostino: se San Girolamo nella pistola 28 afferma, che ciascheduna Chiesa dee servar le sue consuetudini; perchè dunque vuole ora altri venire a turbar la pace della nostra Chiesa, e del Regno? *Quid mali fecit* questa povera Chiesa, che debbia perdere la sua pace spirituale, senza la quale non può nella sua perfezione permaner la Religione?

Digitized by Google

ne? Certo, quando pure per altre cento ragioni non fosse cotanto ingiusto questo Tribunale, egli si sarebbe ingiustissimo il volerlo ora stabilir qui pur per questo, che tra noi e' non fu mai.

Ne crediamo gia, che di cio si possa dubitare, cioè, che tra noi non fu mai Inquisizione. Cio sa ognuomo, il quale sa, che ci sia Napoli: e gli Scrittori tutti l'affermano. Lo Scrittor della 'nquisizione di Vinegia, al quale nella dottrina non è forse giusto di prestar fede, ma intorno a' fatti non puo negargli si, questo afferma piu volte. Lo Scrittor Franzese della storia della 'nquisizione l'ha per constante: e cosi l'hanno tutti gli Autori altresi. Da' quali abbiamo ancora la storia de' suoi avvenimenti nel Regno, cioè la forte resistenza constantemente fatta da' Napoletani sempreche altri ha mostrato di volere introducer nel Regno questo Tribunale: e gravi rumori avvenuti in tali casi.

Troviamo addunque, che su'l principio del trapassato secolo, essendosi conquistato il Regno dal Re Cattolico, il Gran Capitano Consalvo di Cordova, tra l'altre cose, promise a' Napoletani in nome del Re, da cui avea avuta pienissima autorità, che qui non ci sarebbe giammai, ne Inquisizione, ne Inquisitore, si come appare chiaramente per al-

Digitized by Google

alcune lettere nell'anno 1504. scritte dal medesimo Re Cattolico. Al quale, quantunque, per non esser'egli bene informato dello stato del Regno, fosse una volta caduto nell'animo d'introdurre tra noi l'Inquisizione, e perciò volesse rivocare, ed annullare li patti, e le convenenze ferma e col Gran Capitano: onde disse nelle sopratoccate lettere queste parole: (16) *Non obstantibus quibusvis pactis, aut conventionibus, aut capitulationibus per vos præfatum Ill. Ducem, aut alium quemcunque nomine nostro, vel vestro in deditione Civitatis Neapolis, aut alias quandocunque, & quomodocunque fictis, conventis, & juratis; cum ea, quæ contra fidem faciunt, nullo pacto a Catholicis observanda sint*; nientedimeno avendo poi piu diligentemente considerato il gran corpo di questo Regno, il quale non sarebbe stato ben fatto a voler turbare, e contristare, rompendoli la promessa fede; guardando altresì all'amore, e l'oltre misura grande pietà ne' petti de' Napoletani innata verso la Santa Cattolica Religione mutò in un tratto parere, e di presente comandò che non si pensasse mai piu a porre in questo Regno Inquisizione: come, gli altri tralasciando, testificano due gravissimi storici, cio sono Zurita, e Mariana,

(16) Has epistolas refert Ludovicus Paramus de origine S. Inquis. lib. 2. tit. 2. cap. 10.

Digitized by Google

na, (17) che leggesi in questo. *Totius Provinciæ in veræ religionis constantia, & animorum pietate, satis perspectam Inquisitionis rem, & nomen minus videri necessariam, proinde cessare, & amoveri, sancitum*: e dal Zurita abbiamo, che, *En las pregones, que se hizieron en la publicacion d'esto, se proponia al principio, que aviendo conocido el Rey l'antiqua observancia, y religion de aquella Ciudad, y de todo el Reyno, y el zelo, que tienen a la santa Fee Catolica, avia proveido, que la Inquisicion se quitase por el sussiego, y bien universal de todos.*

Anzi quasi il testifica Paramo stesso, quantunque egli, per lo suo affetto verso la Inquisizione, tacesse alcuna parte della verità. Egli, parlato delle lettere, e degli ordini dati nell'anno 1504. dal Re Cattolico, non lascia di soggiugnere: (18) *Verùm licet inclytus, ac Catholicus Ferdinandus impensè, ac studiosè curaret Sanctæ Inquisitionis Officium, quemadmodum cum Ecclesiæ fructu exercebatur, Neapoli instituere; quampluribus subvorientibus negotiis, ac difficultatibus, rem perficere præpeditus est.* Prendiamo dunque da lui la confessione del fatto, ch'e' non potè negare, e lasciamo star la cagione del fatto, la quale è dimostra-

I ta

17) Marian. lib. 30. hist. cap. 1.

18) Ludovicus Paramus loco sup. allegi

ta falsa manifestamente dalle cose già per noi dette, o da due pramatiche da esso Re Cattolico, come parla Zurita, fatte pubblicare qui, nelle quali si determinava, che fra noi non sarebbe mai Inquisizione. Di che è manifesto, che non impedimento d'altri affari tolse il Re Ferdinando da poter porre qui la Inquisizione, ma l'evidente ragione, la quale gli mostrò, non esser cio ben fatto.

Ma quel, ch'è più notabile, e di maggior peso, e più fa al nostro proposito, si è, che la saggia diliberazione del Re in rimoversi dal volere nel Regno l'Inquisizione, fu grandemente approvata dal Papa, secondochè scrive Mariana medesimo, dicendo: (19) *Y con esto proveyo, que atento la religion, y observancia de aquella Ciudad, y de todo el Reyno, la Inquisicion se quitasse, con que todos se sussegaron. El misma Papa era d'esto parecer, que por entonzes no devia alterar la gente, con poner en aquel Reyno a quel nuevo, y severo Tribunal.* Ed in verità in tutto il tempo, che visse, e regnò la felice memoria del Cattolico Ferdinando, nel Regno non s'udì pur ricordare il nome d'Inquisizione.

Che se andrem noi considerando i tempi di Carlo Quinto, di gloriosa, ed eterna memoria degno, e del Cattolico Re Filippo Se-

(19) Mariana loco supralleg.

Digitized by Google

Secondo, ſuccessore, ſcorgeremo, che nell'anno 1546. tentandoſi da D. Pietro di Toledo, allora Vicerè, d'introdurre la Inquiſizione, cioè la non ordinaria maniera di giudicio, nel Regno; tanti, e sì gravi ſcandali, e turbazioni nacquero, che dopo molti fatti ſpaventoſi, e lacrimevoli, che avvennero, fu meſtieri per la pubblica quiete, e'l ben pubblico, cancellare affatto il nome degl'Inquiſitori, come laſciarono ſcritto Foglietta, (20) Mambrino, (21) Summonte, (22) Bentivoglio, (23) Tuano, (24) Natal de' Conti, (25) lo ſteſſo Lodovico Paramo, (26) e'l Cardinal Pallavicino (27)

Finalmente intorno degli anni 1564. e 1565. in tempo che regnava il Re Filippo Secondo, di glorioſa fama, eſſendoſi di nuovo tentato d'introdurre queſto Tribunale, ſi oppoſero fortemente i Napoletani, e fra eſſi i più ſaggi, i più pii, e religioſi uomini della

(20) Foliet. de tumultu Neap. fol. 54.
(21) Mambr. hiſt. Regni lib.
(22) Summonte hiſt. Regni lib. 4.
(23) Bentivogl. hiſt. Flandr. par. 1. lib. 5. in orat. Duc. Feriæ ad Philip. II.
(24) Thuan. lib. 2. hiſt. fol. 195.
(25) Natal. Comit. lib. 2. hiſt.
(26) Param de orig. S. Inquiſ. lib. 2. cap. 10. nr. 2.
(27) Card. Pallavic. hiſt. Conc. Trident. lib. 20. cap. 1. n. 4.

Digitized by Google

Città: e congregate le Piazze nobili, e quella del fedeliſſimo Popolo, tra l'altre coſe, che ſi ſtabilirono, la principale ſi fu, di mandare nella Real Corte di Madrid il P. Paolo d'Arezzo (uomo, il quale per le rare virtù, di cui era ornato, e per li ſanti, e lodevoli ſuoi coſtumi, meritò poi d'eſſer di ſacra porpora cinto) affinchè ſponendo a quel ſavio, e gran Principe le giuſte ſupplicazioni di queſta ſua Città, e Regno, otteneſſe ordini opportuni per formare argine contro alla tentata novità. Onde il buon Religioſo d'Arezzo, avendo accettato il peſo, per lo comandamento del glorioſo ſanto Cardinale Arciveſcovo Carlo Borromeo, nipote del Papa Pio Quarto, come narra Gio: Antonio Cangiano (28) nella vita del P. Arezzo, ſi conduſſe incontanente in Corte di Spagna, e giunto quivi, in picciol tempo ottenne favorevoli ordini, per li quali ſtabilito rimaſe, non averſi a praticare giammai nel Regno altra maniera di giudicio nelle cauſe della Santa Fede, che l'ordinaria, la quale per addietro eraſi ſempremai, ed ab antico praticata; sì come ne fanno piena teſtimonianza, oltre alli menzionati ſto-

(28) Jo: Ant. Cangia. in hiſt. vitæ Pauli de Arctio c. 16. ubi de epiſtolis ſcriptis a Divo Carolo Borromeo meminit, illaſque conſervari in Archivio Divi Pauli PP. Theatinorum.

Digitized by Google

storici, le lettere stesse del P. Arezzo, e le lettere del Re Filippo II., che si son di questo tenore. *Per grazia di Dio, e del Re nostro signore, il negozio ha avuta buona espedizione, e non accaderà piu replicare sopra questo negozio a S. M. poichè in tutto quello, che si poteva, e conveniva far grazia a questo Regno, S. M. l'ha fatto assai benignamente, e liberalmente; e come, dalla Corte partendomi, io scrissi alle SS. VV. Illustrissime, è restata servita per una sua dichiarare, che per l'avvenire non si porrà mai Inquisitore in questo Regno, ma solamente si proceda per la via ordinaria.* Questo contiene la lettera del P. Arezzo. E nella lettera del Re Filippo Secondo si legge: *A los magnificos, fieles, y amados nuestros, los Deputados de la nuestra Ciudad de Napoles. El Rey. Magnificos fieles, y amados nuestros. Don Pablo de Arezzo nos dio vuestra carta, y dicho lo de mas, que traya en comission; y porque de el entendereys lo que avemos mandato proveer cerca del punto principal, a que vino, y la declaracion, que avemos echo por vuestra satisfacion, no tenemos que añadir, mas quedar enteramente confiado, que assì como la causa es de Dios, assì se tendrà en este Reyno mas especial cuidado de ayudar, y favorecer las cosas de Religion, de manera que los Ordinarios agan bien su oficio, como se deve.*

Por quanto aviendose nos suplicado por parte

Digitized by Google

re de la nuestra Ciudad, y Reyno de Napoles fuessemos servidos declarar nuestra intencion cerca de la forma del proceder, que ha da aver en los casos de eresia, a que allì succedieren por este; por tenor de la presente decimos, y declaramos, no aviendo, ne ser nuestra intencion, que en la ditha Ciudad, y Reyno se ponga la Inquisicion en la forma de España, si no que se proceda por la via ordenaria, como asta a qui; y que assi se observerà, y cumplirà con efecto con lo de adelante, sin que en ella aya falta.

Questi ordini, egli non è dubbio veruno, che furono giustissimamente, e con ogni diligenzia mandati ad esecuzione, e poi osservati. E se talora qualche rea novità contro di essi è uscita in campo, si è stata messa in fuga, e spenta. Così avvenne l'anno 1661. (acciocchè tralasciamo ora gli altri avvenimenti, de' quali a suo luogo ragioneremo) che si procurò, che sgombrasse il Regno un Vescovo, da cui tentavasi usurpare giurisdizione in procedendo come Delegato nelle cause del Sant' Oficio: e nell'anno medesimo questo Comune dalla somma clemenza, ed incorrotta giustizia del Re Filippo Quarto, di santa memoria, ottenne decreto, in cui si comanda, che per l'avvenire giustissimamente s'offervino gli ordini su questa materia dati dal Re Filippo Secondo suo Avolo, si come aper-

aperta dimostra un biglietto dell' Eccellentiss.Sign. Conte di Pignoranda del tenor,che segue. *A los Electos de esta fidelissima Ciudad de Napoles guarde Dios. Haviendo su Magestad ordenado con sus cartas,que en esta Ciudad,y Reyno,en los casos de S.Oficio no se ponga Inquisicion en la forma de España, si no que se proceda por la via ordenaria, assì como lo despachò, y ordenò en caso semejante el Rey N. Señor Felippe Secundo de b. m. y aviendo entendido S. Ex. que esta fidelissima Ciudad desseа la declaracion de las dichas cartas;y deseandos. Ex que en negocio tan importante reciba dicha fidelissima Ciudad cumplida satisfacion, como es justo, que tenga, me manda dezir a VV. SS. que se observen las dichas cartas de Su Magestad,y del Rey Felippe Secundo,y que assì observaran,y cumpliran, como es justo,sin que en ello aya falta.Guarde Dios a VV. SS. Palacio 24. Deciembre 1661.*

Or dunque, chi non iscorge, che mercè degli ordini del Re Ferdinando,dello Imperador Carlo Quinto, del Re Filippo Secondo,e Quarto, oltre a quella ragione,che ab immemorabili a noi appartienfi, si piglia manifestamente, esserfi acquistata forte,ed oltre misura valevole ragione di non potersi veruna non ordinaria maniera di giudicio stabilire; perche, per le ragioni, esposte al Re Filippo Secondo, notate dagli allegati Autori, non ne-

Digitized by Google

necessaria, anzi della pubblica pace, e quiete fiera, ed infallibile turbatrice?

E quantunque in tutti gli ordinamenti predetti sol si faccia menzione d'escludere l'Inquisizione alla guisa di Spagna; pur non è, che non s'escluda ancor quella di Roma. Leggesi nella lettera del Re Filippo Secondo: *De manera que los ordenarios agan bien su oficio, como se deve:* supponendo, che l'Ordinario solo debbia procedere: e poi appresso: *Dezimos, y declaramos, no aviendo, ni ser de nuestra intencion, que en la dicha Ciudad, y Reyno se ponga la Inquisicion en la forma de España, si no que se proceda por la via ordenaria, como hasta aquì.* Vero è, che sclude sol la maniera di Spagna, ma ristrigne la maniera, che si debbia tenere, alla sola maniera ordinaria, e come s'era usato infino a quell'ora: che non altra maniera, che l'ordinaria s'era tenuta. Questo medesimo dice il biglietto del Conte di Pignoranda in quelle parole: *En los casos del S. Oficio no se ponga Inquisicion en la forma de España, si no que se proceda por la via ordenaria.* Ed in tanto non feciono essi menzione di quella di Roma ancora, che quando s'è ristretta la maniera, che si debbia tenere alla via ordinaria, ipso facto viene esclusa qualunque altra maniera. E tanto è dall'ordinaria maniera quella di Roma, quanto quella di

Digitized by Google

di Spagna: e se quella di Spagna in alcune cose è più rigorosa, in alcune, per lo contrario, è più aspra quella di Roma: sì come distesamente è dimostrato in altra scrittura. Ma di ciò per innanzi si parlerà più partitamente.

Dichè è manifesto, che niuna legge, la qual non ordinaria maniera in se contiene, siamo noi obbligati a porre in uso, conciossiecosachè ben certa, chiara, e d'ogni dubbiezza lontana sia la dottrina di San Tommaso allegata qui di sopra capitolo primo, la qual dice, che le leggi, quando riescono inutili, non che pregiudiciali, o dannevoli al ben pubblico, non debbano praticarsi, poichè cessa il fine, per lo quale si sono elle ordinate, e stabilite.

E nel vero, qual necessità qui si ravvisa, la quale questa non ordinaria maniera richiegga? Qual morbo così fiero, e mortifero questo gran corpo infetta, e tormenta, onde sia necessaria così violente, e crudel medicina, che poco, o nulla dal veleno stesso distinguesi? Qual'alito d'empietà giammai qui giunse? Qual'ombra densa d' eresia giammai sconfolla? Potrà ben egli accadere, che altra, o vicina, o lontana regione il nostro Regno in dignità, e ricchezze, o pareggi, od avanzi: ma nella pietà, e nella religione a niuno fu egli, ne sarà mai secondo. Forse le fondamenta

del sacro Tempio della nostra vera fede non si avvisano ora, si come per addietro, e stabili, e ferme, e sode? Forse qui, piu che altrove, non cammina in trionfo l'obbedienza sempre dovuta alla santa Appostolica sedia? Forse il divin culto altrove piu, che tra noi, e chiaro, e vivo, e pomposo risplende? Qual necessità dunque d'usare ora quel rimedio, il quale, perche del male è peggiore, usar non si dovrebbe pur dove fosse tutto il corpo finamente magagnato? Qui da' lor padri i figliuoli la pietà, la religione, i buoni costumi, come per retaggio ritraggono: e con questi dalla cuna altresì con seco traggono uno spaventevole orrore del nome d'Inquisizione, come d'orribile Drago, o d'altro piu velenoso serpente: onde i nostri gloriosi Principi, avendo tutte le mostrate cose ben conosciute, ed avendo scorto similmente il suo grande orrore di tal Tribunale, hanno, si come dicemmo, espressamente ordinato, che non mai pur la voce, così inutile, e dannevole, nel nostro Cielo risuoni: ma che nelle cause dell'eretica pravità si proceda per la via ordinaria. Della qual non ordinaria maniera dovendo ora distesamente parlare, non fia se non ottimamente fatto, ampliare un poco piu la discrizione da noi fattane di sopra.

Addunque, acciocchè dalle generali co-

Digitized by Google

se cominciamo; generalmente per procedimento ordinario intender si dee quello, che secondo gli antichi stabilimenti vien regolato: *Ordinaria enim judicia*, scrisse Ottomanno, (29) *dicuntur, in quibus eo ordine, qui ab antiquis institutus est lis exercetur:* ovvero diremo, che il procedimento ordinario sie quegli, *ubi plenus, & legitimus*, come volle Mendano, (30) *judicii ordo, & processus observatur, quemadmodum in criminalibus pœna ordinaria dicitur, quæ ordinariè delicto imposita est*: ed in questo sentimento da tutti li Dottori (31) comunemente si è inteso il giudicio ordinario. Quindi è, che per procedimento straordinario s'intende quello, in cui diversamente si procede, che nell' ordinario. (32) *Judicia extraordinaria significantur*, sono parole del dottissimo Jacovo Cujacio, *in judiciis non observari priscum, & solemnem ordinem legum, non observari subtilitatem, non scrupulosam, nimiamque Jurisconsultorum diligentiam, in judiciis exercendis non observari formam juris.* E Mendano, di sopra allegato, scrisse: *Extraordinaria autem (ideſt pœna) est, quæ fœus, & extra ordinem, vel pro arbitrio Judicis infligitur: sicuti*

(29) Hothom. de ver. signif. . . .
(30) Mendan. de interdictis com. 2 n. 31.
(31) Bartol. in comment. ad extravag. Ad reprimendum, ver. summariè. Bal. in l. judices C. de judic.
(32) Jac. Cujac. . . . .

Digitized by Google

etiam extraordinarium vocatur judicium, cum ordo juris non observatur. Nella cui sentenza concordemente concorrono li Dottori allegati nella margine al num. 3. Da cio si piglia, che nominasi straordinario quel giudicio, in cui si procede *per inquisitionem*, come soggiugne lo stesso Mendano, dicendo: *Ut fit, cum per viam inquisitionis proceditur*: e straordinario ancora appellasi, quando si procede con delegazione, ovvero *ex rescripto*, come chiaramente si stabilisce nel *cap. quoniam de probat.* con quelle parole: *Statuimus, ut tam in ordinario judicio, quam in extraordinario*, dove la Chiosa comentando nota: *Extraordinarium, ideſt delegatum*. E la sentenza della Chiosa viene confermata da Barbosa, (33) da Gonzales, e da altri gravissimi Autori, che da questi si allegano: e 'l dottissimo Jacopo Cujacio allo stesso proposito insegna il medesimo, dicendo: *Quid est hoc extra ordinem? ideſt ex rescripto*: e piu appresso: *Extraordinarium judicium, quod ex rescripto Principis, vel Summi Pontificis, l. 2. C. de dilation.*

Di queste proposizioni, crediamo, che uomo non sia, che n'abbia giammai dubitato, ne dubitar ne possa, se per le regole dell'umano parlare egli è manifesto, che all'ordinario procedimento si opponga lo straordi-

(33) Barbosa, & Gonzales in cap. quoniam de probat.

Digitized by Google

dinario: e tutto ciò, che non si comprende sotto dell' ordinario, egli è necessario, che straordinario sia. E tanto avvisiamo esser bastevole per intendere generalmente, qual concetto queste voci *Ordinario*, ed *Estraordinario* nella nostra mente risuonino.

Or venendo alla spezialità del procedimento ordinario nelle cause della S. Fede, e dello straordinario, diciamo, che per procedimento ordinario si dee intendere quello, che circa l'anno 1215. da Innocenzo Terzo, con l'approvazione del Concilio generale Lateranense, quarto, e con l'autorità del nuovo, e vecchio Testamento, fu saggiamente prescritto, come si legge nel *cap. qualiter, & quando* 24. *de accusationibus, denunciationibus, & inquisitionibus*, dove Anastasio Germonio nota, essersi stabilita la maniera canonica, e regolare di procedersi nelle cause della santa Inquisizione, e Gio: Batista (34) Scorzia della Compagnia del Giesù osserva, che prima di questo stabilimento, non era ancora in uso, ne avea ancor ferito l'orecchio d'alcuni la voce *Inquisizione*.

Ed intendendosi per ordinario procedimento quello, che stabilito si trova nel mentovato *cap. qualiter, & quando*, egli è necessario ancora andar divisando, qual sia la maniera

(34) Jo: Bapt. Scorzia in summa Constit. Pontif. theor. 34.

Digitized by Google

niera di procedere prescritta nell' allegato capitolo, la qual si è questa, che fra le altre cose dee precedere la citazione della persona, contro cui si forma l'inquisizione, come comanda il 74. canone Apposolico, il qual tre richieste, e citazioni richiede: permodochè sempre poi questo usato si è nella Chiesa tenuto: onde differo i Padri del Concilio Calcedonense, se aver tre volte richiesto Dioscoro, *juxta sanctos, & divinos canones*: e simile nell' Atto 1. del Concilio d'Efeso leggiamo: *Sancta Synodus, Canonibus obtemperans, tertio Nestorium vocavit*: e Giovenale Gerosolimitano disse: *Cum leges ecclesiastica jubeant, tertio suos vocari, ut se ipsos defendant ab iis, de quibus accusantur*: e nell'allegato *cap. qualiter, & quando* nel §. *debet*, leggiamo queste parole: *Debet igitur esse presens is, contra quem facienda est inquisitio, nisi se per contumaciam absentaverit, & exponenda sunt ei illa capitula, de quibus fuerit inquirendum, ut facultatem habeat defendendi se ipsum*: nella qual citazione si dee spiegare la cagione, per la quale vien egli citato: cioè, che al citato si dia notizia, esser chiamato *ex causa fidei*, ed a rispondere *de fide*, si come determinato veggiamo da Papa Alessandro Quarto circa l'anno 1254. nel *cap. cum contumacia 7. de hæret. in 6.* in quelle parole: *Vocatus à nobis, ut de fide respondeat, excomunicationis vin-*

Digitized by Google

vinculo, pro eo quod parere subterfugit, aut contumaciter se absentet, per nos fuerit innodatus: dove la Chiosa *ver. Respondet lit. D.* notò, esser necessario, che nella citazione specialmente si dica *ut de fide veniat responsurus.* Onde Prospero Farinaccio (35) insegna, che la citazione sia necessaria per la difesa naturale, particolarmente nelle cause dell'eretica pravità. *Regula sit,* dice egli, *quod in causis hæreticorum accusati, & inquisiti, seu denunciati de hæresi semper citandi sunt, ut se ipsos defendendi potestatem habeant:* soggiugnendo nel *n.* . *Et Ludovicus Paramus lib. 3. q. 4. nu. 62. & seq. dicit, quod quocunque modo procedatur contra reum de hæresi inquisitum, necessariam esse citationem.* Anzi il difetto della citazione non può supplirsi da verun Principe, avvegnachè di suprema autorità egli fosse, come viene insegnato da moltissimi Dottori, e fra gli altri da Antonio Capece, (36) da Giulio Claro, e da Stefano Gratiano. Ne solamente la citazione ne' sospetti *de latino de vehementi* d'eresia ella è necessaria, ma ella anche richiedesi allorchè si trattasse di proceder contra alcuno, che apparisse eretico notorio, o perchè pubblicamente predicasse, o perchè insegnasse cose alla nostra

(35) Farin. de hær. q. 185. § 9. n. 154.
(36) Capyc. dec. 69. n. 35. Clar. lib. 5. recept. sent. §. fin. q. 51. n. 2. Gratian. discept. for. to. 5. cap. 898. n. 15.

Digitized by Google

stra Santa Fede ripugnanti, e contrarie, si come modernamente insegna l'Eminentissimo Cardinal Aghir, (37) uomo per profondo sapere, e per santa vita assai ragguardevole, e chiaro: ed assegnane salda ragione con queste parole: *Etenim licet factum ipsum possit omninò notorium, & evidens esse; tamen ejus bonitas, & malitia plurimum ab adjunctis, seu circumstantiis pendet, quarum saltem aliquas nemo alius præter ipsum facti auctorem, certò novisse potest, v. g. qua intentione ductus fuerit: quia ut divina docent oracula, si oculus intentionis fuerit simplex, totum corpus actionis, quæ benè, ac malè fieri potest, erit lucidum: sin autem nequam fuerit intentionis oculus, tenebrosum totum erit actionis corpus.* Onde egli conchiude, dicendo, esser necessaria la citazione *de jure naturali, & divino*: imantochè ella manomando, non possa essere alcuno legittimamente carcerato: poichè le carceri, se non altro, per sì fatta cagione, recano non picciola infamia: si come ben disse il Cardinal Pallavicino in queste parole: *Laonde il vero è, che Paolo Quarto operò ben forte contra persone sì riguardevoli, con zelo poco discreto, processandole pubblicamente sopra delitto, in cui, a macchiar l'Inquisito, basta il sirolo, senza la pruova.* Ne solamente infamia arreca

un

(37) Eminentiss. Aghir in tract. de libertate Ecclesiæ Anglicanæ cap. 8. de necessitate citationis, & probationis.

Digitized by Google

un tal carceramento, ma molto danno: perciocchè dice il Direttorio medesimo, parlando delle cause d'Inquisizione trattate in Corte di Roma, dopo aver narrati diversi inconvenienti, conchiude: ch'in quella Corte sono trattate le cause con varj tedj, miserie, fatiche, e spese: e pertanto, che gl' Inquisiti non si curino d'andare alla Corte a trattar cause, se non si confidano nella borsa piena, e ne' gran favori. Senzachè anche generalmente la carcerazione è pena molto grave da se, e per la quale, come ognun sa, contra chi ingiustamente imprigiona altrui, si da l'azione d'ingiuria. Onde perciò il venerabile Santo Atanasio, e San Giovanni Grisostomo, quantunque innocenti si sentissono delle accuse fatte loro, vollero anzi essere condennati come contumaci, che soffrire ingiusta carcerazione. Dee dunque con tal sicurtà essere ciascuno prima citato, e nella citazione la cagione esporsi, *ut se defendendi facultatem habeat*, secondo il *cap. qualiter*, e giusta il sentimento dell'Eminentissimo Aghir nell' allegato luogo, ove si avvale dell'autorità del testo *in Genesi 4. ver. 9. Ait Dominus ad Cain, Ubi est frater tuus?* e la Chiosa interlineare nota: *sic ait, non quasi ignarus, ut discat, sed ut reum puniat quasi citatum.*

E se talora, dopo la citazione, il citato di

Digitized by Google

comparire, per timor grave, ricusasse, cioè per quel timore, che cade *in constantem, seu prudentem virum*, o perchè temesse di violenza, o di carcerazione, onde gli s'impedisse di far sua difesa; in tal caso si dee a lui concedere sicurtà, o, vogliam dire, salvo condotto, perche altrimenti non sarà in verun conto obbligato.

Oltre a cio nell'allegato Concilio, e da Innocenzo nell'allegato *cap. qualiter, & quando*, determinossi, che all' Inquisito si debba pubblicare il Processo co' nomi, e co'detti de' testimonj, *Ut facultatem habeat*, sono parole del testo, *defendendi, se ipsum, non solum dicta, sed etiam nomina ipsa testium sunt ei (ut quid, & a quo sit dictum appareat) publicanda: nec non exceptiones, & replicationes legitime admittendæ, ne per suppressionem nominum, infamandi, per exceptionum vero exclusionem, deponendi falsum audacia præbeatur.*

Bene è quì da notare, che nel medesimo testo si presuppone, potersi procedere in tre modi, cioè *per accusationem, inquisitionem, & denunciationem*. Ma perchè, procedendosi *per accusationem*, si avrebbe a praticare l'iscrizione, per la quale l'accusatore rimarrebbe obbligato alla pena del taglione, e non mai gli accusatori voglion perciò a tal pena soggiacere; di questo procedimento, il cui uso è affatto

Digitized by Google

fatto estimo, non fa mestiere di favellare.

Quando poi si procede *per inquisitionem*, che è maniera più usata, si dee distinguere la Inquisizione generale, *& ex officio*, dalla speziale. Generale inquisizione si è, quando i ministri, a' quali appartiene, procurano d'investigare generalmente le cose, dette, o operate contro della Religione: ed allora non può nominarsi persona alcuna, acciocchè non sia in tal maniera nella buona fama macchiata. La Inquisizione speciale è quella, che procede contro di persona certa: ma egli è necessario, che preceda il clamore, e la fama, la qual giunta sia all'orecchie del Vescovo, non mediante qualunque persona, ma onesta, e non malevola, precedente legittima informazione per iscritto, per cui apparisca legittimamente, che il clamore, e la fama sia derivata da persone oneste, si come è detto, e non malivole, acciocchè non si rechi pregiudicio, ed infamia a quegli, contro di cui si fa la Inquisizione, come per autorità della sacra Genesi nel medesimo testo veggiamo determinato in quelle parole: *Dominus ait, Descendam, & videbo, utrum clamorem, qui venit ad me opere complevit*, soggiugnendosi ancora nel §. 1. del nostro testo. *Debet igitur esse præsens is, contra quem est facienda &c. si per clamorem, & famam ad aures superioris*

Digitized by Google

pervenerit, non quidem a malevolis, & maledicis, sed a providis, & honoratis, nec semel tantum, sed sæpe, quod clamor innuit, & diffamatio manifestat. E qui non possiamo lasciar d'allegare quello, che intorno a cio dice il venerabile Dottore Santo (43) Antonino. Egli nella sua somma scrisse, che' malvagi non debbono denunziare altrui.

L'ultima maniera di procedere, stabilita dal medesimo nostro testo, è *per denunciationem*, alla quale dee procedere la monizione caritevole, appunto come all'accusazione l'iscrizione, ed alla inquisizione la clamorosa insinuazione dell'altrui infamia, acciocchè *in omnibus* (sono parole del nostro testo) *diligens adhibeatur cautela, ne forte per læve compendium ad grave dispendium veniatur.* Dove la chiosa ci ammonisce, non doversi venire a questi atti con leggiere, e frettoloso giudicio, ma con prudenza, e maturezza, ed in tutte queste maniere debbansi al reo i nomi, e i detti de' testimonj partitamente manifestare.

Questo dunque è il procedimento ordinario, legittimo, vero, e canonico, da praticarsi da' Vescovi nelle cause di Religione, come quello, che stabilito troviamo in un Concilio generale, e nella Costituzione di Papa

(38) S. Antonin. in sum. par. 3. tit. 9. cap. 10.

Digitized by Google

Papa Innocenzo Terzo nell'allegato *cap. qualiter, & quando debeat Prælatus procedere ad inquisitionem, & puniendum subditorum excessus*, ove il Panormitano nel *n.* 5. e'l valente Dottor Gonzales *ver. publicanda nu.* 6. ci notano, che questa maniera di procedere si debba praticare con qualsisia persona di qualsivoglia qualità, e condizione, sì per non offendere la ragion naturale, e divina, che ciò richiede: e sì ancora per non rendere audaci, e sicuri i testimonj a deponere il falso, come afferma Innocenzo Terzo medesimo, il quale domandato dal Vescovo di Gineva, come dovesse egli nelle cause della Inquisizione portarsi, quanto alla pubblicazione de' nomi, e detti de' testimonj, rispose come nel *cap. Inquisitionis* 21. *de accusat. &c.* dicendo: *Quod breviter respondemus, non solum dicta, sed etiam ipsa nomina, ut quid, & a quo sit dictum, appareat, publicanda, & exceptiones, seu legitimas replicationes admittendas, ne per suppressionem nominum, infamandi, per exceptionum verò exclusionem, deponendi falsum audacia præbeatur.* Onde egli ordinò ancora al Vescovo Vercellense, ed agli altri Inquisitori di non trasgredire giammai questa maniera di procedere, *ne inde nascantur injuriæ* (sono parole dell'altro *cap. qualiter, & quando* 17. *de accusat.*) *unde jura nascuntur.* E la Chiosa, spiegando la voce

In-

Digitized by Google

Injuria, la chiama violenza, come quella, che si oppone alla legge naturale, ed alla difesa.

Quanto si contiene nel *cap. qualiter, & quando* 24. *de accusat.* noi il veggiamo approvato dal sacro Concilio Tridentino *sess.* 24. *cap.* 5. *de reformat.* ove, fra l'altre cose, si legge: *Hæc non &c. & Constitutio sub Innoc. Tertio in Concilio generali, quæ incipit: Qualiter, & quando, quam S. Synodus in præsenti innovat, ab omnibus observetur.* Se dunque questa è la maniera del procedimento ordinario, stabilita dalle leggi naturali, e divine, e spiegata, e confermata da' sacri Concilj, e Costituzioni Papali; ogni altro procedimento, in cui non si serba la maniera stessa, si dee stimare non legittimo, cioè non conforme alle leggi, e non ordinario: sì come, a questo proposito disse Giulio (39) Claro: *Meritò igitur judicium inquisitionis dicitur extraordinarium, & quamvis de jure canonico videatur judicium inquisitionis regulariter permissum, ut supradictum est; ex quo tamen etiam illo jure non servantur in judicio inquisitionis ea, quæ regulariter servari debent in judiciis criminalibus; ut in discursu materiæ demonstrabitur; necessariò fatendum est, veram esse communem opinionem, quod scilicet tam de jure canonico, quàm civili, remedium inquisitionis dicatur extraordinarium*, come ancor nota Silvestro

(39) Jul. Clar. . . . .

Digitized by Google

ſtro (40) Domenicano, che fu Maeſtro del ſacro Palazzo, aſſegnando del ſuo detto la ragione con queſte parole: *Præcipuè cum detruncetur defenſionis ordo in notitia teſtium, & interrogatoriis, quæ fiunt in aliis judiciis*. E Bernardo Papienſe (41) chioſatore notò: *Et hoc eſt notabile contra quoſdam, qui non faciunt copiam dictorum, & ſupprimunt teſtium nomina, a quibus juſtè poſſet appellari. Et licet dicatur, quod non undequaque debeat ſervari ordo juris: tamen in hoc benè ſervari debet*, a fin, che la natural difeſa, che all'uomo ſi dee, nó mai gli ſi tolga.

Non ordinario, e non conforme alle leggi, ſenza verun dubbio, dobbiamo ſtimare, che ſia quel procedimento, in cui non vengan pubblicati i nomi, e i detti de' teſtimonj: perciocchè il Giudice avrebbe da preſtar credenza a' teſtimonj illegittimi, a cui non puo, ne dee, mentre illegittimi ſono, in niun conto preſtar fede: e queſto sì grave difetto non ſi puo ſupplire, ſe la cognizione della cauſa dipende da due parti, da' teſtimonj, e dal reo. Le quali due parti ſono eſſenziali nel giudizio, e ſenza queſte non puo il Giudice avere legittima, e giuſta cognizione de' meriti della cauſa, sì come inſegna nobilmente l'Eminentiſſimo Aghir nel trattato

cou-

(40) Silveſter in ſumma ver. Hæreſis 2. n. 6.

(41) Papienſ. in c. olim de accuſat. lit. F. ver. copiam.

Digitized by Google

contra libertates Eccleſiæ Gallicanæ lib. 6. cap. 7. Utrum Papa in ferendo judicio teneatur ordinem judiciarium adamuſſim ſequi, diſſe: *Neceſſe quippe eſt, ut Judex cauſæ merita intelligat, ac iis intellectis, jus dicat. Verum ut cauſæ cognitionem adipiſcatur, opus eſt, ut utraque pars jus ſuum exponat, ac partis adverſæ allegationibus reſpondeat, ex quo pendet cauſæ inſtructio*. Donde il medeſimo Cardinale nell'allegato luogo c. 8. n. 2. argomenta, eſſere inumano il giudicio, dato contro dell'inquiſito, ſenza ſentirlo ſu'l detto, e ſenza fare a lui noti i nomi degli accuſatori, e denuncianti, sì come coſa abborrita anche da' Pagani, uſando quel paſſo degli atti degli Appoſtoli 25. verſ. 16. *Non eſt conſuetudo Romanis damnare aliquem hominem, priuſquam is, qui eſcuſatur præſentes habeat accuſatores, locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina*. Anche aſſai bene lo diſſe il P. Arrigo Pirhing. della Compagnia di Gesù *lib. 5. jur. Canon. tit. 7 ſect. 5. §. 7. Non tamen eſt omittenda citatio, & probationes, ac defenſiones neceſſariæ ſunt admittendæ, & univerſim loquendo, omitti poſſunt quæ ſunt ſolemnitates juris civilis, & poſitivi; non item juris naturalis, ac gentium, ſine quibus nec juſtè nec validè cauſæ tractari poſſunt*. Anzi non ſi dee ragionevolmente appellare reo quegli, a cui ſieſi tolta la notizia de' teſtimonj, e de' loro detti, come ci

Digitized by Google

insegna Lavonio (42) dicendo: *Culpa non dicitur probabilis si reo est justa defensio denegata*: col cui sentimento concorre il P. Diana, (43) e Prospero Farinacio (44) poichè *qui, parte inaudita altera, aliquid statuerit* (sono parole di Seneca (45) il Tragico) *licet æquum sit quod statuit, haud æquus fuit.*

Ed in breve, tanto è necessaria la pubblicazione de' testimonj, e tanto irregolare, e, quasi che non dissi, ingiusto l' occultamento di essi dalla schiera venerabile de' Dottori si stima, che (46) Francesco Vittoria Domenicano, Dottore Spagnuolo, e Professore in Salamanca, fu di parere, che se gli Uficiali degl'Inquisitori ricusassero di pubblicare i testimonj, userebbero manifesta ingiustizia, ed una forte violenza, alla quale si potrebbe fare resistenza, per modo di difesa, *cum moderamine inculpatæ tutelæ*; sono queste le sue parole: *Non excedendo reverentiam, & Princeps etiam auctoritative, qui consulere civibus suis potest, ut resistant, & leges convenientes condere; ne Ecclesiastici grassentur in cædem civium, eosque servare ab injuria.*

Ed in buona verità, come non sarà stra-

M or-

(42) Lavon. ad tit. 4. c. 23. n. 24. ver. Elucubratio.
(43) Diana par. 3. de dub. reg. resol. 117.
(44) Farin. de hæresi q. 197. §. 3. n. 73.
(45) Senec. in Medea ver. 199. & 200.
(46) Franc. Vitt. relect. 1. de potest. Eccl. propos. 8.

Digitized by Google

ordinario quel giudizio, che per diametro si oppone ad ogni ordine? come non sarà irregolare, se contrasta ad ogni regola? come non sarà egli non legittimo, poichè ad ogni legge, e naturale, e delle genti, e divina parimente s'oppone? E chi non iscorge apertamente, che il nascondere al reo il nome, e i detti de' testimonj, trae seco, senza fallo, l'adombramento della chiarezza, e maestà delle leggi, lo scompigliamento della giustizia, e l'oppressione quasi inevitabile dell'innocenza? onde S. Gio: Grisostomo, perciocchè gli fu negato lo 'ntero processo, e la notizia de' testimonj, non potè in una epistola *ad S. Innocentium* non prorompere in queste parole: *Quæ ab ipsis facta extrà omnem sunt ordinem, contrà omnes leges, contrà omnes ecclesiasticos canones; & quid dico canones ecclesiasticos; neque in gentilium, judiciis talia attentata sunt unquam: imò verè neque Scythæ, neque fœromatæ unquàm judicarunt, judicium dandum uni parti, absente ea, quæ judicatur.* Forse non è egli vera, chiara, e manifesta cosa, che se al reo i nomi, e i detti de' testimonj non fossero nascosti, potrebbe per avventura egli, esser que' bugiardi di leggieri dimostrare? o con porre in chiaro, non essersi in quel punto, o non mai esso, o i testimonj ritro-

Digitized by Google

trovati in quel luogo, ove ponsi commesso il fallo, di cui viene egli inquisito? Non potrebbe forse lo stimato reo far manifesto, esser i testimonj, o suoi nimici, o infami, o scellerati uomini, e perciò indegni di doversi loro niuna fede prestare? Laddove facendo altramenti, il malfattore solamente può salvarsi, e lo innocente non mai: perciocchè, essendo alcuno dinunziato, se costui veramente è reo, cioè ha detto, o fatto, o per alcun' atto dimostrato miscredenza, può riducersi a mente, dinanzi a quali persone cio egli abbia detto, o fatto, e que'tali affermare a se nimici, ma se egli è innocente, non può saper, chi l'abbia dinunziato, e così non può affermare, che nimico egli sia il dinunziatore: Ed in questa guisa non verrebbe il bell'ordine delle leggi turbato? non sarebbe il lume della giustizia in buona parte scusato? oppressa non mai si scorgerebbe l'innocenza? e non si aprirebbe il nocevole varco alle detestabili calunnie, alle scelleratezze, ed alle imposture?

Ma ben ci avveggiamo, e degni di compatimento siam noi, se dalla violenza, e dall'autorità di tanti venerabili, rinomati, e santi Dottori a tutto potere tratti, si come nave, che da corrente spinta, dal suo segno dilungasi; ci siamo alquanto dal nostro proposito

Digitized by Google

allontanati in andar esaminando, se legitti-
ma sia la maniera dello straordinario proce-
dimento, allorchè nostro intento solamente
si è, l'andar divisando, in che guisa ella dal-
le maniere ordinarie distinguasi. Le quali co-
se avendo ancor poste in chiaro, cioè avendo
chiaramente dell' ordinario, e straordinario
procedimento l'essenzia, e le proprietadi di-
mostrato, e come l'uno dall' altro differisca;
egli di necessità ne segue, che volendo tutti
li soprarroccati ordinamenti de' nostri Princi-
pi, che qui si proceda per la via ordinaria; ne
segue altresì, che qui nelle cause d'eresia,
proceder si debba col processo intero, ed aper-
to: che altro non è l'ordinario procedimen-
to, ne in altra guisa dee intendersi, che il far
noto al Reo il nome, e i detti de' testimonj, e
praticar tutte l'altre circonstanze, che i Conci-
lj Lateranense, e Tridentino vogliono, che
si pongan'in uso, sì come noi addietro abbia-
mo sufficientemente dimostrato: e chieden-
do i medesimi ordini Reali, che tra noi nelle
cause dell'eretica pravità non si debba per la
via straordinaria procedere, e condennendo in
se lo straordinario procedimento il nascon-
dere il Reo il nome, e i detti de' testimonj; ne
segue infallibilmente, che tra noi in simi-
glianti cause proceder non si debba nascon-
dendo i nomi, e i detti de' testimonj. Questa
fu

fu la intenzione de' nostri Re; così l'uso c'insegna, così la ragione comanda, che tra noi si pratichi, e si debba altresì per innanzi sempremai praticare.

Or poste in chiaro queste verità, egli fia bene ragionare di alcune obbiezioni, che ci si parano innanzi. E la prima, come dell'altre la più forte, facendo testa, in questa guisa favella: Che, per gli ordini dati dal Re Filippo Secondo, altro straordinario procedimento non si fosse vietato, se non che il procedimento secondo l'uso di Spagna, cioè quello, che nelle Spagne si era introdotto assai diverso dal procedimento di Roma; onde i Napoletani, in tempo del Re Filippo Secondo, altro non avendo disiderato, che cessar la Inquisizione secondo l'uso di Spagna; ed avendo ciò ottenuto da quel saggio Principe, non rimase escluso il procedimento secondo l'uso di Roma: e che nell'anno 1661. i Napoletani stessi con chiare note avessero dichiarato, che per le lettere di Filippo Secondo, il procedimento secondo l'uso di Spagna, e non altro, proibito si fosse: e che perciò il Signor Conte di Pegnoranda avesse con biglietto spiegato, che la Maestà del Re Filippo Quarto si era conformato in vietare la Inquisizione secondo l'uso di Spagna: come nelle parole si comprende di sopra allegate.

Que-

Digitized by Google

Questa opposizione, cui noi solvemmo innanzi tratto di sopra con poche parole, quantunque alla prima vista sembri alquanto valevole, non è ella però tale, che non si scioglia come nebbia al Sole, ponendo un poco mente agli ordinamenti del Re Filippo Secondo, in cui due cose stabilisconsi, l'una, chè non s'introduca l'Inquisizione secondo l'uso di Spagna, e l'altra, che si proceda per la via ordinaria; siccome mostrano le di sopra poste parole: *Declaramos, no aviendo, ne ser de nuestra intencion, que en la dicha Ciudad, y Reyno se ponga la Inquisicion en la forma de España, si no que se proceda por la via ordenaria*: il quale ordinamento fu confermato dal Re Filippo Quarto, come comprendesi da quelle parole: *Haviendo Su Magestad ordenado con sus cartas, que en esta Ciudad, y Reyno, en los casos de S. Oficio no se ponga Inquisicion en la forma de Espaũa, si no que se proceda por la via ordenaria* e c. onde chi cerca divisare il vero intendimento delle parole, *se proceda por la via ordenaria*, conoscerà apertamente, che quel saggio Principe ebbe nell' animo di escludere ogni non ordinaria maniera di procedere. E che questo assolutamente, e non altro fosse stato il volere di quel Principe, lo fanno con evidenza chiaro le lettere, le quali egli scrisse immediatamente a' Vescovi del Regno,

Digitized by Google

gno, acciocchè procedeſſero nelle cauſe dell'ereſia per la via ordinaria. E certamente ſarebbe egli pur la bella coſa ad udirſi, che i noſtri ſaggi, e fuor di modo prudenti Re, li cui ſaldi ordinamenti ſon confermati dalla prudenza incomparabile del loro ſupremo Conſiglio, il quale il primo tra' primi, e d'Europa, e del Mondo, ben'a ragione dee annoverarſi, aveſſero preſo, per dir così, un granchio a ſecco, di queſta maniera chiamando via ordinaria la non ordinaria: che è lo ſteſſo, che dar nome di luce alle tenebre, di placido al mar tempeſtoſo, e di nettare all'aſſenzio, ed al fiele. E può in mente umana cadere paradoſſo più ſtrano?

Preſummono dunque gli oppoſitori, che i noſtri Re, ed il loro ſaggio, e ſupremo Conſiglio non aveſſer ſaputo la differenza, che ſi frappone tra il procedere per via ordinaria, e non ordinaria. Non ſeppero dunque i noſtri ſavj Re, che la via ordinaria è quella, che dagli antichi ſacri Canoni, e da' Concilj Lateranenſe, e Tridentino fu ſtabilita. Forſe a loro non era noto, che il procedere ſecondo l'uſo di Roma ſi chiamava non ordinaria? Preſunzione, quanto dal vero, e dal veriſimile lontana, altrettanto, ſieci pur lecito il dirlo, temeraria, e vana.

Sa-

Digitized by Google

Sapean bene i noſtri glorioſi Principi, che il procedere giuſta la regola de' ſacri antichi Canoni, e de' Concilj Lateranenſe, e Tridentino, ſia il procedere per la via ordinaria. Non era a loro aſcoſo, che a queſto modo il procedere di Roma opponendoſi, perciò non ordinario appellaſi: onde, perchè è ſtata loro intenzione, che ſecondo l'antico coſtume della Chieſa quì ſi procedeſſe, perciò hanno ordinato, che quì per la via ordinaria ſi proceda.

Ma dicono gli oppoſitori, che i noſtri Re, ſe aveſſero inteſo d'eſcludere la maniera non ordinaria di Roma, non avrebbono detto, *ſi proceda per la via ordinaria*, ma bensì, *non ſi proceda ſecondo l'uſo di Roma*. O Dio buono! forſe non è là ſteſſa coſa dire: *ſi proceda per la via ordinaria*, che, *non ſi proceda ſecondo l'Inquiſizione di Roma*? Avrebbon, ſenza verun dubbio, i noſtri Re, ſecondo gli oppoſitori dicono, favellato, ſe foſſe lor caduto nel penſiero, che per agitare la quiete de' lor vaſſalli, ſi aveſſero un dì avuto a torcere dal loro diritto, e verace intendimento le parole degli loro ordinamenti, e traſportarle, non dico in diverſo, ma affatto, e dirittamente contrario ſignificato. Se aveſſero eſſi avviſato, che i vocaboli univoci poteſſer, mutando natura, divenire equivoci: ſe aveſſer penſato, che dal-

la

Digitized by Google

la chiarezza poteſſe naſcere oſcurità, avrebbono aggiunto altre particelle al lor detto, e favellato ſecondo gli oppoſitori dicono. Ma perchè eſſi ragionevolmente avviſarono, che il dir, che ſi proceda per la via ordinaria, non ammetterebbe ambiguità, ed equivocazione, ma ſi doveſſe prendere ſecondo il giuſto, e proprio intendimento, e ſecondo le leggi, e le regole d'ogni umano parlare, perciò non ſi curarono di aggiunger altre particole, o di parlare in altra guiſa. Ma che pro, ſe aveſſero i noſtri Re, anche sì come gli oppoſitori vogliono, favellato? forſe non ſarebbon nati di preſente nuovi dubbj, nuovi intendimenti, nuove eccezioni, nuove equivocazioni? E qual ragione, qual maniera di favellare, qual chiarezza è ſufficiente a convincere chi non vuole intenderla? Ma la verità delle noſtre ragioni apparirà piu chiara dal diviſamento nelle ſupplicazioni de' Napoletani, perchè, ſe egli è vero, che i Napoletani ſupplicarono a' noſtri Re, che quì non permetteſſero, che s'introduceſſe inquiſizione, ma che ſi procedeſſe nelle cauſe dell' ereſia ſecondo l'antico coſtume della Chieſa; egli è coſa chiara altresì, che avendo eſſi ottenuto tutto quel, che deſideravano, s'intende aver'ottenuto, che ſi proceda per la via ordinaria, cioè ſecondo l'antico coſtume della Chieſa, ſchiuſa ogni non

Digitized by Google

ordinaria maniera di giudicio, e per conseguente quella di Roma. E quali furono le supplicazioni de' Napoletani, molti veridici Istorici ne rendon testimonianza.

E primieramente Tuano (47) in quelle parole: *Sed crescentibus sermonibus, cum omnes fere, etiam ii, qui pietatis fama inter eos excellebant, unanimi consensu Inquisitionem execrarentur*: e poi: *Cui alia via satis, ex antiqua Ecclesiæ disciplina prospectum esset.*

Ma piu chiaramente ciò si raccoglie dalle parole, che usate vediamo da Spondano. (48) *Non quidem recusantibus Neapolitanis, quin in hæreticos, & suspectos inquireretur; sed petentibus, ut ex antiqua Ecclesiæ disciplina id fieret.* Si notino, di grazia, quelle parole, *ex antiqua Ecclesiæ disciplina id fieret.* E di piu Mariana. (49) *Totius Provinciæ in veræ Religionis constantia, & animorum pietate satis perspectam inquisitionis rem, & nomen, minus videri necessaria, proinde cessare, & amoveri sancitum.* E'l Cardinal Pallavicino. (50) *Si sollevarno, fermi di non ammettere altro giudicio, che il consueto, ed antico della Chiesa.* Natal Conti (51) *Istud apud se fieri nolebant Neapolitani, quod ex-*

(47) Thuan. lib. 3. historiar. pag. 195.
(48) Spondan. in annal. an.
(49) Mariana lib. 30. cap. 4. Hist. Hisp.
(50) Card. Pallavic. Hist. Conc. Trid. lib. . . .
(51) Natal. Com. lib. 2. hist.

Digitized by Google

extraordinaria via, non servatis solemnitatibus cæterorum judiciorum, per hunc magistratum procederetur. L'accorto Chioccarello (52) assai più distintamente si spiegò, dicendo: *Sed sanctæ Fidei causæ Ordinariis relinquerentur cognoscendæ, & judicandæ, electus fuit in Oratorem Paulus de Arezzo, &c.*

Ma meglio d'ogni altro spiega questa particolarità Uberto Foglietta, (53) il quale scrisse distintamente le cose, circa questo punto in Napoli accadute in tempo dello Imperador Carlo Quinto, quando governava il Regno D. Pietro di Toledo. Tra l'altre cose, narra, che un Pietr'Antonio Sapone, *ex principibus plebis*, come egli il nomina, volendo per suoi fini particolari, che s'introducesse tra noi l'Inquisizione, con caldissime voci procurò per molti mezzi conducere il popolo a non ricusarla, e, tra l'altre cose, disse: *Ac quanquam ego nihilominus, quam exteri, Inquisitionem repudio; tamen non verebor, quæ cogitatio semper animum versavit, vobis exponere: quod in bonam partem accipiatis, rogo. Si quis peregrinus, nobisque amicus huic concioni interfit, atque ita nos universos roget. Agite Neapolitani, quid est, quod Inquisitionem tantopere expaveatis? quæ tandem Regna, aut Urbes ab illa ever-*

(52) Chioccarel. de Episcop. Neapolit. fol. 396.
(53) Folieta hist. de tumultu Neapolit. fol.

Digitized by Google

ſas unquam audiſtis? Utrum tandem Chriſtianorum inſtituto vivere, ac gliſcentem hanc peſtem coibere non placet; an eſt ulla præterea ſatis certa, & explorata ad eam rem, quam Inquiſitionis via? Et utrum vos Venetiis, libera, ac ſapientiſſima Civitate, Romaque ipſa, Religionis, ac Imperii arce, & capite, cæteriſque Civitatibus, & Regnis, quæ tota fere Europa Inquiſitionem acceperunt, ſapientiores eſtis, an dignitate eximii eſſe poſtulatis? Quid amabo, hæc amanter monenti reſpondeamus Neapolitani? ſapientia ne, an dignitate nos cæteris nationibus præſtare? At cavete, ne arroganti reſponſo ſermones, qui de nobis apud multos percrebuerunt, paulò tumidiora, & inaniora eſſe Neapolitanorum ingenia, confirmemus, & augeamus. Majores ne noſtros acriter Inquiſitioni ſemper reſtitiſſe? At ille è veſtigio occurrat, res humanas temporibus in primis regi, quodque majores noſtri fecerunt, tempora illa tuliſſe, nunc nobis ad præſentia tempora conſilia accomodanda. Nondum patrum noſtrorum ætate exortas fuiſſe has hæreſes, quæ nunc ſæculum tenent. Quid igitur mirum, ſi unde nullum tum periculum metuebatur, ejus rei remedium ſuſpectum patribus noſtris fuiſſe? A'detti del Sapone, benchè non biſognaſſe darvi riſpoſta, come quei, che ſi conobbero fallaci, ed ingannevoli; contuttociò riſpoſe fortemente Gio; di Seſſa *vir acer, &*

ex-

Digitized by Google

experiens, come lo chiamò esso Foglietta: e per mostrarli il suo errore, dopo molte cose, disse: *Ut ne Peregrini quidem persona a te inducta satis ponderis habet ad nos movendos, cui facile oratio præcidi potest, si respondeamus, exteros alienarum Civitatum studia, ac mores plane tenere non posse, nosque recte vivendi, non exteros, sed majores nostros magistros habere, neque cæterorum judicia majorum nostrorum auctoritati præferre; neque quæ in aliis Civitatibus fiant, quanquam optima ratione ab illis fieri credimus, ad mores nostros accomodari, quantacunque tandem amplitudine illæ Civitates sint, & in quantacunque prudentiæ laude versentur. Neque Neapolitanus Populus ulli omninò mortalium de pietate concedit, qui, etiam sine Inquisitione, Christianorum instituto, ut semper fecit, victurus est. Quam Inquisitionem, non ut rem suapte natura malam, sed ut minus sibi in præsentia aptã, recusat. Quin etiam illam, sanctam rem, & in primis necessariam confitetur, eorumque Principum, & Populorũ, qui illam acceperunt, & colunt, prudentiam, & pietatem probat, & laudat. Hæc Neapolitanum Populum respondere, Peregrino tuo nuncia, Sapone, ac larvam depone, neque eorum similis sis, qui petitionem coniiciunt, & brachium student occultare.*

Per le parole, ed autorità di così savj, veritieri, e rinomati Scrittori apertamente si scorge il fiero abborrimento, che i Napoletani

Digitized by Google

tani aveano al nome d'Inquisizione, sotto cui, così l'Inquisizione di Spagna, come quella di Roma contiensi: e si ravvisa altresì il desiderio, che essi aveano, che quì sempre si procedesse secondo il vecchio costume della Chiesa. Delle quali cose tutte furono ben essi dalla benignità, e umanità de' nostri pietosi Principi incontinente appieno soddisfatti, ordinando, che non si favellasse da indi innanzi d'introdurre l'Inquisizione di Spagna (perchè altra Inquisizione quì non era introdotta, ne d'altra Inquisizione si favellava) e che si procedesse per la via ordinaria, la quale si dee intendere, sì come essi intesero, secondo l'antico uso della Chiesa: che già non potrebbe in verun modo intendersi per la via non ordinaria di Roma, e per le ragioni di sopra indotte, e perchè in quel tempo non ci era pur per ombra nel Regno Inquisizione non ordinaria di Roma. E nelvero, quantunque, giusta ogni umano adeguato intendimento, non mai la via ordinaria si possa intendere per non ordinaria, sì come addietro sufficientemente dimostrammo; nulla però di meno, se nel tempo, che i Napoletani supplicarono i nostri Principi, ed ottennero tutto quel, che chiesero, fosse quì stata l'Inquisizione di Roma, avrebbe la loro obbiezione avuta qualche apparente valore. Ma se in quel tempo

Digitized by Google

po non ci era pure il nome d' Inquisizione non ordinaria di Roma; ed i Napoletani, oltre all'altre cose, chiesero, che qui sol si procedesse, *ex antiqua Ecclesiæ disciplinâ*; ed in virtù dell'ordine del Re Filippo Secondo, si dichiararono, restar soddisfatti, per aver'ottenuto tutto quel, che chiedeano; come, Dio buono, l'ordine del Re Filippo Secondo, che si proceda per la via ordinaria, si ha ad intendere per l'Inquisizione non ordinaria di Roma? Che connessione si ravvisa nelle parole? che simiglianza ne' sentimenti? che rispondenza nell' altre circostanze? che obbiezione di nebbia, o di fummo?

La seconda opposizione si è, che non ostante gli ordini predetti, nel Regno sono stati sempremai gl' Inquisitori, ovvero ministri Delegati di Roma, i quali hanno tenuta la non ordinaria maniera di giudicio: e che per tal cagione sieli pregiudicato questo Regno nella ragione, che acquistato avea di non aversi qui ad introdurre Inquisizione, e non ordinario procedimento.

Alla quale opposizione primieramente rispondesi, che i Napoletani dal tempo del Re Ferdinando fino al tempo nostro si sono sempremai costantissimamente opposti alle novità, che si è tentato introdurre circa questo affare; in manierachè dir potremmo, che

non

Digitized by Google

non mai sieſi tolerato tra noi, ne Inquiſitore, ne Inquiſizione, come ne fan teſtimonianza, oltre agli riferiti ſtorici, li fatti a'noſtri tempi accaduti.

E quantunque qualche azione di ſimigliante fatta ſi foſſe qui talora poſta in uſo; non però di meno è ben chiara, e manifeſta coſa, che gli atti illegittimi, e proibiti non poſſono indurre legittima poſſeſſione, come ſtabilirono le leggi, e concordemente inſegnano i Dottori. E chi non iſtimerà illegittimo qualſiſia atto, fatto da'preteſi miniſtri del S. Oficio, i quali hanno attentato, contro tante venerabili leggi, uſurpare quella facoltà, che veniva loro vietata? tanto maggiormente, che eſſi non hanno, preſentando loro patente, ottenuto R. exequatur, il quale ſarebbe ſtato neceſſario, come nel primo capitolo ſi è dimoſtrato: anzi ne pure hanno oſſervato quel tanto, che viene ſtabilito dalle Conſtituzioni Appoſtoliche, e dalla Sacra Congregazione del S. Oficio, di averſi a proccurare, che coloro, da' quali viene governato il temporale, eſpreſſamente approvino la commeſſione lor data nella forma da loro preſcritta, e notata da . . . . .

E per ultimo, chi forſe pone in dubbio, che niuno atto ha potuto pregiudicare al Comune nella ragione, che ha legittimamente acqui-

Digitized by Google

acquistata: e tanto maggiormente, perchè da volta in volta si è usata legittima contraddizione contro tali attentati: onde non si è potuto pregiudicare questo Pubblico in una ragione da lui acquistata, conforme alle leggi divine, ed umane, poichè il Pubblico viene costituito da innumerabili persone privilegiate, come minori, donne, vedove, ed altre miserabili persone, alle quali per via di restituzione *in integrum* si dee almeno soccorrere, come egli è pur certo, e comunemente i Dottori tutti della Giurisprudeza insegnano.

La terza opposizione contiene, che quantunque per gli ordinamenti de' sopramentovati Re si sia stabilito, che la via ordinaria, *& secundum Canones*, e non altra, si debba tra noi praticare; non possa almeno mettersi in quistione, se si debban pubblicare i nomi, e i detti de' testimonj, poichè, oltre all'ordinazioni della general Congregazione del S. Oficio di Roma, *de jure ordinario, & secundum Canones*, stabilito si trova, o di non aversi a pubblicar giammai, o che si possano, almeno alle volte, occultare. In pruova di che si allegano il Concilio di Narbona, o vogliam dire di Besiers, la stravagante d'Innocenzo Quarto, e la Constituzione di Bonifazio Ottavo nel *cap. fin. de hæret. in 6.*

Per varie vie si può allo scioglimento

Digitized by Google

di questa opposizione pervenire; dicendo per prima, che non semplicemente per la via ordinaria, *& secundum Canones* si debba tra noi procedere, ma *secundum Canones, & ex antiqua Ecclesiæ disciplina*, come differo Tuano, e Spondano, non avendo voluto i Napoletani ammettere altro giudicio, che il consueto, ed antico della Chiesa, come disse il Cardinal Pallavicino, non essendovi Costituzione piu antica del Concilio generale Lateranense nel *cap. fin. de hæret.* ove doversi pubblicare i detti, e i nomi de' testimonj si stabilisce: però questa stessa Constituzione, e non quelle, che sono poi seguite, praticar tra noi si dee.

Piu antica invero è la Costituzione d'Innocenzo Terzo, non solamente perchè viene regolata dalle piu antiche leggi, quali sono quelle della natura, che nacquero col nascimento del mondo stesso, ma perchè tutte le Constituzioni, per le quali si pretende, o doversi, o potersi occultare i nomi de' testimoni, sono dopo la Constituzione d'Innocenzo Terzo, e del Concilio generale del 1215. se il Concilio di Narbona, o diremo Biserense fu congregato nel 1225. l'Estravagante d'Innocenzo Quarto è del 1253. la Constituzione di Bonifacio Ottavo è del 1294.

Oltre a cio rispondiamo per secondo, che

Digitized by Google

che fu nel tempo del Re Filippo Secondo si domandò spezialmente aversi a procedere per la via ordinaria, e, per far conoscere giusta, e ragionevole la domanda, fra le altre cose, si espose la frequenza de' falsi testimonj, che non hanno mancato mai nel Regno, per lo concorso delli forestieri; dunque presupposero i Napoletani di parlare di quella via ordinaria, che esclude l'occultamento de' nomi de' testimonj, poichè la ragione dell'esser qui i testimonj falsi non è ad altro valevole, che ad escludere l'occultamento de' testimonj e perciò, essendosi conceduto dal Re Filippo Secondo, che si proceda per la via ordinaria, intese egli di quella, per cui viene escluso l'occultamento de' nomi de' testimonj.

E per ultimo rispondiamo, che dalle cose, che su'l principio di questo capitolo dette abbiamo, essendosi sufficientemente, e con chiarezza provato, che il procedimento ordinario della Chiesa sia quello stabilito dal sacro general Concilio, registrato nel *cap. quaeliter, & quando*, il qual seco trae di necessità la pubblicazione degli testimonj: ed essendosi provato, che qualsisia procedimento, che a questo, o contrario, o diverso sia, non ordinario, ma straordinario appellasi; necessariamente si piglia da ciò, che procedendosi nella maniera stabilita da Bonifacio, per cui al-

Digitized by Google

le volte non si permette la pubblicazione de' nomi de'testimonj, il procedimento sarebbe straordinario. Perchè, essendosi tra noi escluso lo straordinario procedimento, viene altresì esclusa affatto l'occultazione de' testimonj, che praticar si puote soldove straordinariamente si procede.

Ed in verità non comprendiamo, come dal credersi, che non fosse qui proibita l'Inquisizione secondo l'uso di Roma, si possa argomentare, che non si abbiano a pubblicare tra noi i nomi de' testimonj, quasi nel 1503. 1546. e 1565. secondo gli statuti di Roma si occultassero i nomi de'testimonj: e perciò, a similitudine di Roma, si avessero altresì ad occultare tra noi.

Egli è chiara, ed indubitata cosa, che in Roma nell'anno 1503. e fino all'anno 1565. non erasi introdotto l'occultamento de' testimonj. In pruova della qual cosa egli basterà, che usiamo la testimonianza, che ne rende Papa Pio Quarto, il quale, stimando bene di conceder facoltà all' Inquisitore d' Avignone d'occultare i nomi de'testimonj per le circostanze, che vi concorrevano; e conoscendo, che questo occultamento, oltre a non essere in costume, fosse di ragione agli 'nquisitori vietato, in maniera che sarebbon soggiacciuti alle meritate pene, e per tal cagione avrebbono

Digitized by Google

bono dovuto esser sindicati; stimò necessario con una speziale sua Costituzione, derogando a tutte le leggi in contrario, conceder facoltà all'Inquisitore d'Avignone, *ex plenitudine potestatis*, di potere occultare i nomi de' testimonj, con espressamente dichiarare, che per tal cagione non fosse soggiacciuto a sindicato, come dalle parole della medesima Bolla, (54) che nella margine si notano, più chiaramente si scorge.

Per

(54) Cum sicut non sine magna animi nostri molestia accepimus, humani generis hoste instigante, ita schismaticorum, & aliorum hæreticorum numerus in Provincia, Statu, & Diœcesi Civitatis nostræ Avenionen. prævaluerit, & propter eorum, seu alicujus ipsorum potentiam, & malitiam, nullus contra eos deponere, seu eorum crimina revelare, & accusare audeat: quo fit, ut ipsi schismatici, & hæretici remaneant impuniti, in non modicam divinæ majestatis offensam, & grave personarum Catholicarum scandalum. Nos, ne in futurum aliquis, metu ipsorum hæreticorum, & schismaticorum, eorum crimina revelare formidet, alias in præmissis opportunè providere volentes; motu proprio, & ex certa scientia nostris, dilecto filio Fr. Bernardo moderno Inquisitori Avenionen. vel pro tempore existenti in dicta Provincia hæreticæ pravitatis Inquisitori, ut personas, quæ schismaticos, seu hæreticos hujusmodi revelaverint, seu contra eos deposuerint, & testificaverint, publicare, seu revelare minimè teneantur. Et si ab eodem Inquisitore aliqua ipsorum testium dicta publicari contingat, ita truncata, & secreta publicentur, ut cognitio nominum, & cognominum ipsorum testium ad aliquam notitiam devenire non possit. Quodque ipse Inquisitor a quoquam syndicari nequeat, & nemini, nisi nobis, aut pro tempore existenti Rom. Pontifici, & almæ Urbis nostræ supremis Inquisitoribus de processibus per eum contra dictos hæreticos, & schismaticos formatis, rationem red-

Digitized by Google

Per la Constituzione di Pio Quarto bastantemente vien fatta valevole testimonianza, che secondo le generali Costituzioni, che in quel tempo si praticavano, non si potevano occultare, e non si occultavano i nomi de' testimonj: poiche se fosse stato cio permesso,

reddere teneatur, auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus pariter, & indulgemus. Districtius inhibentes universis, & singulis vener. fratribus Archiepiscopis, Episcopis, & aliis Prælatis, eorumque in spiritualibus, & temporalibus Vicariis, seu Officialibus generalibus, & dilectis filiis omnibus, & singulis Judicibus, & personis, tam Ecclesiasticis, quàm secularibus cujuscumque dignitatis, status, gradus, & ordinis, vel conditionis existentibus ne ipsum modernum, & pro tempore existentem Inquisitorem ad nominum, & cognominum dictorum testium revelationem, & publicationem, seu de processibus per eundem modernum contra ipsos hæreticos, & schismaticos formatis, vel ab eo, & aliis Inquisitoribus pro tempore in futurum formandis, rationis redditionem arctare, nec super præmissis, seu eorum occasione quovis prætextu molestare, perturbare, vel inquietare audeant, vel præsumant. Irritum nihilominus, & inane decernentes, si secus super his a quoque quavis auctoritate, scientèr, vel ignorantèr contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, & in Provincialibus, ac Synodalibus Conciliis editis, generalibus, vel specialibus, statutisque, & consuetudinibus, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate aliqua roboratis. Privilegiis quoque indultis, & literis Apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, & expressa mentio habenda foret, illorum tenores præsentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum præsentium, specialitèr, & expressè, latissimèque derogamus, cæterisque contrariis quibuscunque. Datum Romæ &c. die 1. Nov. 1561.

Digitized by Google

fó, non sarebbe stato necessitato il Papa di avvalersi della piena sua potestà in concedendo quel tanto, che non era proibito, ma usato: ne sarebbe stato d'uopo ordinare, che per tal cagione l'Inquisitore non rimanesse sottoposto a sindacato, ed alle meritate pene. L'ordinazioni, per le quali si è introdotto l'uso di occultarsi i nomi de' testimonj, ebbero origine dalla Sacra general Congregazione, da cui nell'anno 1566. fu ordinato, che non si pubblicassero, come riferisce Paramo: le quali ordinazioni crediamo, che per molto tempo appresso non si fossero praticate: anzi che non avessero notizia ne meno di esse gli uomini più intesi delle cose attinenti al Sant' Oficio, poichè Francesco Pegna, il quale ebbe la cura di riordinare il Direttorio di Eymerigo, che lo diede alle stampe nell'anno 1378. negli comentarj, che fece al medesimo Eymerigo, veggiamo, che dell'ordinazione data dalla Sacra Congregazione non ne abbia fatto menzione, ne in quel luogo, ove tratta la quistione, *se si possano pubblicare i nomi de' testimonj*, ne in fine del libro, ove riferisce le Constituzioni fatte circa la materia del S. Oficio.

Oltre all'argomento, che, come dicemmo, dalla Costituzione di Pio Quarto s'inferisce, che circa l'anno 1500. e 1565. non s'usas-

Digitized by Google

se

se in Roma l'occultamento de'testimonj; altro nó meno forte, ne punto meno valevole, si trae, in osservando, che Francesco Pegna, Simango, Paramo, Carena, e quanti hanno scritto circa que' tempi, avvegnachè dicano essi, esserssi introdotto l'uso di occultarsi i testimonj in Roma; non hanno però, ne pur sognando, ardito di affermare, che prima del 1561. si fosse giammai praticato l'occultamento predetto. Quindi è, che se con verità l'uso di occultarsi i testimonj fosse stato introdotto circa l'anno 1500. non avrebbono essi cio sicuramente taciuto: o almeno non avrebbono essi notato, che l'uso di occultarsi i testimonj derivato fosse dalla Bolla di Pio Quarto del 1561. poichè supponendosi, che l'uso predetto derivi dalla detta Bolla, dee ancora di necessità supponersi, che introdotto sia dopo l'anno 1661. se dir non vogliamo, che prima della madre sieno nati i figliuoli, cioè, che prima della Costituzione, da cui deriva il mentovato uso, nato sia l'uso stesso.

Ne tampoco ha potuto tal'uso introdursi verso il 1225. 1235. e c. che furono date l'ordinazioni dagli Concilj di Narbona, o sia Biserense, e da Innocenzo Quarto, e Bonifazio Ottavo, sì perchè le dette ordinazioni, veggendole noi dirizzate specialmente ad alcuni luoghi, ove erano gli eretici favoreggia-

Digitized by Google

giati da potentissimi Principi fieri nimici di Santa Chiesa, e della Santa Sede, non è verisimile, anzi è impossibil cosa, che da esse, come spezialmente dirizzate a certi luoghi, abbia potuto derivare il detto generale uso, ed invariabile; come perche questa supposizione contraddice alla Bolla ordinata nel 1561. da Pio Quarto, come dicemmo, in cui con certezza si suppone, che prima del 1561. il contrario si usasse, e che i testimonj si pubblicassero.

E se alcuno, a questa verità opponendosi, dicesse, che se vero egli fosse, che nel 1503. 1546. e 1565. non s'occultavano i nomi de' testimonj, a che fine i Napoletani di cio temeano, e con calde istanzie dimandarono spezialmente, che non si occultassero; si risponde, che nelle Spagne, molto tempo addietro, e fin dall'anno 1484. erasi stabilito di potersi occultare, come comparisce presso Paramo (55) Ed in virtù di questa Costituzione, confermata nel 1561. con altra Costituzione riferita dal medesimo Paramo, non si praticava la pubblicazione de' testimonj: e perciò affinchè non s'introducesse nel Regno la stessa usanza, stimarono bene di domandare molte cose, e spezialmente, che non si procedesse secondo l'uso di Spagna; si pub-

P bli-

(55) Param. lib. 3. q 4. n. 49. pag. 600.

Digitized by Google

blicassero i nomi de' testimonj, e non si praticasse altro procedimento, che l'antico di Santa Chiesa, e secondo gli antichi Canoni.

Se dunque in Roma non era ancora in uso l'occultamento de' testimonj, quantunque i Napoletani avessero acconsentito, che qui secondo l'uso di Roma si procedesse, si come senza verun fondamento dagli oppositori presumesi; non perciò potrebbe inferirsi, che contentati altresì si fossero che tra noi i nomi de' testimonj non si pubblicassero: anzi ne segue, che ad esempio di Roma, ove si pubblicavano, si dovessero ancor fra noi invariabilmente pubblicare.

L'ultima opposizione, la quale ci si fa incontro, e quella, che si come colei, che di sopravveste speciosa si ricuopre, han durato perciò poca fatica gli oppositori ad imprimerla nell'animo di coloro, che delle cose non veggono, che la pura apparenza: ed ella si è, che se nelle cause di Santa Fede si pubblicassero i testimonj, sovente accader potrebbe, che questi, per timore di ricevere onta, e scorno dagl'Inquisiti, non mai s'indurrebbono, ne a denunciare, ne a far testimonianza contro de' rei, e malvagi uomini, i cui misfatti rimanendo impuniti, potrebbe il loro malore, e la mortifera pestilenza altrui attaccarsi.

A

Digitized by Google

A questa oppositione risponde per noi Cristo Signor nostro in cento, e mille luoghi nelle sacre carte, e l'Apostolo *Non sunt facienda mala, ut inde veniant bona*: le quali parole spiegando Cornelio a Lapide, dopo'l Cardinal Gaetano disse: *Nullum peccatum, nec quidem minimum veniale, esse medium eligibile ad faciendum, ut evitentur mala, etiam gravissima.* Ed il Dottor della Chiesa S. Ambrogio: (56) *Malum quidem est, dum quis salutem defendit, interim justitiam contemnit.* Sarebbe questa proposizione contraria agli precetti di Cristo Signor nostro nella parabola Evangelica. (57) *Non eradicetis zizaniam, ne cum zizania eradicetis triticum.* E S. Agostino (58) spiegandola, disse: *Ne frumenta pro zizania capiantur.* E'l dottissimo Alfonzo di Castro, adattando questa parabola agli ministri dell'Inquisizione, (59) scrisse: *Existente metu eradicationis tritici cum zizania, prohibitio est ex parabula Evangelica, &c.* E poi. *Si de homine aliquo dubitatur, hæreticus ne sit ille, an secus propterea quod non bene constat, illum talem hæreticam assertionem dixisse, aut non constat, illum esse pertinacem; aut si constat, illum talem aliquam propositionem perti-*

(56) Divus Ambros. lib. 10. in Lucam, & de offic. lib. 3. c. 3.
(57) Matth. cap. 13.
(58) Divus August. lib. 2. in epist. contra Parmenianum in fin.
(59) Alphons. de Castro in lib. de justa hæreticorum punitione lib. 2. c. 3. lit. E. pag. 367.

Digitized by Google

nacitèr docuisse, non tamen constat, illam propositionem esse hæreticam; tunc certè nimis injustè agerent Inquisitores, si illum hæreticum declararent, & injustè, atque crudeliter ageret laica potestas, si illum occidi juberet: tunc enim illi dicit Dominus. Non colligatis zizania, ne forte simul eradicetis, & triticum. E S. Gregorio Nazianzeno (60) a questo proposito: *Multi ex iis, qui nunc in luporum numero sunt, recensebuntur, ac fortasse etiam inter Pastores.*

Dunque un leggier sospetto, che i testimonj, per timor di qualche male, non facilmente deporrebbono contro degli rei, ha da esser di tanta efficacia, che a dispetto di ogni buona, e santa legge, e della ragione, rimangano esposti gl'innocenti alla calunnia, e sieno tratti al macello, si come vittime al sacrificio? Leggiere invero, e vano sospetto, poichè coloro, i quali hanno contezza di aver altrui fallito in materia della Santa Fede (61) o supponiamo esser essi cattolici, o miscre-

den-

(60) Divus Gregor. Nazianz. orat. ante Arrianos inter oves sub fine.

(61) Ex tex. in cap. In fidei favorem de hæret. in 6. Excommunicati, & participes, vel socii criminis, admittantur: non tamen ad finem ut condemnari possit Inquisitus, admitti eos in allegato cap. jubetur: ut docet Jos Caldetinus in tract. de hæresi in rubr. de his, quæ pertinent ad exequutionem officii, cap. 10. in fine. Præterquamquod satis inter se differunt contrariæ religionis homines, ac excommunicati, & complices, qui ejusdem religionis præsumuntur.

Digitized by Google

denti: se sono miscredenti, non si dee prestar fede a coloro, che per cagione di contraria religione sono nostri abominevoli nimici. Se sono cattolici: o sono essi infami, e scellerati uomini, o pure onorati, e dabbene: A' primi, non ha verun dubbio, che non si debba prestar fede: I secondi, essendo dall'amore inverso la Santa Fede, e dal timore della scomunica stimolati, e spinti, non potrà loro niun altro timore trattenere, o rimuovere, avvalorando il loro spirito la forte, e ferma credenza di avere per difensore Iddio Signor nostro, e dipoi la protezione del nostro potente, e pietoso Re, e de' suoi zelantissimi ministri. Oltrechè, quanto egli sia uno tal sospetto irragionevole, e vano un tal timore, il manifesta l'essersi la pubblicazione de' testimonj per tanti secoli praticata, ne mai aver patiti oltraggio, ed offesa veruna gli accusatori, o testimonj, quantunque contro riguardevoli persone, e per nascita, e dignità, e titoli, e signorie, avesser essi chiaramente le loro accuse, e testimonianze dirizzate. Ma per isfuggire ogni sospetto, ed affinchè i testimonj non si trattengano in deponere, e denunciare, ben si potrebbe obbligare l'Inquisito a dare valevole sicurtà a' testimonj; ed in questa guisa cesserebbe ogni timore d'offesa: e quantunque non affatto cessasse, si potrebbe

al-

Digitized by Google

altresì ſtabilire, che niun timore di vendetta ſia giuſta, e valevole ſcuſa di non dinunciare, e di non deponere, abolendoſi qualſiſia opinione in contrario: poichè ſarebbe più tolerabile la legge, la quale obbliga con qualche rimoto pericolo d'offeſa a manifeſtare gli eretici, che permettere un modo ſtraordinario, per lo quale può difacile rimanere oppreſſa la giuſtizia, e calunniata, ed oltraggiata l'innocenza, come per mille eſempli per eſperienza ſi è conoſciuto, che uomini di ſomma pietà forniti, e oltremodo religioſi, eſpoſti a ſimili querele, non avrebbono potuto far comparire la di loro innocenza, ſe non ſi foſſero loro pubblicati i teſtimonj, e di queſti i lor detti: e baſterà di ricordare a queſto propoſito quel, che ſcrive il Cardinal Pallavicino, nella ſtoria del Concilio di Trento, del Cardinal Morone, il quale, carcerato come ſoſpetto d'ereſia, avvegnachè uomo ſanto, illuſtre, e pietoſo egli foſſe, concedutegliſi le difeſe, apparve innocentiſſimo, e fu liberato: e'l medeſimo avvenne al P. Maeſtro Avila. E forſe a molti, che ſono oggi nella venerabile ringhiera de' Santi all'adorazione di tutto il cattolico mondo eſpoſti, non hanno gli ſcellerati, e rei uomini preſo ardimento d'apportare con ſimiglianti impoſture infamia? Onde il Cardinal degli Albizi, il quale

per

Digitized by Google

per lo spazio di molti anni presedette nella Congregazione del S. Oficio, di cio fa piena testimonianza (62) dicendo: *Pluries meo tempore detecta fuit impostura &c.* alla qual cosa, altro non potendo il Comentatore del Direttorio, si contentò rispondere con queste parole: *Sed si fortasse per iniquos testes est convictus, ferat pœnam æquo animo, quod pro veritate patiatur, scilicet tanquam martyr.* Strana maniera di martirio per certo, e nella quale se gli acculati sono i martiri, convien che dichiarino gl'Inquisitori se essere il tiranno.

Ma presupposto ciò, che per la pubblicazione de' testimonj s'incontrasse qualche leggiere inconveniente; egli però è da considerarsi, che nascondendosi di essi il nome, s'incontrano altri inconvenienti piu gravi, e piu evidenti, quali sono quelli, che in parte considerati abbiamo. Quindi è, che non si dee eleggere una via, per altro tra noi non calcata, e di tanti pericoli piena, lasciando l'altra, sempremai felicemente, e senza verun disagio frequentata.

Egli non è dubbio veruno, che le leggi (63) non si debbono giammai mutare per to-

(62) In Direttorio impresso de anno 1585. p. 3. comment 23.

(63) Super omnibus enim negotiis melius, atque rectius olim provisum, & quæ converteneur, in deterius mutari, docuerunt Tacitus lib. 11 annal. & latissimè Lipsius.

Digitized by Google

togliere un picciolo inconveniente, e farne nascere un'altro maggiore, essendo natura degli 'nconvenienti, che estinguendosene uno, tantosto l'altro s'accenda: ma allora debbonsi le leggi mutare, quando, mutandole, si toglie certamente un' inconveniente oltremodo grande, quantunque un'altro minore risorga. Or veggiamo, mutandosi l'antiche, e venerabili leggi di pubblicare il nome de' testimonj, e i detti, qual sia l'inconveniente, che si toglie, e quale quello, che nasce. Quel, che si toglie, non pubblicandosi i nomi, e i detti de' testimonj, si è un certo timore, il quale discorrendo per le vene degli accusatori, o testimonj, gli ritarda, o rimuove dal loro ufizio: onde, se non si togliesse, non così di leggieri, chi gli eretici discovrisse, troverebbesi. Noi invero non sappiamo certamente, se col non pubblicare il nome, e i detti de' testimonj, questo timore si toglie, sì come dimostrerremo: ma supponiamo per ora, che si tolga affatto; si torrebbe senza dubbio un'inconveniente, con cui la Santa Chiesa sì è per tanti, e tanti secoli sempremai felicemente governata, il quale si potrebbe, senza mutar le leggi, in buona parte, ed anche in tutto, togliere. Ma poniamo mente a qual nasca, togliendosi questo. Certa cosa ella è, che non pubblicandosi il nome de' testimonj, e denun-

cian-

Digitized by Google

cianti, ne segue il porre in iscompiglio, e sossopra le falde leggi della natura, delle genti, e le divine; il togliere a' rei la difesa, torre i lumi alla giustizia, opprimere l' innocenza, prestar largo campo alle sceleraggini, aprir l'adito all'imposture; porger motivo a' rei, e scellerati uomini di assalire, ed abbattere l'altrui buona fama, e'l porre in fuga il bene, ed agitare la quiete del Pubblico. E si può mai inconveniente, di questo più nocevole, e detestabile, ravvisare? Si avranno dunque da mutare le leggi umane, e divine, per togliere un' inconveniente, che a fronte a quel, che nasce, è come una picciola pianta a petto d' annosa quercia, e come collinetta a fronte d'altissimo monte? E piacesse al Cielo si conseguisse il bramato fine, cioè, non pubblicandosi il nome de' testimonj, questo picciolo inconveniente affatto si togliesse. Piacesse al Cielo, che non pubblicandosi i testimonj, affatto si togliesse agl'Inquisiti de' testimonj la notizia, e si conseguisse il bramato fine. Ma egli non è così, poichè finita la causa, di necessità essi si palesano allora quando potrebbe l'accusato con miglior' agio prender vendetta del suo nimico accusatore. Per intelligenza della qual cosa dobbiamo raccordarci dello stile praticato da' Giudici del S. Oficio, da' quali s'interroga l'Inquisito, se abbia nimici,

Digitized by Google

mici, e quali essi sieno: alla quale interrogazione questi rispondendo, se per avventura indovina il nome dei testimonj, o dell'accusatore, annoverandoli fra i suoi nimici, e prova la nimicizia, viene assoluto, altrimenti rimane condennato. Per la qual cosa coloro, che si veggono liberati, con certezza s'avveggono, essere stati gli accusatori quelli stessi, che si sono nominati, onde contro di questi potrebbon prendere lor vendetta.

Dichè è manifesto, che se il timor dell'offese, pubblicandosi i testimonj, e' denuncianti, fosse sufficiente a trattenere gli uomini dabbene dal denunciare gli sospetti d'eresia al S. Officio, al sicuro con questo modo di procedere, che ora nel Tribunale dell'Inquisizione si pratica, dovrebbono essi temere altresì: imperocchè con questa maniera sopraccennata di procedere non s'impedisce, che non provenga a notizia dell'Inquisito l'accusatore: e la ragion si è, che il reo, esaminandola sua coscienza, si ricorderà senza dubbio, in presenza di cui abbia egli fallito, e, ricordandoselo, stimerà sempremai quegli suo accusatore, e per conseguente suo nimico, e tale dichiarandolo, può ben'egli, quantunque reo, esser della sua colpa assoluto, rimanendo sempre il pericolo all'accusatore d'esser dal reo, per prender di lui vendetta,

oltraggiato, ed offeso. Ed ecco, che l'inconveniente, che si cerca togliere, non pubblicando i nomi de' testimonj, non si toglie: e per contrario, il povero innocente, come può tornarsi alla memoria, in presenza di cui abbia egli fallito, se giammai non ha egli commesso colpa? Come dir potrà, che Cajo, o Tizio sia suo nimico, se talora non avrà altri nimici, che quei, che sono da lui stimati suoi più cari amici? E se qualche nimico ei avesse, e da quello venisse a lui dirizzato il mortifero colpo: perocchè tal nimico malvaggio, e reo uomo sarebbe, sapria ben tessere l'impostura con far comparire altrui ad accusare, e far testimonianza, acciocchè l'innocente, non potendo in veruno modo indovinare il suo nome, non potesse giammai uscire dal chiuso: ed ecco, che all'innocente l'innocenza stessa i ceppi appresta, e le dure catene; ed al reo la colpa stessa lo sviluppa, e scioglie da' ben degni, e meritati lacci: onde sovente scorgesi perire l'innocente, e salvarsi il reo, mercè la calunnia, e la giustizia oppressa: passeggiar franca, e libera per le piazze la sceleraggine, e stare strettamente ligata, quasi nelle tombe, l'innocenza. Dunque chiaramente si scorge, che da un tal modo di procedimento non si toglie l'inconveniente, che chiedesi, ma un'altro più mostruoso ne nasce.

Digitized by Google

sce: il Tribunale del S. Oficio per voler troppo, non ottiene nulla: anzi ottiene il contrario, ch' ei pretende, perchè, per troppo ardente voglia di castigar tutti li rei, tormenta in lor vece gl'innocenti.

L'uso di non pubblicarsi i Processi, e di occultarsi i nomi degli accusatori, e de' testimonj, il quale da noi si è dimostrato, per cento, e mille maniere, pernicioso, e dannevole, con sopravvesta di carità, e con maschera di finta pietà procurasi di farlo comparire non biasmevole, anzi meritevole di esser commendato, dicendosi, che se nelle cause del S. Oficio sempremai, ed indistintamente si pubblicasse il processo, non rade volte accaderebbe, che le persone più riguardevoli venissero nella lor fama, e nell'onestà taccciate. E cio avverrebbe particolarmente allor quando qualche Prete fosse inquisito di aver sollecitato in confessione le donne, di cui il nome con la pubblicazione del Processo s'infamerebbe con pregiudicio di loro, e de' congiunti. Commendiamo in vero la pietà, e'l santo zelo, per cui si procura mettere in salvo la riputazione delle donne, che si suppongono sollecitate nella confessione: ma non comprendiamo però, perchè questo zelo stesso, e questa medesima carità non abbia da esser valevole, acciocchè nell'altre cause le don-

Digitized by Google

donne, e gli uomini non sieno nella fama, e nella reputazione a torto calunniati, e per tal cagione non si contentino, che il nome, e i detti de' testimonj si faccino loro palesi, acciocchè in tal guisa permettendosi loro la natural difesa, ne comparisca l'innocenza. Non comprendiamo nel vero, perchè il zelo dell'estimazione altrui giunga a tanto, che, turbando l'ordinamento delle leggi, faccia nascondere il nome di que' testimonj, ch'avrebbono a manifestarsi: e lo stesso zelo, e carità non sien valevoli a far, che giusta le leggi, si pubblichino i nomi de' testimonj, per la pubblicazione de' quali non rade volte si metterebbe in salvo la reputazione degli uomini, e delle donne innocenti, onorate, e dabbene.

Ma sia bene, che si tolga via questa maschera di finta pietà, e di carità apparente, e nuda comparisca la verità, sempremai venerabile. Chi ha giammai, ne pur sognando, pensato, che gli processi si pubblichino in maniera, che esposti rimangano alle genti, come le tavole delle leggi, per farsi a tutti note, in pubblico s'espongono? Se in tal guisa si mettesse in uso la pubblicazion de' processi, egli non ha dubbio, che si paleserebbe alle volte la vergogna altrui: ma non è questa la pubblicazione, che stabiliscono le leggi:

Digitized by Google

gi: non è questa la pubblicazione, che da noi, come necessaria, si chiede. Si cerca solamente, che al reo, e non ad altri, si faccian noti i detti, e'l nome de' testimonj: e perciò, praticandosi, non veggiamo, come possa ad altri palesarsi il processo, se non che al reo stesso, a cui oltrechè importa piu, che ad ogni altro, che la sua, ed altrui vergogna rimanga ascosa, se pazzamente operar volesse, nó perciò gli viene impedito giammai di farla comparire in pubblico, quantunque il nome, e i detti de' testimonj non gli si faccian palesi: imperciocchè non puo esserli nascoso, qual sia la donna da lui sollecitata, e, volendo, puo manifestarla a sua posta. Quindi è, che non mai potendo all' altrui fama pregiudicare il pubblicarsi al reo i nomi, e i detti de' testimonj, niun protesto fia valevole a non praticarne la pubblicazione.

Ma l'ordinario procedimento, e la pubblicazione de' testimonj, che divisato abbiamo doversi tra noi praticare, producono due salutevoli effetti. Uno, perchè gl'innocenti non rimangono esposti alla calunnia, con l'altre cose tutte, che dicemmo: L'altro, perchè i rei, e malvagi uomini non isfuggono il rigore delle pene meritate, il quale dee, e suole mitigarsi allora quando straordinariamẽte si procede, e si occulta loro de' testimoni

Digitized by Google

il nome: poichè egli è certo, secondo il parere di tutti i Canonisti, che, procedendosi *per inquisitionem*, il Giudice non può contro del reo, benchè legittimamente convinto, la pena ordinaria praticare, ma altra, che più leggiera, dolce, e benigna ella sia, come si dispone espressamente nel testo *in cap. Inquisitionis, de accusat.* ed insegnano comunemente gli Spositori del medesimo testo, che sono copiosamente riferiti da Barbosa, e più modernamente dal valente Gonzales. Or, se procedendosi *per inquisitionem*, sol perchè manca l'accusatore, le cui veci sostiene la pubblica diffamazione, la pena ordinaria non si pratica, tuttochè in tal modo procedendosi, non si tralascino gli altri atti essenziali, usati in tutt' i giudicj ordinarj, ne al reo il nome de' testimonj è nascoso, onde non gli si toglie la natural difesa; con maggior ragione dunque il rigore della pena ordinaria non si dee in niuna maniera praticare contro de' miscredenti, quando, lasciata la via ordinaria, procedesi con modo straordinario, occultandosi i nomi de' testimonj: che val tanto, quanto a dire, togliendosi loro la difesa. Ben' a ragione dunque diciamo, che la via ordinaria, e la pubblicazione de' testimonj, usata per tanti, e tanti secoli da S. Chiesa Cattolica, e dalla natura insinuata agli uomini tutti, da noi

Digitized by Google

noi si desideri, e si procuri, particolarmente acciocchè i miscredenti sieno severamente puniti, come si conviene; e non si ponga in uso quel procedimento, per cui, a pregiudicio di nostra sacrosanta religione, con essoloro benignamente di necessità trattar si debba. Ed avvegnachè per la costituzione di Bonifazio, e per gli decreti della Sacra Congregazione espressamente stabilito si è, che agli testimonj, benchè non fatti palesi i loro nomi all'Inquisito, si debba prestare piena credenza; non perciò può praticarsi contro di lui la pena ordinaria appunto come non si pratica ne' giudicj, ne' quali si procede *per inquisitionem*, tuttochè i testimonj meritino piena fede, per essere i loro detti, e i loro nomi, sì come si dee, pubblicati.

Senzachè non sappiamo, di qual valore esser possa quella legge, per cui si stabilisca, crdersi pienamente a coloro, che naturalmente non meritano fede. Non può tal legge invero operare, ch'altri s' induca a certamente credere a que' testimonj, che si sono secretamente esaminati con nascondersi all' Inquisito i loro nomi, e i detti. Non potrà certamente il Giudice sfuggire quel dubbio, che naturalmente se l'insinua nella mente, e non lascerà di ragionevolmente dubitare, che, se all'Inquisito non si fosse tolta la notizia degli

Digitized by Google

degli testimonj, e vietata la facoltà di ripullarli, in vece di reo, avrebbe potuto comparire innocente: e dubitandone, sarà tratto da natural inclinazione, per non dir violeza, a non praticare la pena ordinaria, che si converrebbe meritamente al delitto, ed al reo, se da tal dubbio sgombra fosse la sua mente. E che sia ciò vero, abbiamo noi alle volte co' nostri occhi veduto alcuno, che hanno abjurato *de formali*, e contuttochè avrebbono meritata severa morte, dopo aver patita leggier penitenza, tra la gente liberi, e sciolti praticare: Cosa invero, la quale non si sarebbe in verun conto permessa, se procedendosi ordinariamente, si fossero quei certamente, e senza fallo, rei di sì abominevole, ed esecranda colpa stimati: poichè la conversazione d'uomini sì malvaggi, e scellerati non è ella giammai da permettersi, particolarmente acciocchè non venga contaminata la purità, e l'innocenza altrui. Ma tanto è accaduto, sì come creder dobbiamo, non per altro, se non perchè, e per lo procedimento straordinario, e per l'occultamento de' testimonj, si è dubitato, se i testimonj abbiano detto il vero: e, per conseguente si è ancor dubitato, se rei fosser quei di tal colpa, di cui erano stati essi prima inquisiti.

Ma spingono più avanti il loro argomen-

Digitized by Google

to gli Avversarj, dicendo, che, non strana, ne non men che necessaria sia questa maniera di celare al Reo il nome de' testimonj: perciocchè appunto per lo medesimo fine d'indurre altrui a dinunciare liberamente s'usa ella ne' misfatti di lesa maestà umana, quanto maggiormente, dicono eglino, si dovrà tenere un tal rigore ne' delitti di lesa maestà divina? Ottimamente parlan per certo questi cotali: ma forse anche noi non diremo male, rispondendo loro così. Primieramente adduque diciamo, che non si dee presumere, che questa sia la cagione, perchè nelle cause di lesa maestà umana si celano i nomi de' testimonj. Se cio fosse, dovrebbesi il simigliante usare in tutte quelle accuse, che cagionano infamia all'accusato, nelle quali tutte potrebbe temersi dalla vendetta dell'accusato contra l'accusatore: e nondimeno veggiamo, che cio quivi non s'usa: il che ci mostra, che non è così fatta frivola tema sufficiente a far rompere tutte le leggi della natura, e delle genti. Se dunque cio adoperasi in quelli sì rari, e strani casi, avvien solamente, perchè quivi s'è creduto, che legge fosse rompere ogni legge, ed ogni forma, e sollennità di giudicio, conciossiecosachè *salus populi summa lex est*. E se pure presupponer volessimo, che a tal fine cio in quelle cause s'adoperasse, non potreb-

Digitized by Google

trebbe perciò argomentarsi, che'l simigliante dovesse usarsi nelle cause di religione. Imperocchè in queste cause si serva la maniera comandata dall'Evangelio, non saranno accusati, se non i rei, li quali, o saranno puniti sì, che non potranno vendicarsi, o si pentiranno: e così conosceranno, che non si possono lamare degli accusatori, che da viva forza costretti, cioè dal timore de' giudicj di Dio s' indussero a giustamente accusarli. Ma nelle cause di lesa maestà, dove si dee dinunziare ogni leggier sospetto, potrebbe avvenire, che l'innocente, sentendosi accusato, e per conseguente posto a rischio di morte, e di peggio, si lasciasse trasportare all'ira contra l'accusatore. Senzachè quel riguardo, per lo quale ciò si fosse determinato nella lesa maestà umana, non è nella divina: perciocchè la pena della lesa maestà umana si stenda ancor sopra i descendenti. Perchè gran cagione ci sarebbe di dubitare, non costoro, più del proprio male, che dalla carità paterna, mossi, si movessero a vendicare il proprio danno, non l'ingiuria del padre. Il che non ha luogo nell'eresie: perciocchè i figliuoli, quantunque alla prima ne sentano alcun dispiacere della punizione del padre, incontanente, senza alcuno indugio, se ne danno pace, per l'affetto innato, che ognuomo ha alla religione, e per

Digitized by Google

la grazia d'Iddio, ch'a quella si congiugne d' eterno amore. Appresso, ne' falli di lesa maestà umana si dee impedire, che non avvenga alcun male alla vita del Principe: la qual cosa puote avvenire in un'attimo: ed ogni rimedio, quantunque violento, sol che sia tostano, e giustissimo: conciossiacosachè ogni indugio possa essere d'infinito danno cagione. Per la qual cosa par, che ragione richiegga, che s'apra ogni strada alle accuse: *& expedit* ancora *unum mori pro populo*: e deesi amar meglio, che un membro perisca malamente, che mettere a pericolo tutto il corpo con la testa di quello, ch'è il Principe. Ma niuna di queste cagioni non s'incontra nell'altro caso: percioche in quello sol bisogna provedere, che chi soldotto dalio spirito maligno, ha smarrita la strada diritta, rientri in quella. Alla qual cosa fare, chi non vede essere, senza stima, piu acconcia la maniera tenuta da Giesu Cristo, tutta dolce, e tutta caritevole, colle fraterne ammonizioni, correzioni, e insinoattanto, che l'eretico alla sua oltracotanza siesi renduto d'ogni dolcezza, e d'ogni mansuetudine indegno? Egli appare adunque manifestamente, che per lo pericolo, che cagionerebbe lo'ndugio, s'usa quella straordinaria maniera nel giudicio di lesa maestà umana, e non per la gravezza del delitto:

ch'

Digitized by Google

ch'anzi per la gravezza del delitto piu lentamente procedere si dovrebbe. De' leggieri delitti vuole Vulpiano,(64) che si conosca sommariamente: ma i gravi, chi non è affatto fuor di se, ben vede, che quanto piu sono gravi, tanto piu cauto, e guardigno dee l'uomo procedere nel giudicarli. Si dee far con rigore con chi è molto malvagio, ma non con chi si suspica, che sia; perciocche cio sarebbe un'offendere in quello, di che Santo Antonino ci ammonisce, che ci guardiamo a tutto nostro potere, cioe: *Grave est, & indecens, ut in re dubia certa detur sententia.* E bene lo disse Uberto Lorato, sovrano maestro in divinità, e Inquisitore generale. *In his, quæ sunt valdè enormia non tenetur servare ordinem juris, secundum Paridem de Puteo. Sed contrarium sentit Marsilius, & benè, si intelligit de inquisitione enormis criminis. Non potest dici quòd simus in enormi crimine, quum non constat de crimine commisso, scilicèt inquisitum commisisse tale crimen, sed sumus in imputatione talis criminis. Modo non sequitur. Talis est imputatus de tali crimine: ergo est reus talis criminis tex.notab.in l.fin.C. de accusat. versu. Non statim reus, qui accusari potuit, existimetur.* Poi non così di leggieri puote avvenir caso di lesa maestà umana, come di divina. E non è così

(64) in l.6.ff.de accusat.

Digitized by Google

così leggier cosa fingere, che altri abbia macchinato contro la vita del Principe, come egli è, che abbia l'uomo detta una resia. Di pochi si può con apparenza di verità dire, che abbiano congiurato, ma di tutti, che sentano malamente della fede. Perchè è manifesto, che in niuno atto si può usare della medesima maniera nel delitto di ribellione, che in quello di eresia.

Or dunque avendo noi, che cosa sia ordinario, e straordinario procedimento, dimostrato: che per via ordinaria non mai intender debbasi il procedimento dell' estraordinaria inquisizione di Roma: ed avendo altresì fatto chiaro, che, quantunque qui qualche volta si sien, quasi di nascosto, e con modi illegittimi, vedusi Inquisitori, non perciò i loro atti sieno stati punto valevoli a recare a questo Pubblico pregiudicio veruno: ed oltracciò avendo anche dimostrato, che dal nascondere i nomi, e i detti de' testimonj, e non dal pubblicarli, gravi inconvenienti ne nascono: e che fra noi dovendosi procedere *secundum Canones, & ex antiqua Ecclesiæ disciplina*, non mai i detti, e i nomi de' testimonj occultare si debbano: e per ultimo, essendosi da noi apertamente fatto chiaro, che mercè dell' uso, e delle ordinazioni de' nostri gloriosi Monarchi, le quali con chiare

note

Digitized by Google

note comandano, che qui si abbia a procedere nelle cause dell'eretica pravità per la via ordinaria, cioè secondo viene stabilito nel *cap. qualiter, & quando*; ne segue per infallibile consequenza, che per la pubblicazione dell'editto, di cui ragionasi, il quale suppone esserci sempremai legittimamente stato, e che attualmente ci sia lo stra ordinario procedimento, recherassi alla ragione, che intorno a ciò a questo Comune appartiene, gravissimo pregiudicio. Il quale ad altro veramente non varrebbe, che a turbar la pace, e la quiete delle coscienze, ed a scompigliare tutta la disciplina. Se, secondo l'editto, altri fosse accusato, quantunque malfattore egli fosse, tuttavia l'odio nostro, e l'abominazione verso questa strana maniera d'Inquisizione, e'l sapea noi, che secondo la sua maniera di giudicare è impossibile di conoscere, chi sia reo, e chi innocente, tutti ce li farebbe innocenti parere, ed amare, come quelli, che *persequutionem patiantur propter iustitiam*, ed ajutarli, ed onorarli: laddove un reo accusato secondo l'ordinaria maniera, non è niuno di noi, che non l'abominasse come mostro d'iniquità. Questo sarebbe dunque l'effetto dell'editto, di fare amare l'empio, ed onorar l'iniquità, perchè non lascerebbe conoscere chi empio fosse, e turbereb-

be

be oltracciò, come dicemmo, le coscienzie degli uomini dabbene. Perciocchè son molti, li quali ragionano tra sè stessi così: Io so, che la religion cristiana, come opera di Dio, fu su'l principio perfetta, si nella credenza, e sì ancora nella disciplina: e che la Chiesa altra autorità non ha, che quella, che da Cristo ricevette, ne d'altra maniera dee usarla, che come Cristo determinò. Laonde i Santi Padri hanno sempre dannato, come orribile empietà il partirsi nelle cose capitali dall'antica disciplina della Chiesa: la quale in un de' suoi Concilj (65) comanda così: *Observandum æquidèm nobis magnoperè est ante omnia, & super omnia, uti mandatum Dei, & non nostras traditiones populo observandas tradamus: & nihil, nisi scripturarum divinarum auctoritate fultum statuamus agendum: nihilque de cordibus, nihil extra præceptum Domini, & Sanctorum Patrum, quod absit, constituere, docere, vel jubere præsumamus.* Grande empietà è dunque il partirsi pur'un poco dall'antica disciplina della Chiesa, quanto alla sustanzia, ed alle cose capitali. E questo nuovo Tribunale della Inquisizione tanto è lontano dall'antica disciplina nella sustanzia delle cose, ed in cose più che capitali, ficchè io temo, non dispiaccia egli molto a

Do-

(65) Concil. Lemorecen. se 2 anno 1034.

Digitized by Google

Domeneddio: e che molto gli dispiaccia similmente, chi con alcun suo atto, comechè sia, lo appruova, secondo la sentenzia dell'Appostolo, dicente: *Degni sono di morte non solo que' che fanno il male, ma eziandio chi l'assentiscono.* Che farò dunque ora io, sapendo, che il cotale sente men che bene nell'opera della fede? se io lo dinunzio, io appruovo la Inquisizione, ed offendo Iddio: se io no'l dinunzio, ommetto di fare quel, che Cristo m'impone. Solvano per carità gl'inquisitori il dubbio di questo povero uomo.

CAPITOLO TERZO.

Dove si van considerando, ed allegando partitamente le parole dell'editto, acciocchè per quelle si comprenda, quanto il Tribunal della Inquisizione, che si stabilisce nell' Editto, sarebbe contrario al bene di questo Regno, ed alla Real giurisdizione, che molto è diminuita per l' Editto, il qual vuole, che' ministri della Inquisizione procedano contr'a molti di quelli, contra cui, secondo le leggi, soli proceder debbono i Reali Ministri.

QUesto editto in tanti luoghi, e per cotante guise tira a stabilire la non ordinaria maniera di giudicio nelle cause dell'eretica pravità, che perduta opera sarebbe a voler mostrare, quali sieno quelle sue paro-

Digitized by Google

le, le quali faccian pregiudicio alle ragioni di questo Comune, e così impedir debbiano il pubblicar di quello. Basta sol quello, che detto è fin'ora, cioè non potersi tra noi, per legge di natura, per legge positiva, e per antica legittima costumanza, altra maniera di giudicio usare, che l'ordinaria: perocchè questo ci conchiude manifestamente, non doversi quì pubblicare quella legge, la qual non puote aver luogo, se non quivi solamente, dove ha luogo la non ordinaria maniera. Quello addunque, che ad andar paritamente le parole dell' Editto considerando ci spigne, si è il pensare, che questo Tribunale della'nquisizione sì è tale, che la sua idea non puo senza errore esser guardata: quello, che ci conduce a far, che altri ne consideri l'idea, che dalle parole dell' editto risulta, avvegnachè compiuta non sia.

Dice addunque primieramente l'Editto: *Si debbiano rivelare, e giuridicamente notificare al S. Oficio, ovvero agli Ordinarj tutti, e ciascuno di quelli, de' quali sappiano, o abbiano avuto, o avranno notizia, che siano eretici, o sospetti, o diffamati d'eresia, o credenti, o fautori, o ricettatori, o difensori loro, etc.* Per le quali parole imprima imprima è da notare, che vorrebbe l'editto ridurre i Vescovi a non essere altro, che miseri Ministri delle Congrega-

zioni

Digitized by Google

zioni di Roma, poichè vorrebbe ch'e' facessero veramente tutto quello, che fanno gli Inquisitori, e sì come ci mostra il processo dell'Editto, il quale niuna differenzia fa dal Vescovo all'Inquisitore, così vuol che si porri quello, come questo: e ce lo mostrano queste prime parole, le quali vogliono, che il Vescovo faccia quello, che come Vescovo non dee fare, cioè punire generalmente chiunque per qualunque cagione di amicizia, o di parentela porgesse qualche ajuto ad alcun sospetto di resia, ancorchè quegli il facesse, per sapere egli, non esser sospetto colui, che sospetto pare all'Inquisizione. Vuol dunque l'Editto, che si denunzj ognuomo sospetto di resia: il che mostrato noi avemo innanzi non potersi fare secondo le regole evangeliche, le quali seguitando, cioè usando la caritevole ammonizione, niuno rimane sospetto: perciocchè, o il sospetto nega, e si diviene innocente, o afferma, e non si pente, e si fa vero eretico. Anche vuole, che si proceda contra chi portasse ad alcun di costoro qualche ajuto. Non potrà dunque il padre prestar niuno ajuto al figliuolo, benchè sapesse colui essere innocente: non il figliuolo al padre: non la moglie al marito.

Appresso si legge nell' Editto, che debbian dinunziarsi tutti coloro, *che abbiano fat-*

Digitized by Google

ti, o facciano atti, da' quali si possa argomentare patto espresso, o tacito col demonio, esercitando incanti, magie, sortilegj, porgendoli suffumigj, incenzi, per trovar tesori, ed altri intenti, chiedendo da lui risposta, ed invocandolo, ed a questo effetto prometterli obbedienza, e consecrarli pentacoli, libri, spade, ed altre cose, nelle quali intervenga il nome, ed opera sua.

Quì è da notare, che due maniere di sortilegj sono. La prima è di quei, che semplici, e non qualificati s'appellano, i quali *non sapiunt hæresim manifestam*, contro i quali fatti procedetter sempre i Reali Ministri, sì come il Reggente Sanfelice, (66) il Reggente de Ponte, ed altri ci notano. La seconda è di quei, che *sapiunt manifestam hæresim*, ed il giudicio di queste cause appartiene a' Tribunali Ecclesiastici, sì come leggesi ne' Dottori (67) allegati nel margine, allegando il testo nel *cap. accusatus §. sanè de hæret. in 6.* ove la Chiosa ci ammonisce, che se talora accadesse dubbio, non dee il Giudice ecclesiastico nella dubbiosa causa intromettersi, perciocchè cio sarebbe un volere usurpare la giurisdizione altrui. Or posta questa verità, e ancor certissimo, che 'l patto tacito col demonio, *non sapit*

(66) Reg. Sanfel. dec. 232. & dec 265. R. de Ponte in m. c. subtit. de sortilegiis, & in allegat. de bigamia n. 21.

(67) Ita docent DD. mox allegandi n. 3.

Digitized by Google

pit manifestam hæresim, si come insegnano i Dottori (68). Ed è ciò tanto vero, che l'editto generale, regola, e norma di tutti gli altri editti, come quello, che stabilito si truova dalla Sacra Congregazione di Roma, non ingiunge altrui il dinunziare de' sortilegj, i quali contengono patto tacito, si come leggemo nell'opere di Bordone al to. 1. cap. 30. *de edicto Inquisitionis*, *fol.* 465. in cui si veggono le parole dell'editto.

Dun.

---

(68) Emeric. in direct. par. 2. q. 43. Pegna ibid. §. qui dedit pocula; Petrus Bisfeldò in comment. l 4. C. de malefic. Scaccia, Farinac. aliique allegati à Carena par. 2. tit. 20. n. 7. ea ratione, quia tali modo hæreticale factum non committitur, & propterea non denunciandi &c. Suarez de religione lib. 2. cap. 19. Bordon. in manuali sect. 33. n. 42. Thom. del Bene de Of. S. Inqu. dub. 228. sect. 28. nu. 12. & 14. fol. 293. tom. 2. Paul. Chirlandus de sortilegiis q. 10. n. 5: ubi hæc verba leguntur: Secundo autem casus, quando hæc fiunt ab his, quia sunt tacitæ professiones: & tunc distingue secundum quod facit Oldradus in cons. 210. ubi dicit, quod aut imploratur auxilium dæmonis ad ea faciendum, aut cognoscendum, quod ipse dæmon naturali virtute, & potestate facere potest, divina virtute non reprimente, sicut hominem tentare ad peccandum, aut flectere pudicos animos ad libidinem, & similia facere, ut dictum est supra, & isto casu non sapiunt hæresim manifestam, ut dicit glos. & Archid. & cæteri DD. in d. cap. accusatus §. sanè. Idem esset, si ejus virtus invocetur ad revelandum furta, vel alia occulta præsentia, vel præterita: ad præparandum, docendumque medelas, vel sanandum maleficiatum: ista licèt fieri omninò prohibeantur dæmones auxilio de jure canonico, ut habetur in cap. 2. de sortilegiis, ubi copiosè per Panormitanum & 26. q. ult. cap. admoneant, tamen non sapiunt hæresim manifestam ex genere pœnæ, ut in d. cap. 2. de sortileg. & per Oldradum d. cons. 210.

Digitized by Google

Dunque chiaramente appare, che l'editto arreca pregiudicio al Comune, perchè senza niuna eccezione fermamente presuppone, che tutti i sortilegj sieno cause di S. Oficio. Fa pregiudicio similmente alla giurisdizione, perchè in tutte simiglianti cause vuol procedere, escludendone il Regio Tribunale.

Appresso vuole, che si denonzino coloro, *che si sieno ingeriti, o s'ingeriscano in fare esperimenti di negromanzia; o di qualsivoglia altra sorte di magìa, con entrare ne' circoli, fare esperimento delle Caravelle, del Crivello, per trovare i medesimi tesori, cose perdute, rubbate, o nascoste, e fare altre simili, e superstiziose azioni ad altri fini, massime con abuso de' Sacramenti, o di cose sacre, o benedette*. Dovrebbe dunque dinunziarsi ogni semplice vecchiarella, la quale si fosse ingerita, cioè fosse stata presente dove si facesse alcuna di queste ciance del crivello, e simili. Non sarà ella fuor di peccato: ma il volerla perciò aver per eretica, chi è colui, che'l potesse sentir senza orrore? e chi conosce questa vecchiarella, e non la dinunziasse, sarebbe da dinunziare anch' egli: e così potrebbe procedersi fino all'infinito. Veramente quando io penso a questo, mi pare, che non dovrebbono que' della Inquisizione tentar di pubblicar l'editto, se

prima

Digitized by Google

prima non si fornisconо d'altre carceri, che quelle, che possono avere al presente. Facciansi prima una prigione capace di secento mila persone, e poi caccinsi dentro tutta Napoli, e saranno contenti, e adempiuto il loro editto. Certo, chi è colui, che fosse da non incarcerare, se luogo avesse questo editto? Di ciò ci viene questa credenza, che non faccian simili leggi que' della'nquisizione per intendimento di pienamente osservarle, ma per distender le braccia, e per cercar modo di torsi dinanzi chiunque per qualche cagione (e Dio sa quale) dispiacesse loro.

Anche comanda, che si dinunzino coloro, che *senza licenza dovuta ritengono scritti, che contenghino eresie, o libri d'eretici, che trattino ex professo di Religione, o che gli abbino letti, o tenuti, o stampati, o fatti stampare, o li leggono, stampano, fanno stampare, introducono, o difendino sotto qualsivoglia pretesto, o colore. Che abbiano libri di negromanzia, magia, o continenti incantesimi, sortilegj, e simili superstizioni, massime con abuso di cose sagre.*

Se dunque un' uom di Dio volesse mostrar la vanità di quella sciocca arte della magia, e per questo si desse a leggere i libri, che ne parlano, sarebbe costui da dinunziare. Sarebbe da dinunziare chi tenesse un libro scadutoli forse per eredità, del quale e' non cognoscesse pure il nome, ma si conte-

Digitized by Google

nesse

nesse in quello alcuna resia. Sarebbe da dinunziare un librajo, a cui fosse da alcun suo acconto mandato libro scritto in lingua da lui non intesa, nel quale si contenesse qualche articolo di resia. Sarebber da dinunziare, e da castigare tutti gli uomini scienziati, agli quali l'anquisizione, o alcuno potente appo gl'anquisitori per qualche occulto fine non volesse bene: che senza dubbio non si troverà uomo letterato, il quale non abbia letto qualche libro, in cui, non sapendolo forse egli, si conteneesse qualche errore contra la fede. E sarebbe, per conseguente, da dinunziare chiunque conoscesse alcuno uomo scienziato, e non lo dinunziasse.

Ma lo stremo d'ogni stranezza è ben quello, che si vede nel seguente capitolo dell' editto, dove si comanda, che uom dinunzj *chiunque, vivendo la prima moglie, pigli la seconda, o, vivendo il primo marito, pigli il secondo*. Come, *domine*, potè mai scendere in uman pensiero cotal sospetto, che bigami sieno eretici? Chi non vede, che altro in tale error conduce gli sciaurati, che vi caggiono, se non o vil disio di nuova dote, o focoso, e non regolato concupiscibile appetito? Se così non fosse, sarebber sospetti di resia tutti coloro, che traggono la vita tra continui, peccati mortali con le abitudini di lascivia

di

Digitized by Google

di Ira, d'ambizione. E se gli bigami si vogliono richiedere, che sentano intorno al dogma dell'unità del matrimonio, io dico, che non so pensare, per qual cagione non sia parimente da richiedere il ladro, che senta del dogma: *Non fare furto*, il lussurioso intorno al dogma, che lo condanna: e così degli altri. Vorrà forse alcun dire, che nel bigamo è il disprezzo del Sacramento, il quale non è negli altri malfattori? ed io rispondo, che maggior disprezzo di Sacramenti è in coloro, che, non mutate le ree abitudini del cuore, si confessano, e comunicano ogni settimana. Costoro dispregiano due Sacramenti assai più venerandi, ed augusti, che quel del maritaggio non è: e li dispregiano tante volte: perchè dunque non son più tosto questi, che' bigami sospetti di resia? Ma io vorrei poter fare a' Ministri dell'Inquisizione quella domanda, che già feci una volta ad alcun di loro. Il quale io costrinsi di rispondermi nel cospetto di Dio vivente, e dirmi, se veramente, quando egli era proceduto contr' alcun bigamo, avea sospettato della colui credenza? Certo io crederei, che a tutti loro dovesse avvenire quello, avvenne a quel tale, che nulla potè rispondermi.

Or non vorrei io, che dalle nostre pa-

Digitized by Google

role altri pigliasse, nostra intenzione essere, che non sieno castigati i bigami. Deono essere castigati, perchè offendono la civil comunanza, ma debbonlo fare i Reali Ministri, a' quali *privativè quo ad ecclesiasticos* ciò tocca, come insegnano *de Ponte in alleg. manuscr. de bigamia, Præs. de Franch. dec. 36. Reg. de Marin. to. 2. cap. 3.* Onde fia buon di notare qui un'altra usurpazion della Reale giurisdizione, che fa l'Editto.

Il capitolo, che seguita al predetto, e di cui ora parlerremo non ci farebbe men maravigliare, se non fosse stato il capitolo precedente, il quale ci farà parer leggiera ogni stranezza. Vuolsi in questo, che si denunzino i bestemmiatori, cioè ogni bestemmiatore, perchè ogni bestemmia vogliono que' della Inquisizione, che senta dell'eretico, come ci nota Bordone (68). Vegga dunque

(68) Bordon. sect. 45. q. 32. n. 186. Nihilominus dicendum est nostris temporibus, omnes blasphemias esse subiectas Inquisitoribus, & Ordinariis locorum privativè ad Judices sæculares, & quia Julius Tertius in sua 23. incipiente *In multis* assignat pro Judicibus blasphemiarum in Deum, Christum, Mariam, & Sanctos, Inquisitores generales Urbis contrà blasphemos quoscumque non distinguendo inter hæreticales, & simplices, cum omnes sint hæreticales expressè, vel implicitè, ut probatum fuit sæpiùs in supradictis; ideò Judices S. Off. modò cognoscunt de omni blasphemia, quia ex qualibet hæresis nescio quid suspicionis colligi potest. Et licèt Bulla Julii Tertii sit tantum pro Urbe, & ejus districtu nihilominus ex ratione adducta, legitimè Inquisitores modò sunt Judices omnium blasphemiarum.

Digitized by Google

que d'uomo, quanti titoli trovorono gli Inquisitori da ampliare la loro autorità, acciocchè non rimanga niun' uomo, sopra cui non possano stendere le braccia, e da usurpare la giurisdizione de' Reali Ministri, a' quali appartiene il giudicar su le bestemmie.

Finalmente vien l'Editto a perducere ad ultimo compimento il grande intendimento di non lasciar niuna persona non soggetta all'nquisizione, e comanda, che si dinunzino i Conventicoli. Per questo titolo potrebber tutti coloro, che per pascere l'anima dell'unico cibo a lei conveniente dopo il divino amore, cioè la verità, si raunano a ragionare insieme con loro amici di cose a Filosofia, o Matematica, appartenenti: imperciocchè non intende l'Editto, che si dinunzino i conventicoli, sol quando in essi si dicono dell'eresie: il che se fosse, soperchia sarebbe la condizione di conventicoli, conciossiecosachè le resie, o in conventicoli, che si dicano, o fuor di conventicoli, sì son sempre da dinunziare. Ma vorrebbe, che si dinunziassero per ogni sospetto, o perchè alla Inquisizione piacesse d'averli per sospetto. E così già sottomesso è tutto il mondo al Tribunale della 'nquisizione, quanto è allo 'ntendimento dell'Editto. E certo è da mara-

Digitized by Google

vigliare il vedere, come s'è a poco a poco andato ampliando questo Tribunale. Cominciar dapprima a voler, che si dinunziasse chi gravemente fosse sospetto: e tantosto questo titolo è sì ampio divenuto che niuno uomo n'è esente. Così similmente, perchè Papa Bonifacio Ottavo disse, che si potessero sedare i nomi de' testimonj, ove grandissimo bisogno il richiedesse, e divenuto sì comunale, che non è niuno caso, al dir degl'Inquisitori, in cui non sie mestiere di celarli.

Molto dunque dobbiamo noi lodare, e ringraziare il Signore Iddio, che cotanto male ha fin'ora continuamente da noi tenuto lontano, ed averci dato ottimo Principe, ed ottimi ministri di quello, acciocchè ce ne liberino ancor per innanzi. Certo noi siamo molto sicuri, che l'Eccellentissimo Signor Vicerè, e Signori del Collaterale, considerando tutte le mostrate cose, metteranno debito compenso a questi tentamenti, che ad ora ad ora vanno facendo que' della Inquisizione.

Certo non sappiam noi pensare, quale stato, qual condizione di persone non comprenda, qual fallo, qual'atto, benchè indifferente, non contenga questo editto. Egli si scorge in esso un disio sì acceso di dilatarsi, e di stendersi, che quasi non è contento de' termini dell'universo. Egli

Egli comprende chi sol' una volta bestemmia: indistintamente vuol riconoscere i poligami, i bigami, que', che van trovando tesori, i sortileghi, gli Apostati, i venditori de' libri proibiti, o eretici, ch'e' sieno, o che qualche eretico detto in lor si contenga: de' libri di negromanzia, o magia, o continenti incantesimi, e sortilegj semplici, cioè senza abusione di cose sacre, i comperatori, e ritenitori di quelli: coloro, che hanno loro prestato ajuto in vendeli, in comperarli, in farli di fuori venire, ed entrare: que', che gli stampano, che li fanno stampare, o gli hanno stampati, o fatto stampare: que', che li tengono in libraria, quantunque non li conoscessero; que', che gli hanno letti, o li leggono: e brevemente, per non lasciar niuno, comprende tutti di sospetti di resia, titolo così empio, secondo il linguaggio della 'nquisizione, ch' ove a lei piacesse, il mondo tutto sarebbe sospetto. Ne solamente questi, ma ancor tutti que', che con essi usano, costumano, favellano: tutti coloro si comprendono sotto l'editto, e tutti debbono, sotto pena di scomunica, esser dinunziati al S. Oficio. Dio buono, che stender di braccia, che ampliar di confini! I micidiali, i ladri, e li fornicarj rimangono, i quali tantosto, se debito compenso non ci si mette, diverranno

Digitized by Google

no anch'essi sospetti, onde convenga richiederli, che tentono del quinto, sesto, e settimo precetto. E poscia la Real giurisdizione con le mani a cintola sarà oziosa spettatrice del Tribunale del S. Oficio. Sarà questi giudice del popolazzo per cagion della bestemmia, che a quello per lo piu star suole in bocca, non perche egli rozzo, e grosso, sappia pur, che dir voglia eresia, ma sol perche la rabbia, che in lui s'accende, o per la perdenza nel giuoco, o per dolore cagionato da miseria, o altro reo accidente, lo conduce spesse fiate a sfogarla con quella.

Sarà giudice di non pochi, i quali circondati dalle miserie, e sentendosi di valor privi, e di virtu ignudi, onde potesser quelle discacciare, vanno in traccia di libri di negromanzia per ritrovar tesori, non da miscredenza indotti a cio fare, ma da bisogno misto di sciocchezza, e di semplicità, onde oggetti piu di riso, e di compassione, che d'inquisizione degni si rendono.

Saranno a questo Tribunale soggetti tutti quegli uomini e femminette, le quali vano ingannando gli incauti giovanetti, presi da alcun folle appetito a' quali danno ad intendere di farli giugnere con la forza di parole, o di erbe al lor termine, non da altro fine mossi, che da quello di trarre qualche da-

Digitized by Google

danajo dalle lor borse, per sovvenire a' loro bisogni, e desiderj.

Procederà questo Tribunale contro gli Apostati, i quali, non perchè disprezzino la promessa fatta a Dio benedetto, ma forse perchè non risiede in essi la tolleranza da soffrire l'asprezza della regola, o talora la zelante indiscretezza del superiore, o per non potere rintuzzare gli stimoli ardenti del concupiscibile appetito, lasciano il santo abito, e fuggonsi.

Riconoscerà coloro, che, vivendo ancor la prima legittima moglie, prendono la seconda, non intendendo già di far'oltraggio con la miscredenza all'unità del matrimonio, ma, o da amore fervente, o da cupidità smoderata, o da disio di doppia dote indotti a ciò fare.

Riconoscerà la Inquisizione le radunanze delle scienziate persone, dando loro nome di conventicoli, e stimando nocevoli alla religione i ragionamenti letterati di storia ecclesiastica, o di disputazion delle cose opinabili, o de' principj della filosofia di Platone, Aristotile, Democrito, Epicuro, ed altri, o la critica de' costumi corrotti: e talora a lor posta avviseranno, esser disprezzo della religione qualche motto faceto, qualche novella piacevole di Frate, o Prete,

quan-

Digitized by Google

quando l'animo di chi fimiglianti cose racconta, benchè poco discreto in motteggiar di quelle cose, che sono da reverire, si farà puro, e mondo, ne ad altro, cio dicendo, drizzato, che ad alleggiare il tedio, che talora dalla serietà de' favellari nelle radunanze procede.

Stenderà per ultimo la sua giurisdizione sovra la schiera de' letterati uomini, da cui la Città il suo maggior lume riceve, e per cui, si come le piu eccelse, e chiare Città d'Europa, puo ella girne superba, ed altiera: e di questa sì bella schiera una parte ne forma quasi tutta la nobiltà, la quale per comparire perfettamente adorna, ha oggi piu che mai preso in costume di fregiarsi col chiaro fregiodelle lettere: l'altra poi ella si è la venerabile adunanza de' magistrati, chiaro specchio, e vivo esemplo di prudenza, e fonte perpetuo di dottrina, regolatrice, e regola dell' armoniosa macchina del governo, a cui per lo suo uficio si richiede d'aver sempre per le mani varj volumi di savj, e valenti Autori. Ed a questa sì bella schiera un' altra piu copiosa ne segue di Dottori in legge, ed in medicina, oltre a un gran numero di altre dotte, e studiose persone, che altro diletto, che imparar non truovano. Sopra tutti dunque questi sì pregiabili ordini di

fare

Digitized by Google

rare persone, di cui componesi la parte maggiore, e più nobile della Città, per l'ampiezza dell'Editto intorno a' libri, che contengono proposizioni ereticali, stenderà la sua giurisdizione il Tribunale del S. Oficio? E chi sarà mai fra questi, che possa viver sicuro di non aver mai letto, o legga tuttavia alcun libro, in cui si contenga qualche proposizione ereticale, dall' Autore o maliziosamente, o forse disavvedutamente, o comechè sia discorsacili, benchè di ciò non si sia egli accorto, o s'accorga?

Saranno dunque tenuti i fedeli sotto pena di scomunica di dinunziare al S. Oficio la Nobiltà, i Magestrati, e tutti gli altri ordini delle scienziate persone, sol perchè talora hanno letto, o leggono, o hanno appo se tenuto, o tengono un libro, in cui una qualche proposizione eretica contengasi? Sarà questa leggier cosa sufficiente a renderli sospetti di resia senza potere essere scusati per la pietà, che'n loro appare, per la reverenza, e'l culto verso le divine cose, la carità verso il prossimo, il retto amministramento della giustizia, la frequentazione de' Sacramenti, le continue, e larghe limosine per sovveniméto de'poveri, per le fabbriche magnifiche, che innalzano all' onore del divin culto (intorno a cui, anzi per troppo

Digitized by Google

che per poco, falla la nostra Città) le doti, che alle povere donzelle dispensano, i luoghi pii, che essi, o fondano, o accrescono di nuove rendite, o caritevolmente governano, e per ultimo tante altre belle, e sante virtù, che in essi rilucono? Tutte queste sì belle parti, queste sì pregievoli virtù, non varranno a spegnere un lieve, e vano sospetto, qual sì è quello di aver letto libro, in cui sia proposizione eretica?

Qual zelo di Dio, e del prossimo, qual carità cristiana richiede, che si costringano i fedeli sotto pena di scomunica a dinunziare i Magestrati, i Nobili, e l'altre persone dabbene per un sì vano sospetto, senza che il dinunziante punto riguardi alla buona vita, ed a' santi costumi di coloro, di cui si suspica? E chi non vede, che questo ritrovato apre la via ad un diluvio di dinunzie: imperciocchè non solamente a dinunziare saranno mossi dalla loro malignità i maligni, dall'invidia l'invidiosi, e dal disio di vendetta gli nimici, ma costretti altresì gli uomini dabbene dallo scrupolo della propria coscienza, e dell'altre pene, che nell'editto si minacciano, saranno pronti per sì lieve cagione a dinunziare? Di cio avverrà, che il nome innocente, e venerabile de' Magestrati, de' Nobili litterati, e dell'altre persone savie,

Digitized by Google

vie, orrevoli,e dabbene andrà tutto dì per le bocche degli ſcrupoloſi, e degl'infami, e ſcellerati uomini, e per le carte del Tribunale del S. Oficio, onde il lume del loro onore verrà, in qualche parte, dagli aliti caliginoſi dell'infamia macchiato? E che ſarà de' poveri Stampatori, i quali altro del libro non ſi curano intendere, che la ſola materiale compoſizione? Che de' Mercatanti Libraj, che altro penſier non ſi danno, nè d'altro trattano, che del guadagno, che ſi trae da fare ſtampare, o riſtampare un libro, o ſe ſtampato altrove, di quindi farlo quì introdurre? Senzachè molti a lor ne vengono di fuori nelle balle, da lor non richieſti, ne pur conoſciuti. E'l riſponder poi, che la dinunzia, quantunque per sì lieve cagione ella ſi faccia, non arrechi punto di danno al dinunziato, ma ſol'avviſa i miniſtri, a cui s'appartiene tal cura, ad andar ſecretamente informandoſi, ſe nel dinunziato concorrano tutte quelle condizioni, che'l coſtituiſcono reo: e ſe queſte ſi troveranno, in tal caſo contro eſſo procederanno: e ſe per avventura queſte non ſi troveranno, porranno fine al loro procedimento.

Il riſpondere in queſta guiſa, diciamo, che di niun valor ſia. Certo non potranno gl'inquiſitori, così moderato eſſere il lor pro-

Digitized by Google

cedere, farlo credere a noi, a chi pienamente la ſtranezza, e crudeltà di quello è nota per autentici libri, e per lo ſteſſo lor Direttorio. E l'argomentiamo ancora da quello, che hanno fatto quì i loro Miniſtri, quando di fatto ce n'è venuto alcuno, onde poi è ſtato tantoſto ſcacciato. Imperocchè, ſe chi per uſurpazione entra in un luogo, ſempre dapprima, avanti che fermo ſi ſia, ſuole manſuero, e dolce moſtrarſi; e nondimeno i miniſtri della 'nquiſizione ſi ſono quì sì duramente, ed illegittimamente portati; che penſar dovremo, che farebbero, ſe mai (il che ceſſi Iddio) ſi radicaſſero tra noi? E quando pur voleſſimo porre, che e' ſervaſſero tal cautela, tuttavia queſto inveſtigamento potrebbe dimoſtrar loro, il ſoſpetto uomo eſſere di diſſoluta vita, ma non perchè alcuno ſia diſſoluto è da punir come eretico. Senzachè, ſe queſto varco s'apriſſe, qual coſa da quì innanzi non ſarebbe caſo di dinunzia? Ed in queſta guiſa ſarebbe agitata la coſcienza degli uomini dabbene, in conſiderando, non eſſere eglino a dinunziare obbligati per cagion della vanità della coſa, e della buona fama, e ſanti coſtumi del dinunziando: e dall'altra parte, eſſere obbligati, per ubbidire agli ordini, e per non incorrere nella ſcomunica: ed in tal maniera, come nave agi-

Digitized by Google

agitata da contrarj venti, or quà, or là sarebbe sospinta la tenera coscienza di costoro: ed a' malvagi si darebbe modo da potere, a tutta lor voglia, contro gl' innocenti sfogare la lor maligna, ed infocata rabbia. La quale quantunque nō s'estinguesse, mercè l'innocenza del dinunziato, contro cui vogliamo presupporre, che il Tribunal del S. Oficio non usasse niuna severità, gran contentamento tuttavia sarebbe loro il trapazzo degl'innocenti nimici (il quale sempre e grande, come ognuom sa) e'l vedere annebbiato il coloro buō nome: il che addivien sempre, perchè non sono gia le leggi della secretezza, tuttochè accoppiate co' giuramenti, molto diligentemente osservate. Manifesto è dunque, le dinunzie dovere esser fondate sopra il sodo, non sopra l'aere. Non è aumento della Fede, non è salute dell'anime il costrignere, l'obbligare i fedeli a dinunziare quelle cose, le quali l'uomo, quantunque voglia, non puo talora fuggirle, come nel caso nostro chiaramente si scorge: imperciocchè, chi sarà colui, dato alla lettura de' libri, che possa del tutto guardarsi dal legger libro, che contenga qualche errore? poichè di questi si veggono ad ora ad ora pieni i migliori libri: e cio accade senza che il lettore il sappia, e tal volta ancora

sen-

Digitized by Google

senza che dopo averlo letto ne divenga accorto. Perchè per intelligenza delle cose, che i libri contengono, oltr' all' acutezza dello 'ngegno, richiedesi una particolare considerazione di chi legge, dirizzata inverso le cose, che si leggono: e questa regolata è dal fine. Imperocchè chi legge per apprendere la locuzione del libro, non molto bada alla materia: e chi pon mente alla materia non pon mente alla locuzione: e la materia stessa talvolta è divisa: sì come veggiamo, un libro di cose ecclesiastiche talora contenere, e la storia ecclesiastica, e quistioni teologiche: onde avvien, che il lettore, senza considerare o all'una, o all' altra parte, o piu all'una, che all'altra, secondo quello, di che piu gli è cura, o che piu gli aggrada: e ritrovandosi per avventura la proposizione ereticale in quella parte, ove egli non ha posto l'animo, accaderà sovente, che taluno abbia letto il libro senza essersi addato, che ivi sia propositione ereticale: e dimandato se vi fosse, risponderebbe con verità di non sapere, quella esservi. Perchè conchiudendo diciamo, che certamente avverrebbe, che di cento persone, che un libro, in cui propositione eretica si contiene, leggessero, ben pochi sarebbono que', che'l sapriano, e molti ne sarebbono affatto igno-

Digitized by Google

ignoranti. Or dunque queſti, che di cio non ſanno coſa veruna, e que', a' quali a caſo è venuta loro ſotto l'occhio una tal propoſizione, debbono ſotto pena di ſcomunica *ipſo facto &c.* eſſer dinunziati al S. Oficio. E qual carità criſtiana il comanda, qual zelo della ſalute dell' anime criſtiane cio impone? Ed è altro il fare in tal guiſa, che dar materia altrui di trarne argomento, che altro ſia il fine di queſto zelo, che quello, che ſi moſtra? che non contra gli libri, ma contro que', che' libri leggono, ſia l'odio?

Il zelo della ſalute dell'anime, e dell'aumento della Fede non dee eſſer ſeparato dalla carità, e dalla prudenza? Agl'nconvenienti, è ragionevol coſa, che da cui s'appartiene ſi ponga preſto, e valevol rimedio. Cio richiede la vigilanza, e'l zelo: ma il ſapere, il rimedio qual'eſſer debba, e'l modo, con cui uſar ſi dee, alla prudenza, ed alla carità s'appartiene: E' quaſi natura degli'nconvenienti, che toltone uno, toſto ne naſca un'altro: onde con la ſcorta di queſta virtù è da prevedere, qual degli due ſia il maggiore: ma bensì il maggiore, quando naſca il minore, toglier ſi dee. L'operazioni in tal maniera fatte danno indicio, ed argomento di fine ſanto, di zelo retto: altrimenti appajono effetti di zelo ſmoderato, e cieco, o d'altra cagione.

E

E chi puo dubitare (per far brieve passaggio dall' incidente alla causa principale) che gli gravi inconvenienti, li quali ha questo Comune mediante i suoi Deputati considerato, che nascerebbero quà, allora quando contro gli accusati d' eretica pravità non si procedesse dagli Ordinarj per la via ordinaria; se i Signori della Sacra Congregazione avessero con la debita carità, e prudenza considerati; questa Città, e'l Regno tutto non proverebbe ancora gli aspri marosi, che di continuo l'agitano, ma avrebbe gia ottenuto quello, che di ragione si chiede, e supplica: ed oggi goderebbe della bella, e santa pace, che' venerandi Cherici, come Padri, e Pastori sono obbligati d'introdurre, e conservare nella loro gregge? E' gli avrebbon' essi senza dubbio considerati, se, o il zelo strabocchevole lor non l'avesse impedito, o altra cagione. E per parlare con Sulpizio in questa materia, *si non studio vincendi, plusquam oportuit, certassent*: se la loro prudenza, unita con la carità cristiana, di cui tutti gli altri, si come debbono, avanzano, non fosse stata da lor passioni un pochetto abbagliata; avrebbon senza fallo veduto, quanto gravi, quanto veri sien gli 'nconvenienti, che la Città, mediãte molte scritture, e' suoi Diputati hanno posto loro supplichevol-

Digitized by Google

volmente in considerazione. Avrebbono altresì scorto, quanto giuste, e ragionevoli sieno le richieste, e' prieghi intorno a chi debba procedere, ed al modo del procedimento: e giuste, e ragionevoli, perchè fondate sopra i sacri Canoni, Concilj, ed Appostoliche Constituzioni, e sopra un costume pur troppo invecchiato della Chiesa.

Se la lor prudenza, e carità fosse nuda, e sgombra d'ogni velo, avrebbono chiaramente conosciuto, che quel, che la Città giustamente richiede, non è causa comune con gli altri Regni, ma sua particolare, e perchè presumme ella giustamente, che per gli speziali privilegj stabilito si sia, non aversi tra noi a tenere altra maniera di giudicio, che la ordinaria, e perchè molto gravi inconvenienti qui più di leggieri succederebbono, che altrove, se altra via si tenesse. *Si non studio vincendi, plusquam oportuit, certassent*; mercè la prudenza, e la carità cristiana, che in essi risiede, opererebbono come i saggi Medici, i quali pongono lor cura, non solamente in rinvenire le cagioni del morbo, che l'infermo corpo travaglia, ma ancora alla complessione dello 'nfermo, prima di prestarli il medicamento, pongono mente: e quantunque talora due corpi sieno dallo stesso morbo ugualmente oppressi; pur se uno

d'essi

Digitized by Google

d'essi di men forte complessione fosse; non lo stesso medicamento all'uno, che all'altro sarebbe giovevole, ma al piu dilicato corpo il men violento, e al piu robusto il piu gagliardo medicamento si converrebbe. Ne que' forti, e valevoli medicamenti, che si prestano a coloro, cui il morbo attualmente affligga, si danno a' corpi, a' quali sol di preservarsene fa d'uopo. Avrebbon' essi considerato col lume della salutevole carità cristiana, che il corpo di Napoli non è, ne fu giammai, ne fia infetto del pestilenziale morbo dell'eresia, perciocchè sempre fedelissimo a Dio, alla Religione, alla S. Fede, ed al suo Cattolico Re egli fu, e sarà finche avrà spirito, e vita. Che perciò non è d'uopo di medicarlo con medicina violenta, ed aspra, cioè con modo di procedere fuor dell'ordine, ma sì piacevole, e sufficiente solo a preservarlo dal male.

Ben'avrebbe a prima vista la lor prudenza posto mente alla delicata complessione di questo corpo, il cui stomaco non assaggiò mai strane, e disusate medicine: e se talvolta altri cercò di fargliene imboccare con aspergere gli orli del vaso di qualche dolce liquore, egli subitamente le ha cacciate fuori. Queste cose avrebbe la lor prudenza considerate, e poscia la carità cri-

Digitized by Google

cristiana pr èstato convenevole rimedio, con farci conte nti del nostro giusto, e ragionevole intendimento, *si non studio vincendi, plusquam oportuit, certassent.* Egli è sì forte, e sì potente il disio di vincere, o altro disio, che non solo sono venuti sordi alle supplichevoli voci di questo Regno, ma le nostre preghiere hanno fatto crescere in essi contro di noi l'asprezza, come lo scoglio, a cui fan crescere asprezza la pioggia, e i venti: onde hanno pubblicato questo nuovo editto senza il Regio exequatur con nuove proposizioni, o dilatanti la lor giuridizione, o restringenti la Reale, ed offendenti alla pubblica quiete. E perchè tali elle sieno, ci avvisiamo di avere, se non quanto si converrebbe a bastanza, almeno assai convenevolmente mostrato. Onde fermamente crediamo, che S. E. ed il Regio Collaterale, con la usata vigilanza, e prudenza, ponga presto riparo al grave danno, che alla Real giuridizione sovrasta, ed al pubblico bene della Città, e Regno: sì come istantemente si supplica. Protestandosi per ultimo, che se in qualche parte di questa scrittura si fosse inavvedutamente trascorso in cosa, che contraria fosse a' santi dogmi, ed alla S. Chiesa, coloro, che la presentano, e chi ha avuto il peso di ordinarla, prontissimi si profferono all'emenda.

TA-

Digitized by Google

TAVOLA

DELLE MATERIE

Secondo l'ordine degli abbicci.

A

Accidenti intorno alle cose della inquisizione in tempo di Carlo Quinto, e di Filippo Secondo. c. 67.

Ammonizione fraterna non si può unquemai intralasciare. 58.

Ammonizioni caritevoli, che ci facciamo l'un l'altro, piu ci muovono alle volte, che non farebber quelle de' pastori. 57.

B

Bestemmia se sia delitto del S. Oficio. 146.

Bigami chi sieno, e intorno al lor delitto. 144.

Bolla Cœnæ di qual valore nel Regno. 40.

C

Chiesa ci nutrisce col latte della divina parola. 1. secondo il precetto di Cristo non dee signoreggiare altrui come i Principi signoreggiano i lor vassalli. 1. tenne dapprima assai dolci maniere cogli eretici. 1. nel punir gli eretici quantunque ha mutato stile; ha nulladimanco serbato in ciò il suo spirito. 4.

Con-

Digitized by Google

Concetto non suole mai esser tutto racchiuso nel le parole, con cui s'esprime. 56.
Consuetudini delle Chiese particolari non si debbon togliere, qualora non son contrarie all'Evangelio. 62.
Conventicoli se sien delitti del S. Oficio. 146.

D

Detto di Festo governador di Giudea, quando innanzi a lui fu accusato S. Paolo. 54.
Differenzia tra le civili leggi, e le sacre, e tra l'Evangelica, e l'antica legge. 17.
Differenzia tra la spirituale, e temporal potestà. 3.
Dinunziazione nulla, se l'ammonizione non preceda. 72.
Disciplina antica della Chiesa da non mutarsi. 136.
Discordia d'opinioni tra' Napoletani, e cherici nella maniera di punir gli eretici. 5. e 6.

E

Editto di Roma quali mali partorisca. 8.
Esamina delle parole dell'editto. 138.
Evangelio in che differisce dall'antica legge. 17.

F

Ferdinando il Cattolico confermò la convenzione fatta in suo nome dal gran Capitano

Digitized by Google

co' Napoletani di non metter giammai la 'nquisizione, quantunque avesse prima quella rivocata. 63. cio fu approvato dal Papa medesimo 66.

G

Giudicar dell'animo per le parole è cosa pericolosa. 55.
Giudici non possono ben giudicar del reo, senza sentirlo in presenza de' suoi accusatori. 54.
Gran capitano promette a' Napoletani in nome del Re Cattolico di non metter giammai l'inquisizione. 63.

I

INconvenienti quai si tolgano, e quai nascano con l'occultamento de' testimonj. 120.
Inquisizione non mai essere stata in Napoli, come si dimostri. 63. e nelle seguenti.

L

LEggi, date da Dio agli Ebrei, s'intendono date ancora a' Cristiani, quando elle non sieno pure cerimonie, ma sien fondate su la natural legge. 55.
Leggi non debbon mutarsi per togliere uno inconveniente, se ne nasca un'altro maggiore. 119.
Leggi sacre, come differiscano dalle civili. 17.
Lettura de' libri, in cui si contenga qualch'errore nella fede, se sia reato. 153.

Ma-

Digitized by Google

TAVOLA

M

Maniera antica di giudicare nelle cose della religione diversa da quella, che da qualche tempo in qua si cominciò a tenere in alcune parti: e qual sia questa nuova maniera, e quali effetti produce. 59.

Maniera nuova niuna necessità costrigne tenerla in Napoli. 73.

Maniera, che dee tener la Chiesa contro gli eretici, espressa da Sant' Agostino, e dal Grisostomo 2. e da San Pietro, e dagli Appostoli in un canone. 3. e 4.

Maniera stabilita da' sacri Canoni in giudicando gli eretici fa che piu sicuramente si dia giudicio de' fatti, e che rei sieno piu sicuramente puniti. 6.

Ministri di Cristo debbono amar meglio di spargere essi il sangue, che di vederlo spargere altrui. 2.

N

Napoletani abbondano di religione, e abbominano gli eretici 1. loro odio contro dell' eresia, maggiore dell' odio, che la Chiesa stessa dimostra contro degli eretici. 1.

O.

Odio de' Napoletani contro dell' eresia, e maggiore dell' odio, che contro gli eretici di-

Digitized by Google

dimostra la chiosa. 1. effetti di quest'odio. 5.
Occultamento de' testimonj da che tempo introdotto in Roma, e per quale ordinamento. 108.
perchè s'osservi ne' delitti di lesa maestà humana. 130.
Oppositioni, che si fanno a' Napoletani, che non vogliono l'Inquisizione, e lor soluzioni. 93.
Ordinamenti de' Re Cattolici intorno alla Inquisizione. 63.
Ordinario procedimento qual sieſi. 77.

P

Papa fallibile in giudicar la conducibil legge. 16. dee aver caro, che i suoi ordinamenti sieno considerati, ed essere ammonito se non sieno utili. 17.
Parole non riscuoprono sicuramente l'animo di chi parla. 55.
Paolo d'Arezzo mandato in Ispagna. 68.
Principi stabiliti da Dio, sono con perfetta potestà stabiliti. 11. e 12. lor possanza, e facoltà, anche intorno agli Ecclesiastici statuti. 15. spiegata da Teodosio Imperadore. 12. e da' Padri della Chiesa. 13.
Procedimento ordinario qual sieſi, e quale lo straordinario. 77. e nelle seguenti.

R

Real giuridizione, e utile del Regno sono cose non disunite, ma congiunte. 45.
Regio exequatur usato sempre mai negli ordinamenti

Digitized by Google

menti fatti da Roma, 19. *esempli di cio: ne' fogli appresso: pramatica per cio.* 22. *quanto sia necessario, e ragionevole tal costume.* 31. *non iscema l'autorità del Papa, ma l'aumenta.* 31.

Repubblica ecclesiastica, e civile ambedue immagini della maestà di Dio quì in terra. 5.

Riprensione come far si debba secondo il precetto evangelico. 57.

S

Sortilegj di quante maniere sieno, e chi proceder debbia in tai delitti. 140.

Supplicche date a' Re da' Napoletani intorno al fatto della'nquisizione. 98.

Finisce la Tavola delle materie.

Digitized by Google

Corregga il discreto lettore, prima di porsi a leggere, alcuni errori, che sono occorsi nella stampa per la fretta, de' quali altri offendono al sentimento, altri alla diritta guisa di scriver le parole: lasciando al suo savio avvedimento quello poi fosse di sotto gli occhi fuggito, ed altre menome cose, che la puntatura riguardano, che non si sono notate. E sappia per intelligenza, che'l primo numero nota le facce del libro, e'l secondo, che a quello segue, le righe della faccia: ed all'errore è posto il correggimento incontro.

Errore.	*Correggimento.*
fac.3.v.22 *segerebat*	*se gerebat*
f.14.v.26 *sugestionis*	*suggestionis*
f.18.v.1. impedisce	impedisse
f.23.v.7.Cocchiarello	Chioccarello
f.24.v.13 giurisdizione	giuridizione,*e così sempre*
f.27.v.12 Regente	Reggente
v.16 non e	non è
f.37.v.25 confessione	confusione
f.46.v.5 autorirà	autorità
v.21 delli	dell'
f.48.v.24 proprio e	proprio è
f.49.v.5 dependenti	dipendenti
v.15 ne riceve	ne riceve?

Digitized by Google

Errore	*Correggimento*
f.52.v.6 e queſto	è queſto
f.62.v.10 alcnno	alcuno
f.71.v.1. *y deſeãdos Ex*	*y deſeando S. Ex.*
f.83.v.16 malevola	malivola
f.89.v.2 *probatio*	*probata*
f.90.v.14 reſtimonj	teſtimonj
v.21 *ſouromatæ*	*Sauromatæ*
f.97.v.13 ſavellato	favellato
f.114.v.18 oppoſſitori	oppoſitori
f.122.v.20 provenga	pervenga
f.127.v.11 proceden. doſi	procedendoſi
f.129.v.1. ripullarli	ripulſarli
v.9. alcuno	alcuni
f.130.v.16 cſare	uſare
v.22 dallo genti	delle genti
f.131.v.8 lahnare	lagnare
f.132.v.7 e giuſtiſſimo	è giuſtiſſimo
f.141.v.7. *poſtilla* caſus	caſu
v.21. *poſtilla* dæmones	dæmonis
f.142.v.9. denonzino	dinunzino

1.103.972

12 11 530

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

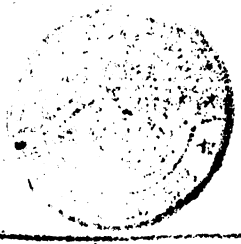

BIBLIOTECA [illegible]

[illegible] Mendetto il 22-9-1960

[illegible]

[illegible]

[illegible]

23-9-1960

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTE
CON

Digitized by Google